Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 447

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

18/03/2018 - 20:34

Indice

1. DDL S. 447 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 447 . . . 5
1.3. Trattazione in Commissione . . . 22
1.3.1. Sedute . . . 23
1.3.2. Resoconti sommari . . . 25
1.3.2.1. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . 26
1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 338 (pom.) del 19/04/2016 . . . 27
1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 365 (pom.) del 14/07/2016 . . . 34
1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 370 (pom.) del 27/07/2016 . . . 36
1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 372 (ant.) del 03/08/2016 . . . 48
1.3.2.1.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 378 (pom.) del 15/09/2016 . . . 76
1.3.2.1.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 379 (pom.) del 20/09/2016 . . . 79
1.3.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 385 (pom.) del 28/09/2016 . . . 83
1.3.2.1.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 386 (ant.) del 29/09/2016 . . . 85
1.3.2.1.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 387 (pom.) del 04/10/2016 . . . 87
1.3.2.1.10. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 392 (pom.) del 12/10/2016 . . . 92
1.3.2.1.11. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 393 (ant.) del 13/10/2016 . . . 95
1.3.2.1.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 398 (nott.) del 26/10/2016 . . . 100
1.3.2.1.13. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 400 (pom.) dell'08/11/2016 . . . 106
1.3.2.1.14. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 404 (pom.) del 22/11/2016 . . . 111
1.3.2.1.15. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 498 (pom.) del 10/10/2017 . . . 179
1.3.2.1.16. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 499 (pom.) dell'11/10/2017 . . . 183
1.4. Trattazione in consultiva . . . 191
1.4.1. Sedute . . . 192
1.4.2. Resoconti sommari . . . 194
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 195
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017 . . . 196
1.4.2.2. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 204
1.4.2.2.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 74 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/12/2016 . . . 205
1.4.2.3. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 206

1.4.2.3.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 40 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 31/01/2017 207

1. DDL S. 447 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 447
XVII Legislatura

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

---

Iter
11 ottobre 2017: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.447 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Maria Rizzotti (PdL)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **10 aprile 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 12 del 10 aprile 2013.
Classificazione TESEO
FUNERALI
Articoli
CIMITERI (Artt.2, 3, 4, 18), REGOLAMENTI (Artt.2, 24), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.4-6, 22), CADAVERI (Artt.5, 8, 12, 13), IMPRESE DI TRASPORTO (Artt.5, 8, 12, 13), AUTORIZZAZIONI (Artt.5, 7), MEDICI (Art.5), REGIONI (Art.7), ATTI DI DISPOSIZIONE (Art.10), DECRETI MINISTERIALI (Artt.11, 13, 16), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.11, 13, 17), LUOGHI E LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO (Artt.14, 15), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.16), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Art.16), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.17), VIGILANZA (Art.17), ANIMALI DOMESTICI (Art.18), RILEVAMENTI STATISTICI (Art.19), BASI DI DATI (Art.19), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.20), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.21), LICENZE COMMERCIALI (Art.23), ABROGAZIONE DI NORME (Art.24)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Giuseppina Maturani** (PD) (dato conto della nomina il 19 aprile 2016) .
Assegnazione
Assegnato alla **12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')** **in sede referente** il 9 febbraio 2016.
Annuncio nella seduta pom. n. 574 del 9 febbraio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori

pubblici), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 447

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 447

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **RIZZOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge propone il testo elaborato dal relatore sul disegno di legge della medesima materia durante la precedente legislatura nella 12ª Commissione del Senato ed è volto a revisionare il complesso dei servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

In particolare, il testo elaborato si prefigge di regolamentare l'attività del settore funerario, la conservazione, cremazione e dispersione delle ceneri. Mentre ai comuni si prospetta l'assegnazione di responsabilità e competenze sui luoghi cimiteriali, per le regioni si configura un quadro di responsabilità e competenze legate all'adozione dei piani regionali. Inoltre, si delinea una distinzione delle attività da svolgersi nelle strutture sanitarie ove avviene il decesso, rispetto alle attività funerarie connesse ai casi in cui il decesso avviene al di fuori delle strutture sanitarie. Risultano poi disciplinati sia il trasporto funebre sia i cimiteri per animali d'affezione.

Consta di 24 articoli che di seguito si sintetizzano.

L'articolo 1 determina i princìpi fondamentali a cui si deve ispirare la specifica disciplina in materia funeraria.

L'articolo 2 ridefinisce le disposizioni sui progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri.

L'articolo 3 sancisce che l'individuazione territoriale dei cimiteri e dei crematori è operata da piani predisposti dalle regioni, di intesa con gli enti locali interessati. Inoltre sancisce che i cimiteri e i crematori possono essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite ed essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa. Anche sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

L'articolo 4 ridefinisce la normativa sui limiti minimi di distanza tra i cimiteri e i centri abitati; in particolare, sono disciplinate in termini più articolati le ipotesi di deroga alla misura minima generale di 200 metri, con la determinazione di un limite specifico per ciascuna delle fattispecie individuate.

L'articolo 5 introduce disposizioni sul trasporto funebre definendo il trasporto di salma e il trasporto di cadavere. Viene inoltre introdotto un principio di separazione rigida tra la gestione del servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura e del servizio obitoriale da una parte, e l'esercizio di attività funebre dall'altra.

L'articolo 6 sancisce il divieto di seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero e l'articolo 7 permette alla regione di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

L'articolo 8 definisce l'attività funebre per la quale si intende lo svolgimento, in forma congiunta,

secondo modalità fissate dalle regioni, delle seguenti tipologie di prestazioni: il disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività in oggetto; la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale; il trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane e la cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

Definisce inoltre i criteri e i requisiti che consentono l'esercizio di attività funebre e conferisce ai comuni il controllo sull'attività di pompe funebri e di trasporto funebre. Introduce l'assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, di obitori, di cimiteri o locali comunali e inoltre vieta al personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre in forma diretta o indiretta.

Gli articoli 10 e 11 dettano i princìpi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri.

L'articolo 12 sancisce che il trasporto funebre obbligatorio consiste nella raccolta della salma sulla pubblica via, da luogo privato o pubblico per ordine dell'autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria e il suo trasferimento all'obitorio.

L'articolo 13 prevede che con decreto ministeriale sono definite le norme in materia di libero trasporto dei feretri.

L'articolo 14 prevede che gli esercenti possono gestire, in apposite sale, previa autorizzazione comunale, «servizi per il commiato». Per tali esercenti viene quindi introdotto il divieto di proporre, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi tenore al fine di ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi. È prevista l'istituzione di sale di commiato nei cimiteri o in locali attigui ai crematori (articolo 15).

L'articolo 16 definisce l'attività della tanatoprassi.

L'articolo 17 prevede che presso il Ministero della salute sia istituita una commissione con il compito di monitorare l'applicazione della legge.

L'articolo 18 definisce una disciplina per i cimiteri per gli animali d'affezione, prevedendo tra l'altro che tali siti cimiteriali possano essere allestiti da soggetti pubblici o privati, con esclusione, in ogni caso, del carattere di demanialità.

L'articolo 19 introduce alcune disposizioni riguardo al monitoraggio delle cause di morte, delle forme di sepoltura e delle pratiche sanitarie.

L'articolo 20 prevede delle agevolazioni fiscali in occasione del funerale e l'articolo 21 consente di avvalersi di una previdenza funeraria attraverso polizza assicurativa per la quale lo Stato garantisce particolari agevolazioni fiscali.

L'articolo 22 definisce le sanzioni per chi contravviene alle disposizioni introdotte.

Gli articoli 9, 23 e 24 sono volti ad adeguare le norme e le disposizioni vigenti attraverso modifiche e abrogazioni delle attuali leggi in materia e a dare piena applicabilità alle nuove norme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e attribuzioni)

1. La presente legge determina i princìpi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.

2. I princìpi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, le ceneri e le ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;

c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei princìpi di cui alle lettere *a)* e *b)*, dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;

d) pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria e, in misura corrispondente, una adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

e) garanzia del rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.

3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolgono tali attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cimiteri,» è soppressa;

b) dopo il quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«I progetti di ampliamento o costruzione di cimiteri e di crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati da norme statali e da quelle che eventualmente la regione abbia stabilito. Ogni comune è tenuto ad adottare un piano cimiteriale valevole per l'intero territorio comunale. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. I requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi stagni sono stabiliti dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di zinco. Si considerano ordinarie le estumulazioni decorsi venti anni dalla prima tumulazione stagna o decorsi dieci da quella aerata.

Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richieda, salvo che nell'originario atto di concessione non risultino espressamente come onere a carico del gestore del cimitero».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alle modifiche del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, per stabilire i requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati. Il regolamento deve comunque prevedere che, nei loculi aerati per i quali siano state adottate soluzioni idonee a neutralizzare gli effetti dei gas e a raccogliere e a neutralizzare i liquidi provenienti dai processi putrefattivi, la cassa di zinco è vietata e quella di legno deve possedere le caratteristiche stabilite dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 337. -- *1*. Le regioni, di intesa con gli enti locali interessati e in conformità al parere del Consiglio delle autonomie locali, predispongono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, piani regionali per individuare gli ambiti territoriali ottimali per i crematori.

2. Gli ambiti territoriali ottimali per i crematori, definiti in base alle cremazioni previste nell'arco di almeno venti anni, tengono conto dei crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.

3. I cimiteri e i crematori possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite, o, limitatamente ai crematori, da operatori pubblici o privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e che si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune e ad operare sotto la vigilanza del comune stesso;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dalla normativa sui servizi pubblici locali. Limitatamente ai crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni sede degli impianti.

4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

5. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

6. La gestione dei servizi cimiteriali realizzata da soggetti pubblici è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea al cimitero. Esulano dai servizi cimiteriali di cui al periodo precedente le operazioni di tumulazione o chiusura del loculo, inumazione, estumulazione, traslazione ed esumazione nelle tombe e nei loculi privati».

Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 338. -- *1*. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire o ampliare intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, questi riportano obbligatoriamente il vincolo di rispetto cimiteriale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è tenuto inoltre, a sue spese, a demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio del comune in caso di inadempienza.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in relazione al diverso impatto igienico-sanitario, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri dall'abitato e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

5. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti dal comma 4.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere

favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché la zona di rispetto, determinata ai sensi del medesimo comma l, non venga a ridursi al di sotto dei 50 metri e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie o di future espansioni previste dal piano cimiteriale.

7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali alloro utilizzo, escluso l'ampliamento. Non sono consentiti cambi di destinazione d'uso che comportano riflessi in termini di notevole aumento della presenza di persone o aumento di rumore oltre i limiti stabiliti dall'apposito piano comunale.

8. La cappella privata familiare costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi *more uxorio*, di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze per la famiglia proprietaria, che si evidenzi da regolare atto pubblico.

9. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle private familiari sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentita l'unità sanitaria locale competente. I progetti riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica e, se prevista l'inumazione di feretri, l'indagine idrogeologica dei suoli. Le sepolture presenti nelle cappelle private familiari devono rispondere ai requisiti prescritti per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle, di norma, non sono aperte al pubblico. Per i sepolcri di particolare interesse storico-architettonico, è ammessa l'apertura al pubblico, previa autorizzazione di almeno uno dei concessionari.

10. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari sono consentiti solo quando esse siano circondate da una zona di rispetto con un raggio minimo di 25 metri dal perimetro della cappella, e sono altresì dotate eventualmente di ossario e cinerario. La zona di rispetto è gravata dal vincolo di inedificabilità e inalienabilità fintanto che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite o se contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri. Venendo meno anche una sola di tali condizioni si determina la scadenza della concessione. È possibile la compravendita dell'area e degli edifici interessati, dopo che sia avvenuta la traslazione dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri, in altro luogo tra quelli consentiti dalla legge e, conseguente, definitiva cessazione della funzione sepolcrale.

11. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 4, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei.

12. È riservata alle regioni e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di fissare limiti o distanze superiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo.

13. Al fine dell'acquisizione dei pareri della competente azienda sanitaria locale, previsti dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, i pareri si ritengono espressi favorevolmente».

Art. 5.

(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 339. -- *1*. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, quali: il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la struttura per il commiato, l'abitazione del defunto fino ad una distanza non superiore a 600 chilometri sul territorio nazionale, ed entro 48 ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto

l'accertamento di morte. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove è avvenuta l'osservazione al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto funebre, intendendosi tale il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'incaricato del trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione, da effettuare con mezzo funebre e con il personale necessario, secondo le normative vigenti in materia d'igiene e sanità pubblica, e con i relativi servizi funebri, di tutela della salute, nonché della sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio. Non costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento è svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria. che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività di pompe funebri o trasporto funebre. La gestione dei servizi mortuario e obitoriale, svolta in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessa alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nella definizione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento, compresa l'eventuale sosta per cerimonie religiose e civili, e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. I comuni devono controllare che nello svolgimento dei trasporti funebri, come pure nelle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Il medico intervenuto per la constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussistano pericoli per l'igiene pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato, la possibilità del trasferimento della salma presso altro comune, nell'eventualità che i familiari o loro delegati, anche soggetti esercenti l'attività di pompe funebri, ne facciano richiesta. Di tale documentazione è data comunicazione, da parte del soggetto esercente l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre incaricato, anche per *telefax* o altra via telematica:

a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune in cui è destinata la salma;

b) all'azienda sanitaria locale competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente.

4. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3. Qualora la constatazione di morte non sia stata effettuata presso il comune in cui è avvenuto il decesso, il comune di destinazione della salma avvisa il medico necroscopo per l'effettuazione dell'accertamento di morte, da inviare tramite fax o altra via telematica al comune in cui è avvenuito il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

5. In caso di pericolo per l'igiene pubblica il trasporto è autorizzato dal medico necroscopo che detta le cautele da osservare.

6. In caso di sospetto di morte dovuta a reato, l'Autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute autorizzano il trasporto all'obitorio. Il trasporto di cadavere, il trasporto di ceneri, di resti mortali e di ossa sono autorizzati dal comune dal quale partono. È compito del comune di partenza avvisare, di preferenza attraverso strumenti telematici, il comune di destinazione o la corrispondente autorità, se all'estero. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'auto funebre impiegata; per i trasporti all'estero tale verifica è effettuata dall'azienda sanitaria locale, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

7. I trasporti di cassette di ossa e di urne cinerarie non hanno controindicazioni igienico-sanitarie e possono essere svolti da chiunque in possesso dell'autorizzazione al singolo trasporto. Il trasporto di

cadavere e di resti mortali da un cimitero ad un altro o al crematorio si esegue, su richiesta dei familiari ai soggetti abilitati, adottando le misure necessarie al decoro ed alla salute pubblica.

8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato. I proprietari e gli esercenti del trasporto funebre, dell'attività di pompe funebri e della trattazione dei funerali, nonchè il personale addetto a tali attività, devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.

9. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro».

Art. 6.

(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 340. -- *1*. È vietato seppellire cadaveri od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private e familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere e delle ossa umane».

Art. 7.

(Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Art. 341. -- *1*. La regione ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avviene con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia».

Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 341-bis *del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 341-*bis*. -- *1*. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività medesima, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma e di cadavere di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 339, di ceneri e di ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a imprese in possesso di apposita autorizzazione, valevole per l'intero territorio nazionale, rilasciata dal comune in cui ha sede commerciale principale l'impresa, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti dalla legislazione regionale in materia, purché siano soddisfatti gli *standard* qualitativi e quantitativi minimi stabiliti per il territorio nazionale e in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

a) l'attività di pompe funebri deve essere svolta nel rispetto delle norme del settore funerario, tra le quali rientra la normativa UNI EN 15017:2006, garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica, nonché il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) le imprese che esercitano l'attività di pompe funebri devono disporre in maniera permanente e continuativa attraverso l'utilizzo di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui la disponibilità:

1) di almeno un carro funebre e di un'autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;

3) di personale stabilmente occupato, con minimo di tre addetti, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e del mercato del lavoro nonché in possesso di requisiti formativi definiti dalle regioni in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) di un responsabile della conduzione dell'attività di pompe funebri, con il ruolo di direttore tecnico, in aggiunta al personale di cui al numero 3), che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi specifici definiti dalle regioni. Il direttore tecnico dell'impresa di pompe funebri svolge le funzioni direttive dell'impresa; assolve alle funzioni di organizzazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature; mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa; coordina il personale; dispone di autonomia organizzativa e gestionale, di potestà discrezionale nell'espletamento dell'attività di impresa; assicura il rispetto delle norme in materia di assunzioni, di assicurazioni sociali obbligatorie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro necessario per l'esercizio dell'impresa, assumendone le relative responsabilità. Quando le funzioni di direttore tecnico non siano svolte dall'imprenditore titolare dell'autorizzazione, trovano applicazione gli articoli 2203 e seguenti del codice civile;

5) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ogni sede, di un ulteriore incaricato alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, in possesso dei requisiti formativi previsti al numero 4). Il responsabile commerciale mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa, con titolarità nella negoziazione degli affari della stessa assumendone le relative responsabilità;

6) il personale, gli operatori funebri o i necrofori, da impiegare in ciascun servizio funebre, devono essere in numero pari o superiore al numero stabilito nel piano adottato da ciascuna impresa per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nel lavoro, e devono essere in possesso del contratto e dei requisiti formativi previsti al numero 3);

c) i requisiti di cui alla lettera *b)*, numeri 1) e 3), si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, l'espletamento dell'attività funebre con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre stessa o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare l'incassamento, il trasporto della salma, la sigillatura del feretro. Il trasporto del cadavere con il personale e con i mezzi necessari sono espletati unitariamente e direttamente dall'altro soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre o di trasporti funebri nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro;

d) i soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altri esercenti con contratto di cui alla lettera *c)* devono possedere regolare certificazione rilasciata da organi preposti dalla regione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, in base al criterio di proporzionalità tra il numero dei contratti sottoscritti e i requisiti posseduti stabiliti dalle regioni medesime in funzione delle realtà operative e commerciali regionali

con un minimo di otto addetti necrofori e due auto funebri. Analoghe verifiche in ordine ai criteri di proporzionalità tra i requisiti posseduti e l'attività svolta devono essere effettuate anche nei casi di attivazione di processi di integrazione aziendali, quali consorzi o società consortili. È altresì previsto il possesso di regolare certificazione di qualità.

3. I comuni verificano annualmente e vigilano sulla permanenza dei requisiti di tutti i soggetti di cui al presente articolo.

4. È vietata l'intermediazione nell'esercizio dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione degli aventi diritto e non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

5. Il comune vigila e controlla l'attività di pompe funebri e di trasporto funebre e, in particolare, assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Le regioni adottano le disposizioni occorrenti per l'attivazione del presente articolo entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività funebre, nonché l'attività marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

7. Ogni violazione deve essere tempestivamente segnalata al comune per la irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 344.

8. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie non può svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre in forma diretta o indiretta; tale personale assume un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agisce con diligenza professionale specifica; in particolare è fatto divieto di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto; accettare eventuali compensi o regalie; svolgere alcuna opera di propaganda e di commercio.

9. Chi è proprietario, in tutto o in parte, chi ha poteri di responsabilità e chi tratta affari in un esercizio di attività di pompe funebri o di trasporto funebre, chi opera all'interno di obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e private, deve possedere gli stessi requisiti di moralità per l'assunzione del pubblico impiego.

10. Presso ciascuna regione è istituito un elenco delle imprese autorizzate dai comuni. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

11. Nell'esercizio dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di esercitare ulteriormente l'attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività stessa.

12. Ogni esercente l'attività funebre è tenuto ad implementare il sistema di gestione, organizzazione e controllo secondo le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e della associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie)

1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, la polizia mortuaria» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente testo unico i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Con i regolamenti di cui al secondo comma, sono stabiliti gli importi delle sanzioni applicabili in casi di violazione, che non possono essere inferiori a 750 euro, né superiori a 9.000 euro. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'ente locale, il comune applica una sanzione da 3.000 euro a 9.000 euro».

Art. 10.

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130)

1. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Princìpi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri). 1* -- Le regioni disciplinano la cremazione e il trattamento delle ceneri sulla base dei seguenti princìpi fondamentali:

a) il forno crematorio consegna l'urna al coniuge, al convivente, ad altro familiare avente diritto o suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, i quali, nel rispetto della volontà del defunto possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna ad un familiare o se del caso al convivente *more uxorio*. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, ai sensi della lettera *l)*. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto sottoscrivendo apposito verbale di custodia. Possono altresì disporre la trasformazione delle ceneri e la dispersione delle ceneri;

b) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private;

c) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano le apposite aree cimiteriali. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) la dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

2) in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa;

3) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

4) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

e) la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

f) la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente;

g) in caso di affidamento personale, l'ufficio comunale competente annota nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi della lettera *a)* del presente comma e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento

dell'urna è tenuto a conferirla, per la conservazione, presso un cimitero di sua scelta, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario è tenuto a comunicarlo al comune di partenza e di destinazione per le necessarie registrazioni. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione;

h) nel caso di trasformazione delle ceneri l'affidatario deve inoltre adottare le necessarie cautele atte a scongiurare i rischi di profanazione o di sottrazione dell'esito trasformativo;

i) l'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa;

l) al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma;

m) il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a misure precauzionali igieniche e in generale non necessita di apposita autorizzazione; ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da dichiarazione effettuata dall'affidatario e dalla dichiarazione di affido o di dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da impresa di pompe funebri o da qualsiasi altro vettore. Nei casi particolari, quali il trasferimento dell'urna cineraria dal cimitero ove è deposta, o il suo trasferimento all'estero su richiesta del comune di destinazione, o altre circostanze, su richiesta degli interessati, il comune dove si trova l'urna rilascia l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e nella lingua del Paese di destinazione. L'autorizzazione deve recare le generalità del *de cuius*, la data di morte e quella di cremazione. Per il trasferimento di esiti trasformativi non occorre documentazione che autorizzi la libera circolazione».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. - *(Manifestazione di volontà del defunto) -- 1*. L'autorizzazione alla cremazione spetta al competente ufficio del comune di decesso che la rilascia dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal suo convivente attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria e di qualsiasi altra espressione scritta di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata al comune di decesso o di ultima residenza del defunto o di residenza del coniuge o parente. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata a comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, questi l'inoltra all'ufficiale dello stato civile competente;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, del rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera *b)*, a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e

la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzate dal competente ufficio del comune di decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Le competenze assegnate all'ufficiale dello stato civile in materia di dispersione e di affidamento personale delle ceneri sono attribuite al competente ufficio del comune.

5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*. La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

6. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata nel caso di affidamento per volontà degli aventi titolo solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione va tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento.

Art. 3-*ter*. - *(Adempimenti del medico necroscopo) -- 1*. Il medico necroscopo, in caso di cremazione, è obbligato a raccogliere dal cadavere, e a conservare per un periodo minimo di cinque anni, campioni di liquidi biologici e annessi cutanei, laddove siano necessarie eventuali indagini per causa di giustizia.

Art. 3-*quater*. - *(Sanzioni amministrative) -- 1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui la dispersione delle ceneri con modalità diverse da quelle previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 3-*quinques*. - *(Garanzie) -- 1*. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

2. L'urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna che successivamente è sigillata.

3. Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

4. È d'obbligo la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi elettroalimentate. Detta rimozione è possibile sia eseguita da infermiere specializzato o da esercente professione sanitaria».

3. Dopo l'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 8-*bis* - *(Cellette cinerarie e ossarie). -- 1*. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché dell'intero manufatto che le contiene».

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 2011, n. 130, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui al suddetto articolo 3 si applicano alle regioni inadempienti.

Art. 11.

(Termini per l'attuazione delle norme in materia di crematori)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti ed agli ambienti tecnologici.

Art. 12.

(Trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre obbligatorio consiste nella raccolta della salma sulla pubblica via, da luogo

privato o pubblico per ordine dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria e il suo trasferimento all'obitorio. Il trasporto funebre obbligatorio è a carico del comune nel cui territorio si raccoglie la salma. È altresì obbligatoria per il comune l'esecuzione dei trasporti di cadaveri per persone sole e per persone in stato di indigenza. Tale servizio è svolto nelle forme stabilite dal comune e direttamente, attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o ancora con affidamento nei modi consentiti dalla legge, a esercenti l'attività di pompe funebri. Il comune può altresì affidare il servizio, mantenendone la titolarità, a rotazione agli esercenti l'attività funebre operanti sul proprio territorio, con specifica convenzione che regola il rapporto.

2. Ogni altro trasporto funebre di salma o cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un esercente l'attività funebre regolarmente autorizzato.

Art. 13.

(Libero trasporto dei feretri)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione.

Art. 14.

(Case funerarie)

1. Previa autorizzazione comunale in conformità alla pianificazione concernente le attività produttive e di servizio e agli strumenti urbanistici, possono essere istituite e gestite da esercenti l'attività funebre, in apposite sale, case funerarie dove gestire propri servizi per il commiato e, se attrezzate in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, è possibile effettuare l'osservazione della salma. Le case funerarie non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture istituzionali.

2. Presso le case funerarie, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.

3. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti esercenti l'attività funebre, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di pari dignità. Nelle case funerarie i servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.

4. I soggetti esercenti le case funerarie con servizi del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, né essere proprietari o gestori di strutture sanitarie, di ricovero e cura.

5. Il comune regolamenta l'attività di cui al presente articolo, secondo princìpi uniformi definibili dalla presente legge, eventualmente integrati con le disposizioni adottate dalle regioni in applicazione della medesima legge.

6. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi feretri chiusi destinati ad inumazione, tumulazione o cremazione.

7. Le case funerarie con i servizi del commiato, se attrezzate per l'osservazione della salma, possono prevedere l'esercizio dell'attività di imbalsamazione e tanatoprassi, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3.

Art. 15.

(Sale del commiato)

1. Nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati è possibile l'istituzione di sale del commiato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato alla presenza del feretro chiuso. Tali attività rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o

esercente l'attività funebre.

Art. 16.

(Tanatoprassi e tanatoprattore)

1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.

2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:

a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;

b) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;

c) metodiche e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

d) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudicano la salute del tanatoprattore.

Art. 17.

(Monitoraggio del settore)

1. È istituita presso il Ministero della salute una Commissione con il compito di monitorare la regolare applicazione della presente legge e i relativi controlli su base regionale e comunale, e di promuovere processi formativi e professionali degli addetti alle attività funebri e cimiteriali pubblici e privati. La Commissione è composta dai rappresentanti delle principali organizzazioni di categoria degli imprenditori e degli operatori del settore funerario, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono disciplinati i criteri per la nomina dei componenti e per il funzionamento della Commissione. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compresi, emolumenti indennità, o comunque denominati.

Art. 18.

(Cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.

2. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici

provvedimenti in materia.

Art. 19.

(Monitoraggio delle cause di morte, delle forme di sepoltura e delle pratiche funerarie)

1. Per garantire omogeneità di raccolta e trattamento dei dati sul territorio nazionale delle cause di morte:

a) la denuncia della causa di morte deve essere effettuata con apposita scheda predisposta dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con l'ANCI; entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate apposite disposizioni dal Ministero della salute, sentito il garante per la protezione dei dati personali, che consentano che il trattamento dei dati contenuti nella scheda di denuncia della causa di morte avvenga nel pieno rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche facendo in modo che eventuali soggetti diversi dall'interessato non possano accedere ai dati sensibili;

b) il medico che ha compilato la scheda sulla causa di morte ed il certificato di accertamento necroscopico di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, provvede a farli pervenire con tempestività, anche a mezzo fax o per via telematica, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il decesso; quest'ultimo è tenuto alla trasmissione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente;

c) il trattamento delle informazioni statistiche sulla causa di morte è curato dall'ISTAT, che si avvale dei comuni e delle aziende sanitarie locali per la raccolta e trasmissione con periodicità mensile dei relativi dati;

d) ogni azienda sanitaria locale registra cronologicamente, con procedure informatiche, per ogni comune incluso nel suo territorio, l'elenco dei deceduti di ogni anno e la relativa causa di morte;

e) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, la regione individua quella competente alla tenuta dell'elenco di cui alla lettera *d)*;

f) l'elenco è assoggettato ai vincoli di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) qualora il deceduto sia residente in comune ricompreso in una azienda sanitaria locale diversa da quella in cui è avvenuto il decesso, l'azienda sanitaria locale che riceve la scheda trasmette copia della stessa, entro trenta giorni, all'azienda sanitaria locale di residenza del deceduto;

h) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella azienda sanitaria locale individuata dalla regione ai sensi della lettera *e)*;

i) eventuali correzioni o modifiche delle schede di cui alla lettera *a)* a seguito di riscontri diagnostici, autopsia o altre informazioni utili reperite successivamente, sono trasmesse tempestivamente con la medesima procedura e con l'indicazione in chiaro che trattasi di una seconda scheda.

2. Per garantire il monitoraggio delle forme di sepoltura e della cremazione, decorsi due anni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, il comune trasmette all'ISTAT il quadro riepilogativo annuale delle sepolture e delle cremazioni, secondo il modello stabilito dal Ministero della salute con l'ISTAT e l'ANCI e l'associazione di settore dei comuni e aziende da questi partecipate per la gestione dei servizi pubblici cimiteriali. I dati così raccolti ed elaborati per regione e comune sono diffusi a cura dell'ISTAT con cadenza annuale.

3. I comuni trasmettono ogni mese, anche telematicamente, all'Agenzia delle entrate territorialmente competente uno o più prospetti delle autorizzazioni rilasciate concernenti l'inumazione, la tumulazione, la cremazione ed il trasporto di salme, cadaveri, ossa umane, urne cinerarie, resti mortali, indicanti il soggetto a cui sono stati rilasciati e che ha eseguito le suddette attività; analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera. Il contenuto del prospetto e le modalità e termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con l'ANCI e con l'associazione nazionale dei servizi pubblici locali rappresentativa di settore.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali in occasione del funerale e modifica del regime IVA in campo funerario)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *d)*, relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: «spese funebri» sono sostituite dalle seguenti: «spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre», e le parole: «a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «ai due terzi degli importi pagati fino ad un totale di 7.500 euro».

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 27) è abrogato.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-*vicies)* Prestazioni di servizi funebri, necroscopici, cimiteriali, per la cremazione e delle forniture di beni ad essi connessi nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».

4. La detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è applicabile anche alle categorie di interventi effettuate dal proprietario o dal concessionario di tomba o sepoltura cimiteriale in genere, per lavori di manutenzione e ristrutturazione della stessa, ivi comprese le eventuali operazioni cimiteriali necessarie.

Art. 21.

(Previdenza funeraria)

1. Per previdenza funeraria si intende la fornitura di servizi e prodotti inerenti all'attività funebre da parte di un esercente l'attività funebre stessa individuato in vita dal defunto o da un familiare, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa presso una società assicurativa di previdenza funeraria.

2. La società assicuratrice verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state prestate nei tempi e nei modi prefissati.

3. I premi corrisposti alla società assicuratrice per la previdenza funeraria sono deducibili nella misura massima pari a 5.000 euro, rivalutabili, a partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in funzione del tasso di inflazione reale.

Art. 22.

(Sanzioni)

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti il trasporto di salma o di cadavere, di ceneri o di resti mortali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 9.000 euro e, se si tratti di incaricato del trasporto, la sanzione amministrativa pecuniaria è duplicata, sia nel minimo che nel massimo.

2. Per le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 341-*bis* del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come introdotto dall'articolo 8 della presente legge, l'accertamento della prima infrazione produce una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. La seconda infrazione accertata nell'arco di un triennio comporta la sospensione all'esercizio dell'attività funebre per un periodo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi, periodi determinati ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, dal comune dove ha sede l'impresa. Laddove il medesimo soggetto incorra in più di due infrazioni nell'arco di un quinquennio, l'autorizzazione all'esercizio all'attività funebre è revocata in via definitiva.

Art. 23.

(Applicabilità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad esclusione di quelle transitorie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le autorizzazioni al commercio e quelle di agenzia d'affari rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge per operare come impresa di pompe funebri sono convertite dal comune al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre. Ove non ritirate cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le autorizzazioni all'esercizio di attività funebri, comunque denominate, rilasciate in forza di leggi regionali emanate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge permangono nella loro validità, purché i requisiti operativi siano almeno pari a quelli fissati in sede nazionale. Qualora presentino requisiti inferiori cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* o al momento della loro sostituzione con nuova autorizzazione adeguata alle disposizioni della presente legge nonché di quelle regionali di sua attuazione.

Art. 24.

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 342 e 343 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) gli articoli 30, 31, 75, 77, 78, comma 1, 80, comma 5, e 105 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

c) gli articoli 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 aprile agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le modifiche necessarie conseguenti all'entrata in vigore della presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 447
XVII Legislatura

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

---

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente	
N. 338 (pom.) 19 aprile 2016	Congiunzione di S. 1611
N. 365 (pom.) 14 luglio 2016	
N. 370 (pom.) 27 luglio 2016	
N. 372 (ant.) 3 agosto 2016	Congiunzione di S. 2492 Adottato testo base T.U. della relatrice. Testo unificato allegato al resoconto
N. 378 (pom.) 15 settembre 2016	
N. 379 (pom.) 20 settembre 2016	(rinvio dell'esame)
N. 385 (pom.) 28 settembre 2016	

N. 386 (ant.) 29 settembre 2016	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 27 ottobre 2016 alle ore 14:00
N. 387 (pom.) 4 ottobre 2016	
N. 392 (pom.) 12 ottobre 2016	

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 393 (ant.) 13 ottobre 2016	Discusso congiuntamente: S.1611, S.2492

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

N. 398 (nott.) 26 ottobre 2016	Discusso congiuntamente: S.1611, S.2492 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 15 novembre 2016 alle ore 18:00
N. 400 (pom.) 8 novembre 2016	
N. 404 (pom.) 22 novembre 2016	Testo degli emendamenti allegato al resoconto

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 498 (pom.) 10 ottobre 2017	Discusso congiuntamente: S.1611, S.2492

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

N. 499 (pom.) 11 ottobre 2017	Discusso congiuntamente: S.1611, S.2492 Allegato al resoconto testo emendamento

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 338 (pom.) del 19/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 19 APRILE 2016
338ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI
indi del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***
(154) ***Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione***
(693) ***MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265***
(725) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie***
(818) ***Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251***
(829) ***BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie***
(833) ***D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La PRESIDENTE(*PD*) comunica di aver presentato, nella propria qualità di relatrice, l'emendamento 4.100 (pubblicato in allegato), con il quale si introducono alcune modificazioni alla disciplina delle elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine degli psicologi: la finalità della proposta emendativa in questione è quella di risolvere alcuni problemi emersi nel corso dell'istruttoria (mancanza di contemporaneità nello svolgimento delle elezioni, eccessiva rigidità dei *quorum* attualmente previsti), in armonia con la disciplina del procedimento elettorale introdotta per le altre professioni sanitarie.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 17 della giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1534) ***Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti* post mortem *a fini di studio e di ricerca scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(444) ***Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo* post-mortem *e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

(493) ***DE POLI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo* post mortem *e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***

(678) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano* post mortem *a fini di studio e di ricerca scientifica***

- **e petizione n. 788 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1534, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 444, 493 e 678 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

La PRESIDENTE, in ragione dell'identità di materia trattata, propone di congiungere al disegno di legge 1534 gli Atti del Senato nn. 444 (Rizzotti), 493 (De Poli) e 678 (D'Ambrosio Lettieri e altri), con l'intesa che il disegno di legge n. 1534 - già approvato dalla Camera e a cui sono stati riferiti gli emendamenti in precedenza presentati - costituirà il testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Propone, altresì, di congiungere al disegno di legge 1534 la petizione n. 788, con la quale il presentatore ha richiesto un intervento legislativo in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1611, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 447 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

La PRESIDENTE, in ragione dell'identità di materia trattata, propone di congiungere al disegno di legge 1611 l'Atto Senato n. 447 (Rizzotti), dando quest'ultimo per illustrato.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE sottolinea che sarà la relatrice Maturani, a tempo debito, a proporre alla Commissione un testo da adottare come base per il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La Presidente dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) ***BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***

(1648) ***ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della***

responsabilità professionale medica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nel corso della passata settimana si è concluso il ciclo di audizioni informali funzionale all'istruttoria legislativa, propone di fissare sin da ora - alle ore 18 di mercoledì 4 maggio 2016 - il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, la Presidente propone di rinviare alla seduta di domani l'avvio della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4) ***Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BIANCO (*PD*) si sofferma anzitutto su alcuni aspetti del quadro economico-finanziario, quale risultante dal Documento in esame, evidenziando che la scelta fondamentale di politica economica adottata dal Governo è quella di rimodulare entro un arco temporale più ampio il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, così da evitare manovre restrittive che pregiudicherebbero l'incipiente ripresa economica. Sottolinea, quali aspetti positivi, il *trend* di diminuzione degli interessi sul debito pubblico e la previsione di un cospicuo avanzo primario per il 2016, pari all'1,7 % del PIL.
Passa quindi a trattare delle parti del Documento attinenti a profili di più stretto interesse della Commissione.
Ricorda che, con l'Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, che in origine era fissato in 112 miliardi per il 2015 e in 115,4 miliardi per il 2016, è stato ridotto a seguito della definizione del contributo del settore sanitario nell'ambito della complessiva manovra a carico delle regioni prevista dalla legge di stabilità per il 2015: il livello di

finanziamento del Servizio sanitario nazionale è stato rideterminato in 109,7 miliardi per il 2015 e in 113,1 miliardi per il 2016. Successivamente, la legge di stabilità 2016 ha rideterminato il finanziamento in questione, fissandolo in 111 miliardi per il 2016, un livello sì superiore rispetto al 2015, ma inferiore a quanto programmato.

Segnala che, in attuazione del Patto per la salute 2014-2016, circa 800 milioni del finanziamento sanitario sono condizionati all'adozione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), che saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Passando ad esaminare le principali componenti della spesa sanitaria, rileva che la spesa per i redditi da lavoro dipendente, in base ai dati a consuntivo 2015, è pari a 35.158 milioni, in riduzione dello 0,8 per cento rispetto al 2014; in base alle previsioni per l'anno 2016, tale tipologia di spesa sarà pari a 35.375 milioni. Sottolinea che per tale voce di spesa si prospetta dunque, peraltro a livello di mera previsione, un aumento molto lieve, tale da non costituire un ristoro sostanziale rispetto all'andamento decrescente registrato nel passato.

Riguardo alla spesa per consumi intermedi, osserva che essa, in base ai dati a consuntivo 2015, è in crescita del 5,2 per cento rispetto al 2014, essendo pari a 30.969 milioni; in base alle previsioni per l'anno 2016, tale componente della spesa sanitaria si attesterà ad un livello di 31.543 milioni.

Quanto alla spesa per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market*, rileva che essa, in base ai dati a consuntivo 2015, è pari a 39.744 milioni e fa registrare una diminuzione dello 0,5 per cento rispetto al 2014; in base alle previsioni per l'anno 2016, tale componente della spesa sanitaria raggiungerà un livello pari a 39.903 milioni, crescendo quindi in misura modesta.

Dall'andamento delle singole componenti della spesa sanitaria, ritiene si evinca che i redditi da lavoro dipendente hanno dato enormi contributi al risanamento della finanza pubblica, e reputa opportuno riflettere sulla sostenibilità di tale tendenza. Sottolinea, in particolare, che le restrizioni imposte ai fondi aziendali incentivanti, da parte delle manovre che si sono succedute, sono particolarmente problematiche ed appaiono in controtendenza rispetto alle linee generali della politica economica nel settore della contrattazione, che sembrano voler annettere un ruolo di crescente importanza al livello aziendale.

Esprime preoccupazione per la dinamica della spesa sanitaria nel periodo 2016-2019: in rapporto al PIL, si prospetta un andamento in costante riduzione, fino a giungere al 6,5 per cento nel 2019, valore talmente esiguo da rendere l'Italia un *unicum* nel panorama europeo.

In relazione agli interventi *in itinere* citati dal Documento, manifesta apprezzamento per il previsto completamento dell'attivazione del fascicolo sanitario elettronico, e per l'implementazione del Codice unico nazionale dell'assistito, ma si rammarica per la mancata menzione del disegno di legge n. 1324 (d'iniziativa governativa), che reca una serie di disposizioni volte all'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale, tra le quali il riordino delle professioni sanitarie.

Il senatore SCAVONE (*AL-A (MpA)*) nota che, in cifra assoluta, per la spesa sanitaria è previsto un costante aumento nel triennio 2017-2019, sino a giungere a 118.505 milioni di euro nell'ultimo anno del periodo considerato. Ritiene, tuttavia, che tale andamento sia solo apparentemente tranquillizzante: in primo luogo, le previsioni del DEF sono spesso state disattese dal Governo in sede di stesura della legge di stabilità; in secondo luogo, la dinamica della spesa sanitaria, espressa in rapporto al PIL, risulta in costante decrescita, sino a giungere al valore stimato per il 2019, pari al 6,5 per cento, valore che probabilmente porrebbe in crisi la sostenibilità del sistema.

Segnala che molti degli interventi per il contenimento della spesa sanitaria e per l'ammodernamento del sistema posti in essere nel corso degli ultimi anni si sono rivelati, in concreto, inidonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati: tra essi, cita in particolare le misure concernenti il monitoraggio della spesa e quelle sui piani di rientro cui assoggettare le aziende sanitarie e gli altri enti sanitari in condizione di criticità finanziaria, così come le sin qui inconcludenti attività di

implementazione del fascicolo sanitario elettronico.

In conclusione, esprime particolare preoccupazione per la costante penalizzazione del personale sanitario, desumibile dalla dinamica della spesa per i redditi da lavoro dipendente nel settore, e rimarca che ad essere in realtà fuori controllo è l'andamento della spesa sanitaria per la fornitura di protesi ed altri ausili all'utenza, che ritiene sia all'origine dei recenti rilievi dell'Autorità nazionale anticorruzione, peraltro espressi in termini, a suo avviso, discutibili.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi lo scorso 7 aprile e lo scorso 13 aprile, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: della Società italiana di urologia, dell'Associazione Responsabilitasanitaria, dell'Istituto Superiore di sanità e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1324

4.100

LA RELATRICE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "Le elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.";

b) sostituire il comma 11 con il seguente: "Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno il quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore

al decimo degli iscritti.";

c) il comma 12 è abrogato.».

1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 365 (pom.) del 14/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2016
365ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

La relatrice MATURANI (*PD*) ricorda come successivamente alla presentazione dell'Atto Senato n. 1611, d'iniziativa del senatore Vaccari, si sia svolto un ciclo di audizioni che hanno consentito alla Commissione di raccogliere informazioni particolarmente significative sulle maggiori problematicità del settore. Fa presente altresì come nello scorso mese di aprile sia stato congiunto al citato disegno di legge n. 1611 l'Atto Senato n. 447, d'iniziativa della senatrice Rizzotti. Preannuncia pertanto che intende procedere d'intesa con la senatrice Rizzotti al fine di predisporre un testo base unificato su cui successivamente i membri della Commissione potranno più proficuamente intervenire.

Il senatore GAETTI (*M5S*), facendo presente che il provvedimento in esame riguarda un tema di grande interesse, preannuncia un proprio intervento in una prossima seduta.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) concorda con quanto proposto dalla Relatrice, dichiarando la propria disponibilità per la predisposizione di una bozza di testo base da sottoporre alla Commissione nelle prossime settimane.

La PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto, in attesa della presentazione da parte della Relatrice di un testo unificato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 370 (pom.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
370ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC), il dottor Vincenzo Pomo, coordinatore, accompagnato dal dottor Michele De Giacomo, responsabile della segreteria tecnica.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02969, della senatrice Dirindin ed altri, sulla sicurezza delle infrastrutture critiche in campo sanitario in Italia.
In merito ai quesiti posti dall?interrogazione in esame, il Sottosegretario evidenzia come la sicurezza informatica di un?organizzazione rappresenti oggi senza dubbio uno degli aspetti più critici nell?uso delle tecnologie ICT, soprattutto da quando la diffusione delle reti e di Internet ha permesso lo sviluppo di un vero e propria rete tecnologica globale, con tutti i vantaggi e i rischi connessi. Ricorda come il Ministero della salute, in considerazione della delicatezza dei dati che istituzionalmente gestisce, sia da sempre estremamente attivo nel settore della sicurezza informatica e nella adozione di *policy* e contromisure finalizzate a fronteggiare le minacce derivanti da *hacker* e criminali informatici. In particolare, l?accesso alla rete pubblica dei sistemi informativi del Ministero è veicolato attraverso il Sistema Pubblico di connettività (SPC), la cui architettura prevede un?organizzazione articolata per la sicurezza, nella quale le strutture operanti in ciascun dominio (corrispondente a una pubblica Amministrazione) sono interconnesse e coordinate in modo tale da costituire virtualmente un?unica struttura operativa, con conseguenti benefici, visto il numero chiuso dei partecipanti, in termini di

sicurezza ed affidabilità. Il Sottosegretario indica, quale ulteriore misura a livello organizzativo, l'istituzione da tempo già presso il Ministero della salute dell?Unità locale di sicurezza (ULS) deputata alla prevenzione e gestione degli incidenti informatici attraverso le interazioni con una serie di soggetti coinvolti, tra cui CERT-PA e il SOC (*Security Operation Center*) dei fornitori di accesso alla rete federata SPC (Soc. Wind). Da un punto di vista tecnico, sono state adottate diverse soluzioni per la protezione della rete ministeriale e dei dati gestiti, attraverso un approccio, ove possibile, di tipo preventivo e comunicativo verso gli utenti. Riguardo, invece, agli aspetti legati alla sicurezza delle soluzioni ICT adottate dalle strutture sanitarie, il sottosegretario fa presente che le Regioni e le Province autonome decidono in modo autonomo *policy* e soluzioni tecniche ICT nei propri ambiti territoriali. Pertanto, pur riconoscendo l?estrema importanza in materia di protezione delle infrastrutture critiche e le conseguenze che un *cyber* attacco può determinare nel settore sanitario, il Ministero della salute, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, si sta attivando per sensibilizzare le Regioni e le Province autonome in tal senso, senza, però, in ragione di quanto detto, poter entrare nel merito tecnico/decisionale. A tal proposito, il Sottosegretario rende noto che il Ministero della salute ha incluso tra gli interventi del Patto per la sanità digitale (oggetto di Intesa stipulata lo scorso 7 luglio) sia la necessità di eseguire una rilevazione finalizzata a conoscere l'attuale situazione della sicurezza ICT nelle strutture sanitarie, sia la definizione di strategie e linee guida da adottare per elevare gli attuali livelli di sicurezza informatica nell?ambito del Servizio sanitario nazionale. Concluse le considerazioni di competenza del Ministero della salute, il Sottosegretario ritiene doveroso informare la Commissione anche del contributo ricevuto in proposito dal Ministero dell?interno. In particolare, il Sottosegretario riferisce che il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato è impegnata, principalmente attraverso le attività del CNAIPIC (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche) - struttura normativamente individuata per la tutela e la protezione delle infrastrutture critiche nazionali - nel monitoraggio attivo della rete informatica, finalizzato alla individuazione di attacchi rivolti anche verso i sistemi delle aziende operanti nell?ambito della Sanità nazionale. L?attività svolta ha portato, in talune circostanze, a realizzare un'efficace prevenzione degli attacchi, e ad individuare precocemente le azioni criminali limitandone gli effetti e le conseguenze negative in termini di fuoriuscita di dati sensibili. In conclusione, il Sottosegretario aggiunge che a livello nazionale è, inoltre, in atto un progetto di tutela specifica, che prevede anche la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d?intesa tra le strutture compartimentali della specialità e quelle sanitarie presenti nelle Regioni e nelle Province autonome di riferimento. Ciò tenuto conto della esclusiva competenza regionale in materia. Il dispositivo assicura così un dedicato servizio di sicurezza informatica finalizzato alla protezione delle strutture presenti sul territorio, fornendo un diretto riferimento territoriale delle aziende sanitarie nei Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni. Il progetto consente di elevare così il livello di sicurezza informatica di tali strutture sensibili, anche in relazione allo sviluppo della minaccia cibernetica di matrice comune e terroristica.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), nel ringraziare il Sottosegretario per lo sforzo fatto, si dichiara solo parzialmente soddisfatta. Ritiene infatti necessaria un'opera più incisiva per garantire la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche, che non può essere messa a rischio per ostacoli relativi al riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde all'interrogazione n. 3-02584 del senatore Mandelli ed altri, concernente iniziative contro il fenomeno della resistenza batterica agli antibiotici. In merito ai quesiti posti dall?interrogazione in esame, il Sottosegretario rappresenta che in concomitanza con la Settimana mondiale di sensibilizzazione all'uso responsabile degli antibiotici (16-22 novembre 2015) - promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) - e con la Giornata europea degli antibiotici (18 novembre 2015) - promossa dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie

(ECDC) -, il Ministero della salute, tramite l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ha rilanciato la campagna di comunicazione sul corretto uso di questa importante classe di farmaci. "Senza regole gli Antibiotici non funzionano" è il titolo dell'iniziativa che mira a sensibilizzare cittadini ed operatori sanitari ad un utilizzo prudente e razionale degli antibiotici e a diffondere una maggiore consapevolezza sul crescente fenomeno dell'antibiotico-resistenza. Secondo il Sottosegretario è sufficiente seguire poche, ma fondamentali regole per far sì che gli antibiotici costituiscano una risorsa efficace per la tutela della salute pubblica e soprattutto perché continuino ad esserlo anche in un prossimo futuro. Tra i consigli suggeriti dalla campagna (quali prendere gli antibiotici solo quando necessario e dietro prescrizione del proprio medico, non assumere antibiotici per curare infezioni virali, influenza e raffreddori, seguire sempre scrupolosamente dosi e tempi della terapia per non inficiarne gli effetti) vi sono semplici indicazioni che possono fare la differenza. Un utilizzo improprio, infatti, può favorire lo sviluppo di batteri resistenti alle cure e mettere a rischio la salute della collettività. Il Sottosegretario riferisce che un piano d'azione globale, per affrontare il crescente problema della resistenza agli antibiotici e ad altri farmaci antimicrobici, è stato approvato dall'OMS durante la 68° Assemblea mondiale della sanità. In particolare, entro il primo semestre 2017 sarà sviluppato un Piano nazionale per combattere la microbico-resistenza (AMR), basato sull'approccio *One-Health* ed in accordo con gli obiettivi strategici del *WHO-Global Action Plan*. Tale piano si propone di fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell'AMR a livello nazionale, regionale e locale. Facendo seguito alle esperienze internazionali ed ai documenti di indirizzo esistenti sia dell'Unione europea che dell'OMS, si è scelto l'approccio multisettoriale. Questa visione prevede l'integrazione di tutti i settori interessati e, quindi, quello umano, veterinario, alimentare ed ambientale. Il piano identifica alcune aree di azione (sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni da microrganismi resistenti, uso appropriato degli antimicrobici, formazione degli operatori sanitari, informazione/educazione della popolazione, ricerca e sviluppo), i relativi obiettivi, le azioni a livello centrale e regionale da intraprendere e gli indicatori di processo ed esito per il monitoraggio**.** Da un confronto con i dati del precedente Rapporto OsMed, il Sottosegretario evidenzia come tutti i tassi d?inappropriatezza d'uso degli antibiotici siano in calo, in particolare l'impiego improprio di antibiotici per le affezioni virali delle vie respiratorie è risultato in calo dal 41,0 per cento del 2014 al 37,1 per cento del 2015. Tutti gli usi inappropriati degli antibiotici per le infezioni delle vie respiratorie sono stati registrati in maggioranza al Sud e nelle isole, nella popolazione femminile e negli individui di età avanzata. La quota d'impiego inappropriato di fluorochinoloni in terapia di prima linea per la cistite non complicata, è stata pari al 41,0 per cento delle donne con età inferiore ai 65 anni, con lievi differenze geografiche (Centro 42,2 per cento, Sud 41,3 per cento e Nord 40,2 per cento), con una diminuzione della quota di inappropriatezza dal 42,3 per cento del 2014 al 41,0 per cento del 2015. Secondo il Sottosegretario, negli ultimi anni i consumi e la spesa hanno subito una leggera flessione e questo induce a ritenere che la modifica di comportamenti non corretti possa passare anche attraverso iniziative di comunicazione come quelle che l'AIFA ormai realizza a livello nazionale da alcuni anni. Il Sottosegretario riferisce che per sostenere gli sforzi nazionali per la riduzione della resistenza antimicrobica, il NICE -*National Institute for Health and Care Excellence* - sta sviluppando due linee guida. La prima si focalizza principalmente su questioni relative alla sicurezza e all'efficacia della gestione antimicrobica in relazione all'uso di antimicrobici nell'assistenza sanitaria e sociale; questo documento mira a individuare gli interventi ed i sistemi che possono influenzare positivamente i processi decisionali nel campo dell'assistenza sanitaria e sociale, identificando i possibili ostacoli a una gestione efficace, assieme alla revisione dei processi, per ridurre l'emergenza della resistenza antimicrobica. La seconda è una linea guida di salute pubblica che si concentrerà sulla necessità di modificare le conoscenze, gli atteggiamenti e i comportamenti della popolazione sull'uso degli antimicrobici e di educare gli operatori sanitari sulle migliori pratiche che possano ridurre la diffusione della resistenza antimicrobica. Il Ministero della salute e, per esso, l'Agenzia italiana del farmaco, unitamente all'impegno nello sviluppo di nuovi antibiotici, è convinto che l'efficacia della comunicazione e la correttezza dell'informazione rappresentino una vera responsabilità per le Istituzioni per la promozione

e la tutela della salute dei pazienti. A questo riguardo, il Sottosegretario segnala che è stata creata una apposita pagina *web* del sito istituzionale dell'Agenzia dedicata alla campagna sul corretto uso degli antibiotici. Per questo motivo già dal 2008 l'Agenzia ha promosso delle Campagne di comunicazione incentrate sul tema del corretto uso degli antibiotici, dirette sia ai cittadini sia agli operatori sanitari. Il Sottosegretario riferisce che le Campagne AIFA per l'uso appropriato degli antibiotici hanno fatto registrare nelle diverse edizioni una diminuzione dei consumi con conseguente contrazione della spesa farmaceutica per questa categoria di medicinali, con conseguente miglioramento sia dal punto di vista della tutela della salute pubblica, sia di risparmio per il Servizio sanitario nazionale. Da ultimo, l'Agenzia ha rinnovato il messaggio mirato alla sensibilizzazione dell'uso razionale di questa categoria di medicinali con una Campagna di comunicazione. Uno dei messaggi principali dell'ultima Campagna AIFA è quello di non usare gli antibiotici per curare virus o raffreddori e assumerli solo se necessario. Una volta iniziata la terapia, poi, è fondamentale attenersi scrupolosamente alle indicazioni di dosi e durata, perché interrompere arbitrariamente il trattamento prima del tempo rende i batteri sempre più "forti".

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) si dichiara non soddisfatto, ritenendo necessarie iniziative ben più forti e strutturate, anche attraverso lo sviluppo di sinergie tra professioni sanitarie sul territorio, così da poter dare risposte più adeguate ai bisogni del cittadino. Ritiene importante approfondire anche l'ambito veterinario per verificare le cause di resistenza agli antibiotici, esercitando un controllo più attento sulla filiera alimentare. Infine considera essenziale elaborare un piano strategico per il futuro, che tenga conto anche dell'esigenza di stimolare la ricerca, al fine di arrivare a soluzioni che consentano di fronteggiare le principali emergenze sanitarie da qui ai prossimi trent'anni.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde all'interrogazione n. 3-02294 del senatore Dalla Zuanna ed altri, concernente il nuovo piano vaccinale nazionale. Ringrazia i senatori interroganti per aver posto l'interrogazione, che consente al Governo di segnalare, ancora una volta, la rilevanza che rivestono, in termini di sanità pubblica, i vaccini. Il Sottosegretario ricorda che i vaccini rappresentano l?intervento di Sanità pubblica più importante per l?umanità, in quanto hanno determinato una svolta nella storia dell?uomo in termini di riduzione della suscettibilità alle infezioni, riduzione dei costi sanitari e sociali legati alle malattie infettive ed agli eventuali esiti invalidanti, con possibilità di impiegare diversamente le risorse economiche, strutturali e di personale resesi disponibili. Secondo il Sottosegretario, investire in prevenzione è, come dimostrano le analisi economiche, vantaggioso, in termini sia di costi diretti sia di costi indiretti, primi fra tutti sofferenza evitata e morti prevenute. L'Organizzazione mondiale della sanità, in più occasioni ha ribadito questo concetto, sottolineando, appunto, che i costi sostenuti per le vaccinazioni sono spesso ampiamente superati dai risparmi ottenuti grazie ad esse. In un periodo di crisi economica è facile tagliare i fondi per le vaccinazioni, in quanto spesso non producono risultati immediati, e senza tenere conto dei danni a lungo termine che questo atteggiamento potrebbe portare. Il Sottosegretario evidenzia come uno degli studi migliori sui costi della mancata vaccinazione è stato effettuato proprio nel nostro Paese e riguarda l'epidemia italiana di morbillo del 2002-2003, che con circa 20 mila casi notificati comportò una spesa pari a 22 milioni di euro, senza contare l?impatto, in termini di risorse, degli 8 decessi per morbillo, in soggetti di età infantile e adolescenziale, occorsi durante tale epidemia. Lo studio più completo, seppur non aggiornato, sul tema, realizzato finora, è quello dei *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* di Atlanta, che hanno stimato, per ogni dollaro investito in vaccini, un ritorno di 6,8 dollari in costi sanitari diretti (ospedalizzazioni e cure mediche), che sale a 18,4 considerando anche i costi indiretti (tra i quali giorni di lavoro persi, invalidità, eccetera). Il Sottosegretario riferisce che l?offerta delle vaccinazioni, in Italia, si è evoluta nel corso degli anni di pari passo con il progredire delle conoscenze tecnico-scientifiche in merito, delle condizioni socio-economiche del Paese e del cambiamento culturale nel rapporto medico-paziente. Il Ministero della salute ha avviato l?aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV), e del relativo Calendario vaccinale, con lo scopo primario

dell?"armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso l?equità nell?accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili nel tempo (prevenendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione di livello eccellente". Infatti, la legge costituzionale recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (articolo 117) prevede che lo Stato formuli i principi fondamentali in materia di strategie vaccinali, ma non intervenga sulle modalità di attuazione di principi ed obiettivi, perché ciò rientra nella competenza esclusiva delle Regioni. Le Regioni possono, inoltre, inserire nei loro Calendari ulteriori vaccinazioni oltre a quelle incluse nel Calendario nazionale, stabilendone l?offerta gratuita e attiva. E così, a dicembre 2015, ben nove Regioni avevano già inserito nel Calendario regionale la vaccinazione anti-meningococco B, tre Regioni la vaccinazione anti-rotavirus, quattordici la vaccinazione anti-varicella - tutte e tre le vaccinazioni nei nuovi nati -, sei Regioni la vaccinazione anti-HPV nei maschi undicenni, otto la vaccinazione anti-meningococcica tetravalente ACWY135 e sette il richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti, otto la vaccinazione anti-pneumococcica e tre quella anti-Zoster nei sessantacinquenni. Secondo il Sottosegretario il successo dei programmi vaccinali si fonda sul raggiungimento ed il mantenimento delle coperture di cicli vaccinali completi, a livelli tali da prevenire e controllare efficacemente la diffusione delle malattie infettive prevenibili con vaccino, sull?intero territorio nazionale. Pertanto, il mancato raggiungimento, e mantenimento, di efficaci coperture di cicli vaccinali completi, o la diversificazione delle strategie vaccinali tra le Regioni, con conseguente diverso livello di copertura conseguita nella popolazione, vanifica tutti gli importanti sforzi fatti in tal senso in Sanità pubblica, nonché rischia, al contrario, di tradursi in uno spreco di risorse, umane e finanziarie, per un intervento i cui vantaggi sulla salute del singolo e della collettività sono oggettivabili solo nel medio e lungo termine. Il Sottosegretario evidenzia che solo attraverso strategie efficaci e omogenee sul territorio nazionale è possibile raggiungere il traguardo dell?eliminazione/riduzione del carico delle malattie infettive prevenibili da vaccino, che rappresenta una priorità per il nostro Paese. Ritiene che il Piano nazionale si configuri anche come valido strumento per ridurre le disuguaglianze nel Paese e migliorare lo stato di salute della popolazione. Il rispetto dell?articolo 32 della Costituzione, che definisce la salute come diritto del singolo ed interesse della collettività, viene, in tal maniera, riaffermato in un documento di indirizzo riguardante interventi di sanità pubblica con una doppia valenza, di tutela della singola persona e della popolazione, e supportato da solide evidenze scientifiche. Inoltre, la necessità di strategie vaccinali omogenee e comuni viene avvertita anche perché soltanto così è possibile evitare il rischio che l?ecologia microbica si differenzi tra le diverse aree geografiche del Paese, tanto da ridurre l?impatto di contrasto che le vaccinazioni vorrebbero ottenere. Il Sottosegretario precisa che, considerato l?attuale contesto socio-economico, la bozza di Piano è stata approntata anche tenendo conto del Piano d?azione europeo per le vaccinazioni 2015-2020 (*European Vaccine Action Plan* 2015?2020, EVAP), coerente con il Piano d?azione globale per le vaccinazioni 2011-2020 (*Global Vaccine Action Plan* 2011?2020, GVAP), approvato dalla 65a Assemblea mondiale della sanità con la Risoluzione WHA65.17 e contestualizzato alla realtà epidemiologica della Regione europea dell?OMS. Il PNPV 2016-2018 è stato realizzato in stretta collaborazione con il Gruppo inter-istituzionale di lavoro "Strategie vaccinali", istituito nell?ambito del Consiglio superiore di sanità, nel quale sono rappresentate tutte le istituzioni coinvolte nelle strategie vaccinali, ovvero Istituto superiore di sanità (ISS), AIFA e Regioni, attraverso la presenza anche del coordinatore del Gruppo interregionale sanità pubblica e *screening* (GISPS). Nel PNPV sono state individuate 6 priorità, in particolare: mantenere lo stato Polio *free*; perseguire gli obiettivi del Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) e rafforzare le azioni per l'eliminazione; garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni, l'accesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini; prevedere azioni per i gruppi di popolazione difficilmente raggiungibili e con bassa copertura vaccinale (HtRGroups); elaborare un Piano di comunicazione istituzionale sulle vaccinazioni), nonché una serie di obiettivi specifici, oltre a quelli di copertura vaccinale per tutte le vaccinazioni inserite in

Calendario. In esso, inoltre, è stato disegnato un percorso per il raggiungimento di detti obiettivi ed è previsto un processo di puntuali monitoraggio e valutazione attraverso indicatori. In merito ai costi e benefici, il Sottosegretario rappresenta che, oltre a sviluppare o aggiornare le azioni, tenendo conto delle lezioni apprese e concentrandosi sui problemi ancora irrisolti e gli ostacoli ancora presenti, nel nuovo PNPV si è voluto stimare oltre al costo dell?intervento vaccinale, anche il costo della mancata vaccinazione, e insieme ai bisogni si auspica l?individuazione di fonti di risorse derivanti anche da un meccanismo premiante le realtà che davvero si impegnano per un cambiamento in positivo delle attività vaccinali. Proprio per questo ultimo punto sono fondamentali il monitoraggio e la valutazione, sopra citati, coerenti e rilevanti per controllare l'attuazione del piano stesso. Per il Sottosegretario la stima del costo del Calendario nel suo complesso, ovvero considerando le vaccinazioni già incluse tra i Livelli essenziali di assistenza (ovvero, le vaccinazioni contro difterite, tetano, polio, epatite B, Hib, pertosse, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, meningococco C nei nuovi nati, HPV nelle ragazze undicenni e influenza nei soggetti di età superiore o uguale ai 65 anni) e quelle di nuova introduzione (ovvero, le vaccinazioni anti-meningococco B, anti-rotavirus e anti-varicella nei nuovi nati; la vaccinazione anti-HPV nei maschi undicenni; la vaccinazione anti-meningococcica tetravalente ACWY135 e il richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti; le vaccinazioni anti-pneumococcica e anti-Zoster nei sessantacinquenni), avendo come riferimento la popolazione ISTAT 2014 e come obiettivi di copertura vaccinale (CV) quelli ottimali (ovvero raccomandati dalla letteratura scientifica ma, verosimilmente, difficilmente raggiungibili nel breve lasso di tempo di vigenza del nuovo PNPV 2016-2018) previsti dal Piano, è pari a circa 575 milioni di euro. Volendo quantificare l?onere aggiuntivo derivante dall?introduzione dei nuovi vaccini, con riferimento sempre alla popolazione ISTAT e nell?ipotesi elaborata di un graduale aumento delle coperture vaccinali dal 2016 al 2018 (anno in cui viene auspicato il raggiungimento delle CV ottimali), secondo il Sottosegretario la stima della spesa aggiuntiva, rispetto al Calendario già contenuto nel PNPV 2012-2014, per ciascun anno, è: per l'anno 2016, 184 milioni di euro; per l'anno 2017, 243 milioni; per l'anno 2018, 309 milioni. Tenuto conto, peraltro, che alcune Regioni hanno già inserito nei rispettivi calendari regionali alcune delle vaccinazioni proposte nel Calendario nazionale contenuto nel PNPV 2016-2018, la spesa complessiva stimata a regime, al netto di quella già sostenuta a livello regionale (calcolata sempre sulla base della popolazione ISTAT 2014 e degli obiettivi di copertura vaccinale (CV) ottimali previsti dal Piano, pari a circa 87 milioni di euro), sarebbe pari a 222 milioni di euro (309M-87M) per il 2018. Il Sottosegretario ritiene opportuno precisare che la spesa aggiuntiva così stimata potrebbe diminuire nel tempo considerando i seguenti possibili risparmi: le campagne vaccinali - considerate il più efficace intervento in campo medico dopo la potabilizzazione dell'acqua - sono ormai studiate non solo per l'efficacia sui singoli individui ma anche per le potenzialità di interventi *cost-saving* e, più spesso, *cost-effective* (Rapporto prevenzione 2013); allo scopo di presentare l?impatto in termini sanitari ed economici delle nuove vaccinazioni introdotte con il PNPV 2016-2018, è stata predisposta ed allegata al Piano una tabella che sintetizza e mette a confronto, per ciascuna vaccinazione, in rapporto alla specifica fascia di età in cui è proposta, il "costo della malattia in assenza di vaccinazione" e la "riduzione annua dei costi diretti stimati per la malattia" per effetto dell?introduzione della vaccinazione. Relativamente ai costi e bandi di gara, il Sottosegretario evidenzia che il PNPV 2016-2018 recita come segue: "il costo complessivo dei vaccini inseriti nel calendario vaccinale, secondo il prezzo corrente, a regime e con il raggiungimento dei tassi di copertura presentati ? viene stimato intorno a 570 milioni di euro. Tale cifra, d?accordo con i produttori, con il principio del partenariato pubblico-privato di rilevante contenuto sociale, e in piena trasparenza, potrebbe essere rivista secondo meccanismi negoziali che permettano, ad esempio, di diminuire il costo unitario del vaccino in proporzione al raggiungimento di tassi di copertura progressivamente più elevati. In tal modo, si raggiungerebbe il risultato di incentivare l?obiettivo di copertura anche con una diminuzione del costo di approvvigionamento del vaccino. A tale fine saranno studiate procedure da concertare con le amministrazioni regionali (titolari dei capitoli di bilancio per l?acquisto dei vaccini e responsabili dei bandi di gara) e con i produttori per coordinare al livello nazionale i costi di acquisto, la possibile logistica e i meccanismi attuativi." Con riferimento al personale, invece, il Sottosegretario precisa che

l?allocazione del personale è competenza delle Regioni e delle ASL. È stato, altresì, richiesto alle Regioni, in fase di predisposizione del PNPV, una stima dei costi legati all?applicazione del nuovo Calendario, in base ai loro modelli organizzativi. Passando alla questione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), il Sottosegretario sottolinea che tutti i vaccini contenuti nel nuovo Calendario del PNPV 2016-2018 sono stati inseriti, d?intesa con le Regioni, nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione dei nuovi LEA che sta per essere formalmente trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni. Il Sottosegretario auspica anche l?approvazione dell'Intesa sul PNPV 2016-2018, in quanto tale documento oltre a contenere il Calendario vaccinale e i relativi obiettivi di copertura vaccinale, definisce, come già ricordato, le azioni prioritari e individua attività e strategie da implementare per il raggiungimento degli obiettivi enunciati. Infine, riguardo al rischio di ulteriore disaffezione alle vaccinazioni da parte della popolazione, a causa di un calendario troppo ricco, il Sottosegretario precisa che non vi sono evidenze in letteratura scientifica che il numero di vaccini presenti in un calendario vaccinale rappresentino un fattore favorente il rifiuto o l?esitazione vaccinale, come possono, invece, esserlo, l?esistenza di differenze nell?offerta vaccinale da parte delle regioni, la cattiva organizzazione dei servizi, la disinformazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività vaccinali e nella loro promozione con conseguente incapacità di fornire risposte agli utenti. Il PNPV 2016-2018 sottolinea il valore etico e sociale delle vaccinazioni e quanto fondamentale sia la condivisione della consapevolezza della loro efficacia nel determinare un guadagno di salute, in primis tra tutti gli operatori sanitari, oltre che nella popolazione generale. Tale obiettivo è raggiungibile solo con interventi formativi ed educativi mirati, attuati nelle scuole di ogni ordine e grado e nei piani formativi universitari e specialistici delle discipline medico-sanitarie, per il quale è stato definito un accordo tra il Ministero della salute ed il MIUR. Nel Piano, non da ultimo, viene affrontato il tema della comunicazione da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale ai propri assistiti e la comunicazione da parte delle istituzioni centrali, che dovranno essere improntate alla trasparenza e alla profonda conoscenza dei contenuti del PNPV e dei suoi presupposti tecnico-scientifici. Relativamente ad eventuali iniziative nazionali di formazione e comunicazione per gli operatori sanitari e la popolazione generale sulle vaccinazioni, il Sottosegretario precisa che anche il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni, all?interno del "Macro Obiettivo 9 - Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie", prevede, tra le strategie da implementare a livello regionale: comunicazione per la popolazione generale e specifici sottogruppi; formazione per gli operatori sanitari sulla priorità di prevenzione identificate, e, tra gli obiettivi, quello di "Pianificare la comunicazione finalizzata alla corretta gestione e informazione sui vaccini e sulle malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione".

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) si dichiara parzialmente soddisfatto. Ritiene che l'attività di prevenzione di base non possa essere integralmente assorbita dal piano di vaccinazione, che pure è uno strumento indispensabile. Ritiene, altresì, necessario un piano di monitoraggio che metta in luce gli effettivi benefici e i costi delle azioni del Governo nel settore in questione.

La PRESIDENTE dichiara chiuse le procedure informative.

IN SEDE REFERENTE

(998-B) ***Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE informa la Commissione dell'adozione di un parere non ostativo da parte della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario DE FILIPPO annuncia l'orientamento favorevole del Governo alla sede deliberante.

La PRESIDENTE comunica che la richiesta di trasferimento alla sede deliberante sarà presentata formalmente alla Presidenza del Senato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2495) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DIRINDIN (*PD*) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) ritiene non adeguati i tempi di lavoro della Commissione su provvedimenti strategici per la vita del Paese. Esprime grande preoccupazione per un percorso legislativo che tratta in una logica emergenziale temi che richiederebbero maggiore approfondimento in sede parlamentare. Evidenzia come le osservazioni contenute nello schema di parere illustrato dalla Relatrice dovrebbero essere almeno delle condizioni. Considera particolarmente preoccupante la questione dei farmaci innovativi, che incidono sulla complessiva sostenibilità del sistema ma che dovrebbero essere messi a disposizione dell'intera collettività. Annuncia quindi voto negativo.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), nell'annunciare voto contrario, mette in evidenza la difficoltà di applicazione in concreto delle misure previste dal decreto-legge, anche in considerazione del contenzioso attualmente pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio su iniziativa di alcune aziende farmaceutiche. Censura inoltre l'inserimento da parte della Camera dei deputati di un testo già all'esame del Senato come articolo 21-*ter* del decreto-legge.

La PRESIDENTE osserva che il provvedimento in titolo affronta il tema farmaceutico sotto il profilo del bilancio. Ritiene difficile per la Commissione esprimere un parere che preveda vincoli più stringenti rispetto alle osservazioni, per mancanza di alcuni indispensabili elementi di analisi. Considera necessario per la risoluzione dei problemi del settore, anche in vista della revisione del sistema di *governance* del farmaco, il buon funzionamento del tavolo sulla farmaceutica con il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 luglio.

La relatrice MATURANI (*PD*) informa la Commissione di aver provveduto alla predisposizione di un testo base. Avendo peraltro appreso dell'avvenuta presentazione da parte del senatore Mandelli di un disegno di legge sulla medesima materia, ritiene necessario, ai fini della proficua prosecuzione dei lavori, attendere l'assegnazione dell'Atto Senato n. 2492 affinché possa essere preso in considerazione ai fini di un ulteriore arricchimento del testo base. Per queste ragioni annuncia che la presentazione del testo base avverrà nel corso della prossima settimana.

Il senatore GAETTI (*M5S*) fa proprie le considerazioni della Relatrice e chiede che l'adozione del testo base da parte della Commissione avvenga comunque prima della pausa estiva.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare la Relatrice per la disponibilità, evidenzia l'importanza del metodo collegiale affinché la Commissione possa svolgere il suo lavoro in maniera

proficua su una materia così complessa.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) ringrazia la Relatrice per aver accolto molti contenuti del disegno di legge n. 447 all'interno del testo base che sarà presentato alla Commissione la settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GAETTI (*M5S*) informa la Commissione di una vicenda avvenuta presso l'Ospedale di Mantova, dove due oncologhe che si erano opposte alla richiesta di utilizzare farmaci di minore qualità ed efficacia per ragioni di contenimento della spesa sono state trasferite presso un ospedale periferico. Invita la Commissione a riflettere su come le scelte dei professionisti che operano nel settore sanitario siano sempre più spesso condizionate da considerazioni di costo.

La PRESIDENTE annuncia che le considerazioni del senatore Gaetti saranno approfondite nell'organizzazione del seminario sul farmaco, subito dopo la pausa estiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: seguito dell'audizione del coordinatore della Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC).

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il dottor POMO illustra la documentazione integrativa che viene messa a disposizione della Commissione. Evidenzia come la continuità assistenziale richieda integrazione sul territorio. Ricorda

come la riforma non determini disoccupazione del personale medico e ribadisce l'importanza dell'organizzazione di centrali di assistenza telefonica nei centri con maggior numero di abitanti. Sottolinea il problema delle apparecchiature non adeguate e delle strutture ospedaliere obsolete. Ribadisce poi l'importanza dell'aggiornamento professionale per le nuove tecnologie e l'importanza della rotazione nei centri di eccellenza al fine della formazione del personale sanitario.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, chiede di poter proseguire l'audizione in una successiva seduta, così da poter consentire lo svolgimento del dibattito.

La PRESIDENTE accoglie la richiesta, invitando gli auditi a partecipare ad una nuova audizione da calendarizzare subito dopo la pausa estiva.

Chiede infine ai senatori, ove possibile, di anticipare per iscritto le domande che intendono rivolgere agli auditi.

Avverte inoltre che la documentazione consegnata nel corso dell'odierna seduta sarà resa disponibile, ove nulla osti, sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLACOMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2495

La 12ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'articolo 21 tenta di porre rimedio ai ritardi e alle incertezze nell'applicazione della normativa vigente che dal 2013 al 2015 hanno prodotto uno sforamento della spesa farmaceutica di oltre 3 miliardi di euro e un mancato ripiano da parte dell'industria farmaceutica di oltre 1,5 miliardi di euro;

preso atto che la Giustizia amministrativa ha più volte censurato le procedure adottate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ed ha accolto i ricorsi presentati dalle industrie farmaceutiche, da Federfarma e dai rappresentanti della filiera distributiva;

preso atto che le nuove procedure di cui all'articolo 21 sono già state oggetto di sospensiva da parte del TAR del Lazio che ha accolto i ricorsi di numerose aziende e che la definitiva soluzione della situazione pregressa richiederà uno specifico impegno da parte del Governo;

rilevato che l'articolo 21-*ter*, che amplia l'ambito dei soggetti beneficiari dell'indennizzo mensile in favore delle persone affette da sindrome da talidomide, è stato inserito dalla Camera dei deputati recependo *in toto* il testo attualmente all'esame del Senato (A.S. 2016);

esprime, tutto ciò premesso, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in riferimento ai commi 19-21 dell'articolo 21, concernenti la determinazione delle quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera, si osserva che non si specifica, per il caso di mancato versamento nei termini prescritti della quota provvisoria o di quella definitiva da parte dell'azienda farmaceutica, se si applichi la norma sanzionatoria prevista dalla disciplina vigente per la mancata corresponsione delle quote di ripiano per il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale o quella vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano per il superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera;

nell'ambito della stessa norma, si rileva altresì che non si pone una norma di chiusura che espliciti l'eventuale diritto delle singole aziende farmaceutiche, nonché dei grossisti e dei farmacisti, alla parziale o totale restituzione - qualora, in seno alle procedure di cui al comma 20, emergano i relativi presupposti - delle quote di ripiano provvisoriamente corrisposte ai sensi del comma 19;

riguardo al comma 23-*bis* dell'articolo 21, concernente le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) da concludersi da parte dell'AIFA, si osserva che potrebbe essere meglio chiarito il riferimento "a contenziosi" posto in relazione con l?articolo 48, comma 33, del decreto legge n. 269 del 2003, che si riferisce alle negoziazioni, fra AIFA e aziende farmaceutiche titolari dell?Autorizzazione all?immissione in commercio (AIC) dei farmaci di riferimento, finalizzate a determinare il prezzo del farmaci rimborsati dal SSN.

Si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata all'Assemblea.

1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 372 (ant.) del 03/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016
372ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), il dottor Angelo Testa, presidente nazionale, il dottor Salvatore Cauchi, vice segretario organizzativo nazionale, e il dottor Antonino Grillo, addetto stampa nazionale

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di rappresentanti del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto agli ospiti ed introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor TESTA, dopo aver inquadrato il ruolo e le funzioni del medico di medicina generale all'interno del Servizio sanitario nazionale, osserva che la riforma introdotta dalla legge n. 189 del 2012 è inadeguata e peraltro non supportata da risorse idonee a consentirne l'attuazione. E' dell'avviso

che il Servizio sanitario nazionale debba essere migliorato senza tuttavia addivenire a stravolgimenti.

Rileva come la diminuzione dei posti letto ospedalieri non sia stata accompagnata da una idonea ristrutturazione della medicina del territorio: ciò fa sì che molti pazienti anziani, dopo essere stati dimessi dall'ospedale, tornino ad un domicilio dove non trovano assistenza strutturata, rischiando così una nuova ospedalizzazione.

Soggiunge che andrebbe rivisto il sistema di accesso ai pronto soccorso, attraverso una responsabilizzazione degli utenti circa il corretto utilizzo dei dipartimenti d'emergenza, e attraverso un dimensionamento flessibile delle strutture, che consenta di adeguare le dotazioni ed il personale ai momenti stagionali di alta concentrazione di patologie.

Sottolinea come sia prioritario, per lo SNAMI, che ogni modello innovativo sia configurato in maniera tale da scongiurare la perdita di ore lavorative o di posti di lavoro.

Passa quindi a trattare delle tematiche relative al progressivo invecchiamento della classe medica e alla tendenza ai pensionamenti anticipati, e di quelle correlate della programmazione e della formazione dei nuovi professionisti della medicina generale.

Evidenzia l'importanza dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico e della cartella condivisa tra ospedale, pronto soccorso, medici specialisti convenzionati e medici del territorio, auspicando la definitiva eliminazione della documentazione cartacea grazie alla cosiddetta ricetta dematerializzata.

Quanto al ruolo unico della medicina generale, reputa necessaria una regolamentazione chiara degli aspetti legati ai ruoli e alle mansioni, onde evitare incertezze e sovrapposizioni.

In tema di continuità assistenziale, osserva che occorrerebbero misure diversificate a seconda del contesto territoriale: dai dati a disposizione, ad esempio, risulta che nelle grandi città potrebbe essere opportuno assicurare una maggiore copertura nelle ore diurne, fermo restando che ogni soluzione dovrebbe essere tale da contemperare il mantenimento delle ore lavorative dei medici e la qualità del servizio agli utenti.

In conclusione, si sofferma sul ruolo dei medici di medicina generale nell'educazione al corretto utilizzo dei servizi sanitari e alla prevenzione, e sottolinea come per il miglioramento delle cure territoriali siano necessarie misure di tipo strutturale e organizzativo, come ad esempio la realizzazione di RSA e di altre strutture utili a favorire la rapida deospedalizzazione.

Considerata la necessità di passare alla trattazione di altri argomenti all'ordine del giorno, la PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione.

Conviene la Commissione.

Ringraziati gli ospiti e acquisito il loro assenso alla pubblicazione della documentazione consegnata, la PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(998-B) ***Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che nella giornata odierna potrebbe pervenire l'assenso formale del Governo al trasferimento in sede deliberante; pertanto, nella mattinata di domani potrebbe avere luogo la discussione del disegno di legge nella nuova sede, ove la Presidenza del Senato abbia avuto modo di disporre la richiesta riassegnazione.

Avverte che l'esame del disegno di legge nella nuova sede, nella giornata di domani, sarà svolto in una seconda seduta antimeridiana, convocata appositamente, per la quale è richiesta la verifica del numero legale.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) ***BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***

(1648) ***ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio.

La PRESIDENTE comunica che il Relatore ha presentato diversi nuovi emendamenti, riferiti al titolo del provvedimento e agli articoli 1, 2, 4, 8, 10 e 15; egli ha altresì riformulato in testi 2 gli emendamenti 5.14, 9.21, 11.1 e 15.10; sono stati riformulati in testi 2, rispettivamente dalla senatrice Padua e dalla senatrice Granaiola, anche gli emendamenti 9.42 e 10.35 (nuovi emendamenti e riformulazioni pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, da

riferire ai nuovi emendamenti del Relatore, alle ore 10 di martedì 6 settembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 447 e 1611, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2492 e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta 27 luglio.

La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 2492, del senatore Mandelli e altri.

La Commissione prende atto.

La Presidente, poiché il succitato disegno di legge mira a introdurre una nuova disciplina del settore funerario, stante l'identità di materia trattata, propone di congiungerne l'esame a quello dei disegni di legge 1611 e 447, dando il testo per illustrato.

Conviene la Commissione.

La relatrice MATURANI (*PD*) illustra lo schema di testo unificato da ella predisposto per i tre disegni di legge oggetto di esame congiunto, pubblicato in allegato, proponendone l'adozione quale testo base per il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

In risposta a una richiesta di delucidazioni del senatore GAETTI (*M5S*), la PRESIDENTE fa rilevare che deve ancora essere svolta la discussone generale, ragione per cui è ipotizzabile che si giunga alla fase emendativa nel prossimo mese di ottobre, fermo restando che la programmazione dei lavori verrà

definita in sede di Ufficio di Presidenza alla ripresa dell'attività parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2224

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «aziende sanitarie pubbliche*» con le seguenti: «*strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private,».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che preveda la rappresentanza delle associazioni dei pazienti*»*.

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La direzione sanitaria della struttura pubblica e privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto - in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto al riguardo dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni alle disposizioni del presente comma.»

Art. 5

5.14 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1. dopo le parole «linee guida» inserire le seguenti: «pubblicate ai sensi del comma 1-ter ed»;
2. sostituire le parole: «dalle società scientifiche» con le seguenti: «da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie»;
3. aggiungere in fine le seguenti parole: «e da aggiornare con cadenza biennale »;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai fini della presente legge, nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della Salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
1-*ter*. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito *internet* le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità del rigore metodologico adottato a *standard* definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
1-*quater*. Per le attività svolte ai sensi dei precedenti commi, possono essere destinate risorse finanziarie aggiuntive, mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

Art. 8

8.100
IL RELATORE
*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «*e per tutta la durata del procedimento*», con le seguenti: «*che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la compagnia assicuratrice non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'IVASS per gli adempimenti di propria competenza.»

Art. 9

9.21 (testo 2)
IL RELATORE
Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ed è preclusa l'azione di rivalsa da parte della struttura. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dall'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo dell'azione di responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui

all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare complessivamente una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori».
Conseguentemente:
a) al comma 7, dopo le parole: «di rivalsa», inserire le seguenti: «e in quello di responsabilità amministrativa»;
b) nella rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Azione di rivalsa», aggiungere in fine le seguenti: «o di responsabilità amministrativa»;
c) all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: «all'azione di rivalsa» con le seguenti: «alle azioni».

9.42 (testo 2)

PADUA, DE BIASI, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO

*Al comma 6, dopo le parole: «*misura della rivalsa*», inserire le seguenti: «,* ivi compresa quella richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento*» e sostituire le parole: «*al triplo della retribuzione lorda annua*» con le seguenti: «*al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo».

Art. 10

10.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) *al primo periodo, dopo le parole:* "ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114", *inserire la seguente:* "anche";
b) *al secondo periodo, dopo le parole: «*libera professione intramuraria*», inserire le seguenti: «*ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale*»;*
c) *aggiungere in fine il seguente periodo:* "Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9".

10.200

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «*articolo 9*», inserire le seguenti: «*e 12, comma 3».

10.35 (testo 2)

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1. *dopo le parole:* «del Ministro dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

2. *dopo le parole:* «Ministro dell'economia e delle finanze», *inserire le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

3. *dopo le parole:* «di tutela», *inserire le seguenti:* «dei cittadini e»;

4. *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati».

b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché la previsione nel bilancio delle strutture diun fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunziati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n.67.».

10.300
IL RELATORE
Dopo il comma 6 aggiungere in fine il seguente:

"*6-bis.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentita l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 del citato articolo 10, e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio di cui all'articolo 3. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati."

Art. 11

11.1 (testo 2)
IL RELATORE
*Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «*Le garanzie assicurative di cui all'articolo 10 - tanto nei contratti in cui l'evento assicurato sia la richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nel periodo di operatività degli stessi quanto in quelli nei quali l'evento assicurato sia il fatto generatore della responsabilità - sono estese in ogni caso anche ai fatti generatori della responsabilità accaduti nel periodo di retroattività temporale minimo di 10 anni antecedenti la prima data di decorrenza della polizza.».

Art. 15

15.10 (testo 2)
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire la parola: «nominati» *con le seguenti:* «da nominare» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai successivi commi 2 e 3».

15.100
IL RELATORE
*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «*e che i consulenti tecnici d'ufficio nominati nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.».

15.200
IL RELATORE
Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente: «3-bis. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».

Tit.100
IL RELATORE
*Nel titolo, sostituire le parole: «*del personale sanitario*», con le seguenti: «*degli esercenti le professioni sanitarie*».*

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 447, 1611, 2492

NT
La Commissione

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere i) ed m), della Costituzione, stabilisce i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, individuando gli specifici compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL) nonché le relative modalità di svolgimento;

b) uniforma il trattamento dei resti mortali, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e a fini di tutela igienico-sanitaria;

c) armonizza le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti competenti;

d) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività funebri, da parte di soggetti pubblici e privati, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge;

e) garantisce il rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione.

3. I servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni in materia di predisposizione e gestione del sistema locale dei servizi sociali. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, della ASL territorialmente competente e, per i compiti di polizia mortuaria, del personale comunale espressamente incaricato. I cimiteri, anche in considerazione della loro appartenenza alla memoria storica della collettività di riferimento, sono inclusi nella nozione di servizio pubblico essenziale e sono assoggettati al regime dei beni demaniali.

4. Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri è ricompreso l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, la concessione di spazi per sepolture nonché le

operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora sia stato stabilito un periodo di inumazione ordinaria inferiore, il predetto termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

d) per «dolenti» si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, al circuito sanitario e a quello giudiziario, prendono vista della salma o del cadavere;

e) per attività di «polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;

f) per «attività funebri» si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

3) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

4) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, di decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

5) ove effettuato in modo disgiunto dall'impresa funebre, il solo trasporto di salma o di cadavere;

g) per «attività necroscopiche» si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola o associata, che provvede, direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio di impresa funebre:

1.1) quando il defunto e la famiglia di appartenenza sia indigente o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari fino al sesto grado e non vi siano altri soggetti disponibili a provvedere e sia necessario eseguire il trasporto e la sepoltura ovvero la semplice fornitura della bara da inumazione ovvero la cremazione. Per «disinteresse» si intende unicamente la condizione della persona defunta per la quale non vi siano, o non siano noti, coniuge o familiari, e al cui trasporto non provvedano terzi, anche per atto di liberalità, entro sei giorni dal decesso; ricorrendo particolari circostanze, il comune può disporre l'eventuale differimento del predetto termine;

1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere al prelevamento e al trasporto di una salma o di un cadavere in deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario, avvalendosi del Servizio sanitario regionale;

2) del Servizio sanitario regionale per le operazioni concernenti il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, nonché per le attività di medicina necroscopica. Gli istituti universitari di medicina legale possono svolgere funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento;

h) per «necroforo» si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa, incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti e comunque all'espletamento delle attività funebri di cui alla lettera f);

i) per «attività cerimoniale funebri» si intendono le attività finalizzate a manifestazioni di cordoglio e di commemorazione del defunto svolte in ambito civile e religioso, ivi compresi l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi cerimoniali predisposti per lo svolgimento dei riti del commiato. Sono luoghi cerimoniali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o crematorio, nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende una struttura, collocata fuori dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o accreditate, dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dai cimiteri, e deputata alla custodia, anche al fine del compimento del periodo di osservazione, e alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

2) per «sala del commiato» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso;

l) per «trasporto funebre» si intende il trasporto di salma o di cadavere dal luogo di decesso o di deposizione ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge. Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

1) il trasferimento del defunto nell'ambito di strutture cimiteriali, svolto dal personale alle dipendenze delle ASL o delle strutture cimiteriali;

2) il trasporto di urne cinerarie e di cassette di resti ossei, che può essere svolto da chiunque sia in possesso della autorizzazione comunale al singolo trasporto;

3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, nonché di contenitori di resti mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;

m) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di «tanatocosmesi», intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI

Art. 3.
(Attività funebri)

1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo princìpi di concorrenza nel mercato con modalità che tutelino l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi familiari.

2. L'esercizio delle attività funebri è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre, come disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6.

3. Gli agenti funebri esercitano attività di rappresentanza in nome e per conto delle imprese funebri, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

4. I comuni, singoli o associati, possono costituire imprese funebri, nei casi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione in materia di servizi pubblici locali.

Art. 4.
(Impresa funebre)

1. Le imprese funebri, per l'esercizio delle attività funebri, devono essere in possesso delle seguenti dotazioni umane e strumentali:

a) sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) titolo ad esercitare la vendita di beni in sede fissa, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) disponibilità di una o più auto funebri per il trasporto funebre, con annessa rimessa;

d) previsione della figura del direttore tecnico dell'impresa, che può coincidere anche con il titolare o legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti con i familiari committenti, che sia presente per almeno venticinque ore alla settimana presso ogni sede operativa o punto vendita o comunque presso ogni locale di contatto con il pubblico;

e) disponibilità di un numero di dipendenti, con funzioni di necroforo, non inferiore alle unità a tempo pieno necessarie in relazione all'entità numerica media annua di funerali, secondo quanto previsto dalla tabella 1 allegata alla presente legge, valutata e verificata a consuntivo da ciascun comune, con una tolleranza non superiore al 20 per cento. Le imprese possono dotarsi di ulteriore personale in funzione degli ulteriori servizi offerti.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, per l'esercizio dell'attività l'impresa funebre deve disporre almeno di un auto funebre, un direttore tecnico e tre necrofori. La prestazione dei servizi funebri deve essere corredata dell'attestazione relativa alle risorse umane impiegate e alla conformità del loro impiego alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa funebre è comunicato al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, corredata delle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dell'impresa e del relativo personale nonché dell'indicazione degli eventuali contratti stipulati con centri di servizio funebre o agenzie monomandatarie di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7. La SCIA e la relativa documentazione entro trenta giorni dalla ricezione sono trasmessi dal comune all'ASL competente territorialmente per le verifiche igienico-sanitarie di competenza, da effettuare entro i successivi trenta giorni. Il comune e l'ASL territorialmente competente, con cadenza almeno biennale, procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse strumentali ed umane e il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria.

4. Al fine di assicurare la piena e regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, l'impresa funebre può avvalersi dei centri di servizi funebri, di cui all'articolo 6, attraverso formali contratti di appalto di servizi, di durata non inferiore ad un anno. Tali contratti devono essere posti in visione ai committenti che ne facciano richiesta in sede di formazione del preventivo per la fornitura di un servizio funebre, nonché trasmessi alle amministrazioni pubbliche in allegato alla SCIA, ai sensi del comma 3, e comunque a seguito di richiesta da parte degli organi di vigilanza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati considerati al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni ostative di cui al comma 5 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale dell'impresa, anche di nuova assunzione.

7. Ogni impresa funebre stabilisce autonomamente i corrispettivi per le prestazioni inerenti le forniture e i servizi erogati.

8. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi ricompresi tra le attività necroscopiche, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g).

9. Le imprese funebri sono tenute a dotarsi della certificazione UNI EN 15017:2006, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento.

Art. 5.

(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolga attività funebri deve essere in possesso di adeguati requisiti formativi, e dei relativi titoli abilitanti, validi per l'intero territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore funebre.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono altresì disciplinati i tempi e le modalità della formazione professionale continua del personale di cui al medesimo comma, con preferenza per sistemi di formazione a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della effettiva partecipazione dei soggetti destinatari.

3. In via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le federazioni di settore operanti su scala nazionale e firmatarie di contratto nazionale collettivo di lavoro per il settore funebre possono attivare corsi abilitanti della durata di non meno di sessanta ore per ciascun addetto, da svolgere anche con sistemi di formazione a distanza. L'abilitazione transitoria di cui al presente comma è valida per i tre anni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Il personale che svolga attività funebri, in possesso di titoli abilitanti rilasciati in altri Stati membri dell'Unione europea, può esercitare la propria attività nel territorio nazionale a condizione che i programmi di formazione e le relative procedure abilitanti siano equipollenti a quelli previsti con il decreto di cui al comma 1 ovvero siano corrispondentemente integrati mediante appositi corsi di formazione. I criteri di valutazione dell'equipollenza e le caratteristiche dei corsi integrativi sono

stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1.

5. La durata minima dei corsi per l'abilitazione transitoria di cui al comma 3, qualora attivati da imprese funebri in possesso di certificazione ISO 9001:2008 e UNI EN 15017:2006, è ridotta a trenta ore per il personale dipendente dalle predette imprese.

Art. 6.
(Centri di servizio funebre)

1. I centri di servizio funebre operano a supporto delle imprese funebri nell'esercizio della loro attività, mediante la stipula di formali contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e sicurezza. I centri di servizio funebre devono disporre delle dotazioni umane e strumentali minime di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. E' consentito alle imprese funebri di svolgere anche attività di centro di servizio funebre, a condizione che ciò sia espressamente previsto nel proprio oggetto sociale.

3. I centri di servizio funebre sono tenuti a dotarsi delle certificazioni ISO 9001:2008 e UNI EN 15017:2006, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i rapporti contrattuali tra i centri di servizio funebre e le imprese funebri non costituiscono servizi propri di pompe funebri.

Art. 7.
(Mandato)

1. Le imprese funebri effettuano le loro prestazioni a seguito del conferimento di un mandato scritto. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, dell'impresa cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, in altro luogo purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o private.

2. Per l'organizzazione di un funerale l'impresa funebre può avvalersi di un'agenzia funebre monomandataria, previa stipula di un contratto scritto di agenzia ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile. L'agenzia funebre deve disporre di sede idonea e propria, o messa disposizione dall'impresa commissionaria, per la trattazione degli affari.

3. I centri di servizio funebre e le imprese funebri esercenti anche attività di centro di servizio funebre non possono avvalersi delle agenzie funebri ai sensi del comma 2. In ogni caso, i contratti di cui al medesimo comma 2 non possono essere stipulati per più di un mandato.

4. Il mandato conferito all'agente funebre ai sensi dei commi precedenti deve recare, a pena di nullità, l'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.

5. I soggetti esercenti l'attività di impresa funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «impresa funebre». I soggetti esercenti l'attività di agenzia funebre utilizzano nei loro rapporti all'esterno la qualificazione di «agente dell'impresa funebre», seguita dall'indicazione dell'impresa funebre con cui è stato stipulato il contratto di agenzia.

6. Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con centri di servizio funebre e con impresa funebre esercente anche attività di centro di servizio funebre.

Art. 8.
(Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali

il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto eseguito a feretro chiuso, operato da impresa funebre o centro di servizi funebre dal luogo in cui è avvenuto il periodo di osservazione al cimitero o al crematorio di destinazione ovvero ad altro Stato, nel caso di trasporto verso l'estero.

3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta.

4. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, qualora il decesso sia avvenuto in un'abitazione ritenuta inadatta dal medico dell'ASL intervenuto per la constatazione del decesso, e in difetto di scelta da parte dei familiari o conviventi del defunto, il medico dispone che la salma sia trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario da soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre.

5. Il medico intervenuto per la constatazione del decesso, qualora non sussistano pericoli per l'igiene pubblica e sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, certifica preventivamente la possibilità del trasferimento della salma presso altro comune, nell'eventualità che i familiari o loro delegati ne facciano richiesta. La suddetta certificazione è comunicata dall'impresa funebre, anche per telefax o con modalità telematica:

a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune ove è destinata la salma;

b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente.

6. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per telefax o con modalità telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 5. Qualora la constatazione di morte non sia stata effettuata presso il comune in cui è avvenuto il decesso, il comune di destinazione della salma avvisa il medico necroscopo per l'effettuazione del relativo accertamento, da inviare, anche per telefax o con modalità telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

7. Nei casi in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente ad ipotesi di reato, l'autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute autorizzano il trasporto della salma o del cadavere all'obitorio.

8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di 48 ore di cui al medesimo comma nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Al fine di consentire lo svolgimento delle onoranze funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro 24 ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

9. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'accertamento della morte, ove non sia stato eseguito prima del trasferimento, è effettuato nel luogo in cui la salma è stata trasportata.

10. Gli addetti al trasporto di salma o di cadavere rivestono le funzioni di incaricato di pubblico servizio. L'addetto al trasporto verifica prima della partenza l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla distanza da percorrere, sia stato confezionato nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i trasporti verso l'estero la verifica è effettuata dalla competente ASL del luogo dove avviene la partenza.

11. L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi la denominazione dell'impresa funebre e il numero di autorizzazione all'esercizio delle attività funebri. L'addetto al trasporto redige altresì il verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, in tre copie, una delle quali accompagna il feretro a destinazione, una è trasmessa al comune di decesso, una è conservata dal medesimo addetto

al trasporto.

12. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria, si procede al trasporto funebre obbligatorio, consistente nella raccolta della salma sulla pubblica via, ovvero da luogo privato o pubblico, e nel suo trasferimento all'obitorio, con costi a carico del comune nel cui territorio è raccolta la salma. Quando il defunto e la famiglia di appartenenza siano in stato di indigenza, o in caso di disinteresse dei familiari, il comune provvede al trasporto del cadavere direttamente, ovvero attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o tramite affidamento a un'impresa funebre, nei modi consentiti dalla legge. Il comune, mantenendone la titolarità, può altresì affidare il servizio, mediante specifica convenzione, a rotazione alle imprese funebri operanti sul proprio territorio.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasporto dei cadaveri, di cui al capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9.

(Case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie e di sale del commiato, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente.

2. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che presenti apposita richiesta, previa verifica della conformità delle dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, nonché previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi strutturali:

a) locale di osservazione o sosta delle salme;
b) camera ardente o sala di esposizione;
c) locale di preparazione delle salme;
d) servizi igienici per il personale;
e) servizi igienici per i dolenti;
f) sala per onoranze funebri al feretro;
g) almeno una cella frigorifera;
h) deposito materiale.

3. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 2), sono gestiti dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre.

4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare nuove case funerarie all'interno dei cimiteri. Resta salva la localizzazione delle case funerarie e di ogni

altra struttura di accoglienza di defunti, già esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla predetta data.

Art. 10.

(Cremazione e dispersione delle ceneri)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire parità di trattamento ai cittadini italiani in materia di cremazione, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.

2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato, del nulla osta della autorità giudiziaria competente, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. In caso di cadavere derivante da esumazioni o estumulazioni straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui si trova il cimitero.

3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, o da soggetto diverso avente titolo, con una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto risultante da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella della disposizione testamentaria;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale e indipendentemente dall'eventuale contrarietà dei familiari, ad associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei loro associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, avente data certa e successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Per le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, la predetta certificazione è valida sull'intero territorio nazionale;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta e avente data certa da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o della persona, anche dello stesso sesso, con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni ovvero, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette;

e) in difetto di coniuge, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera c), la dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa, anche quando tale attribuzione non risulti indicata nel relativo decreto di nomina.

4. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile

di cui ai commi 1 e 2 sono assolte nel comune di destinazione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. In tali casi, qualora non sia escluso il sospetto che la morte sia conseguente a reato, il richiedente la cremazione è tenuto a presentare la documentazione attestante l'assenza di elementi cautelativamente ostativi, ai sensi del comma 2.

5. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle stesse sono consentiti unicamente nel rispetto della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui al comma 3, e previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile del comune competente.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione può avvenire esclusivamente con il conferimento dell'interno contenuto dell'urna:

a) nel cinerario comune;

b) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

c) in aree private, all'aperto e con il consenso dei proprietari;

d) in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri spazi aperti, purché non interferisca con attività umane.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto avente titolo ai sensi del presente articolo o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. La dispersione è effettuata entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5; il soggetto che la esegue, nei successivi trenta giorni, trasmette la relativa attestazione all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

8. Qualora il defunto abbia espresso la volontà alla dispersione delle sue ceneri, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione è consentito il prelievo, da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica porzione di ceneri di dimensione non superiore a 20 centimetri cubici e comunque per un prelievo di dimensione complessiva non superiore a 100 centimetri cubici. Le porzioni di ceneri prelevate sono inserite, a cura dell'addetto che provvede alla consegna dell'urna, in contenitori infrangibili e adeguatamente sigillati in modo da prevenire lo spargimento del contenuto. Ai predetti contenitori si applicano le medesime disposizioni di cui al presente articolo.

9. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e la loro destinazione, alternativamente, alla tumulazione, all'inumazione o all'affidamento ai familiari, nel rispetto della volontà espressa del defunto con le modalità di cui al comma 3.

10. La tumulazione e l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate con materiali e modalità diversi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

11. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto, con le modalità di cui al comma 3. In caso di rifiuto da parte dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario medesimo non intenda più conservare l'urna cineraria, l'urna è sepolta in cimitero o le ceneri sono disperse secondo le modalità di cui al presente articolo.

12. Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione dopo che siano decorsi almeno dieci anni dall'inumazione e venti anni dalla tumulazione, quale sia lo stato di trasformazione, previo assenso dei soggetti legittimati ai sensi del comma 3. Qualora i predetti soggetti non provvedano ad esprimere l'assenso al gestore del cimitero, la cremazione può essere comunque eseguita previa pubblicazione nell'albo pretorio del comune, per un periodo di novanta giorni, di uno specifico avviso circa il trattamento previsto per i resti mortali da parte del comune.

13. Per la realizzazione di nuovi crematori si applicano le disposizioni in materia di piani regolatori cimiteriali di cui all'articolo 16.

14. Per l'affidamento in gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18. I crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto o di proprietà di associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini statutari quello della

cremazione dei cadaveri dei loro associati, sono mantenuti in esercizio con le medesime modalità previste alla predetta data e il loro esercizio è equiparato ad affidamento di servizio pubblico locale.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori, con specifico riferimento ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la tracciabilità delle cremazioni.

16. Nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è inserito, su richiesta dell'interessato, un carattere alfanumerico idoneo a identificare il soggetto che intenda indicare la sua volontà di procedere alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a un familiare con corrispettiva indicazione dell'accettazione da parte di quest'ultimo, al prelievo di organi a fini di trapianto terapeutico o ad altre destinazioni future del corpo. La richiesta è sempre modificabile o revocabile, è presentata al comune di residenza e ha ad oggetto unicamente l'indicazione della volontà del richiedente, con esclusione di ogni indicazione sulla motivazione, al solo fine di far risultare tale volontà all'atto del rilascio di una delle autorizzazioni previste dall'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, e dal presente articolo.

Art. 11.
(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera m), sono consentiti qualora il defunto sia destinato a cremazione o a tumulazione stagna in loculo e possono essere eseguiti da operatori abilitati solo successivamente all'accertamento di morte e al prescritto periodo di osservazione. Qualora il defunto sia destinato a inumazione o a tumulazione aerata in loculo, sono consentiti i trattamenti di tanatocosmesi, come definita al medesimo articolo 2, comma 1, lettera m).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi per la pratica della tanatoprassi, valevoli su tutto il territorio nazionale, in base ai seguenti criteri:

a) individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi;

b) indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti di tanatoprassi;

c) definizione delle metodiche e delle sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi, anche in riferimento alla loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura e prevedendo le garanzie atte ad assicurare che le suddette metodiche e sostanze non pregiudichino la salute dell'operatore.

Art. 12.
(Tutela del dolente. Divieto di pubblicità e di procacciamento)

1. Al fine di garantire la libertà dei familiari del defunto nella scelta dell'impresa funebre di cui avvalersi:

a) è vietata l'esposizione di materiali pubblicitari di singole imprese funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, e nei cimiteri;

b) è vietato il procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle

salme e nei cimiteri.

Art. 13.
(Obblighi di trasparenza)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità di formulazione, secondo criteri di chiarezza commerciale e di comparabilità, dei corrispettivi dell'impresa funebre e dell'agenzia funebre;

b) lo schema di riferimento valido per l'intero territorio nazionale, con l'indicazione analitica delle prestazioni minime di beni e di servizi da prevedere in preventivo e fatturazione;

c) l'obbligo, per ogni singola impresa o agenzia funebre, di pubblicazione e di aggiornamento del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;

d) schemi uniformi, validi per l'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 14.
(Attività collaterali, aggiuntive e integrative delle attività funebri)

1. Le imprese funebri e le agenzie funebri, qualora effettuino prestazioni di servizio o cessioni di beni ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente capo, devono disporre dei titoli per l'esercizio delle attività relative alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

2. Le attività funebri non rientrano tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. La validità delle autorizzazioni di cui all'articolo 115 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla scadenza del termine previsto dall'articolo 24, comma 1, della presente legge.

Art. 15.
(Vigilanza e sanzioni)

1. I comuni e le ASL, secondo le rispettive attribuzioni, verificano l'osservanza delle norme inerenti l'attività funebre nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, avvalendosi di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre, che provvede all'accertamento delle violazioni, alla loro notificazione e all'irrogazione delle relative sanzioni. A fini di maggiore efficienza ed economicità, più ASL di una stessa regione possono costituire un unico sistema di vigilanza e controllo.

2. Agli oneri derivanti dall'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1 si provvede avvalendosi delle risorse proprie dei comuni e delle ASL disponibili a legislazione vigente, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT.

3. Le imprese funebri e gli altri soggetti esercenti le attività funerarie inviano mensilmente le somme percepite a titolo di contributo ai sensi del comma 2 alla ASL competente per territorio.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre, di agente funebre o di centro di servizio funebre è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro,

5. La falsa attestazione dei requisiti di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

6. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10 e 12 da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre e di agente funebre è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

7. La violazione delle disposizioni richiamate ai commi 5 e 6 comporta altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile dell'infrazione, elevati a dodici mesi nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10.

CAPO III
DISCIPLINA CIMITERIALE

Art. 16.
(Piani regolatori cimiteriali)

1. Le città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti mediante i necessari adeguamenti del rispettivo piano regolatore cimiteriale locale (PRCL).

2. Il PRCT reca le previsioni necessarie al fine di disciplinare:

a) la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento, tenuto conto delle diverse modalità di sepoltura in relazione alla domanda;

b) soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire modalità gestionali dei cimiteri «a rotazione» piuttosto che «ad accumulo», favorendo la tumulazione aerata e la cremazione;

c) la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL. Tale standard può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane, garantendo in ogni caso una distanza non superiore a 30 chilometri in linea d'aria tra un crematorio e un altro;

d) la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali. La funzione di vigilanza e controllo può essere delegata alla ASL di riferimento, che la esercita secondo quanto previsto dall'articolo 15.

e) l'eventuale presenza di cimiteri per animali d'affezione, di cui all'articolo 17.

3. I PRCT sono adottati, nel rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale, tenendo conto dei seguenti fattori:

a) andamento medio della mortalità nell'area di rispettiva competenza territoriale, sulla base dei dati statistici relativi all'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna ed aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando la opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) razionalizzazione delle aree e dei manufatti, anche tramite il recupero di tombe abbandonate ovvero mediante nuove costruzioni con loculi areati;

e) conservazione e restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza dei visitatori.

4. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto previsto dal comma 2, lettera d), del presente articolo.

5. Il PRCT ha durata minima di venti anni e massima di quaranta anni, ed è oggetto di revisione ogni dieci anni. Il termine per la revisione può essere ridotto qualora il soggetto preposto alla vigilanza ai sensi del comma 2, lettera d), rilevi scostamenti capaci di influire negativamente sulle

condizioni di erogazione del servizio.

6. Le città metropolitane e gli enti di area vasta svolgono altresì le seguenti funzioni:

a) definizione della carta della qualità dei servizi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compresa la previsione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza;

b) contrattazione e stipula del contratto di servizio con il soggetto gestore;

c) accertamento della sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati, nel rispetto delle garanzie previste dal codice civile e da eventuali clausole contenute in atti privati opportunamente depositati;

d) gestione delle modalità di subentro nella concessione di sepolture private;

e) rilascio delle specifiche autorizzazioni in occasione di ogni operazione nei sepolcri privati;

f) determinazione degli oneri e dei diritti da applicare per la realizzazione e l'uso dei sepolcri privati;

g) promozione di iniziative di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico-artistici esistenti nei cimiteri, d'intesa con gli enti competenti.

7. Le città metropolitane e gli enti di area vasta possono delegare le funzioni di cui al comma 6, lettere d) ed e), ai comuni territorialmente competenti.

8. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «cimiteri,» è soppressa;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«I progetti di ampliamento o costruzione di cimiteri e di crematori, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica dei requisiti tecnico-costruttivi e sanitari definiti dalla normativa vigente e dalle eventuali disposizioni adottate in materia dalla città metropolitana o dall'ente di area vasta competente. I progetti di cui al periodo precedente prevedono comunque che nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Le estumulazioni si considerano ordinarie decorsi venti anni dalla prima tumulazione stagna o decorsi dieci anni da quella areata».

9. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, si provvede ad apportare al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le modifiche necessarie per stabilire i requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati.

10. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 2, lettera d), si provvede a valere sulle risorse proprie dei comuni competenti in relazione all'area di riferimento, nonché mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 e del contributo fisso di cui al medesimo articolo 15, comma 2.

Art. 17.
(Cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. In ogni caso, in deroga all'articolo 824, secondo comma, del codice civile, non sono soggetti al regime del demanio pubblico.

2. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati secondo le previsioni del PRCT di cui all'articolo 16, previo parere dell'ASL competente per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica, da

esprimere entro due mesi dalla relativa richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, previa autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Il proprietario può procedere alla cremazione delle spoglie animali nei centri abilitati, previa autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla presente legge.

5. Ai cimiteri per animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come integrate ai sensi della presente legge, e del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione di specifici provvedimenti regionali in materia.

Art. 18.

(Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali)

1. I servizi cimiteriali sono servizi locali di interesse economico generale, disciplinati dalla presente legge e, in quanto compatibile, dalla legislazione in materia di servizi pubblici essenziali. L'organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali è di competenza dei comuni, singoli o associati. 2. Entro un anno dalla adozione del PRCT di cui all'articolo 16 e della carta della qualità dei servizi di cui al medesimo articolo 16, comma 6, lettera a), i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedono all'affidamento dei servizi cimiteriali nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:

a) affidamento del servizio previa procedura ad evidenza pubblica ad impresa cimiteriale pubblica o privata;

b) affidamento del servizio a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica;

c) affidamento *in house providing* a società cimiteriale pubblica o ad azienda speciale.

3. La durata degli affidamenti disposti ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), è stabilita dal comune in funzione delle prestazioni richieste, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti e comunque non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti.
4. Entro un anno dal termine di scadenza dell'affidamento, di cui al comma 3, il comune attiva le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali ai sensi del comma 2.

5. l soggetti che intendono partecipare alle procedure per l'affidamento in gestione dei servizi cimiteriali devono comprovare il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria tramite la sottoscrizione di apposita garanzia in favore dell'ente competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni. I medesimi soggetti devono altresì presentare il piano industriale relativo all'intera durata prevista per l'affidamento, espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.

6. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione dei servizi cimiteriali utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 5 e assume la qualità di creditore privilegiato nelle procedure concorsuali, con titolarità all'esecuzione su ogni cespite riferibile al soggetto affidatario o ad esso collegabile, anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche.

7. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri nello stesso ambito territoriale, nonché con l'esercizio dell'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, salvo che siano attivate le procedure di separazione societaria ai sensi dell'articolo 8, commi da 2 a 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da completare, per i soggetti titolari della

gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno dalla predetta data.

Art. 19.
(Servizio di illuminazione votiva)

1. Per illuminazione elettrica votiva si intende l'erogazione del servizio di illuminazione delle tombe e delle altre sepolture, comprensivo delle attività di fatturazione, riscossione, recupero crediti e rendicontazione, nonché di attività di allaccio e distacco, di relazioni con l'utenza di natura commerciale e di assistenza, l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti ovvero la ristrutturazione, la sostituzione o l'ammodernamento degli stessi. Entro il 31 dicembre 2017, l'ISTAT aggiorna i codici ATECO per la classificazione delle attività economiche, rilasciando uno specifico codice per l'attività di cui al presente comma.

2. Il servizio di illuminazione votiva è di competenza dei comuni, anche per le strutture costruite da terzi in concessione, ed è unitario su base comunale. I comuni possono affidare il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, valorizzando le esperienze maturate nello specifico settore, con le seguenti modalità:

a) affidamento mediante concessione;

b) affidamento, congiunto alla costruzione dell'impianto ovvero alla sua ristrutturazione o sostituzione, attraverso finanza di progetto;

c) affidamento con appalto misto, nell'ambito del servizio cimiteriale.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di affidamento di cui al comma 2 e previa verifica che le attività di cui al comma 1 non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato, in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse come definito dall'amministrazione in termini di prezzo, caratteristiche obiettive di qualità e sicurezza, continuità e accesso al servizio, i comuni possono affidare il servizio secondo la modalità *in house providing* a società interamente pubblica, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea. Qualora anche tale ultima modalità di affidamento non sia praticabile, i comuni possono gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio full recovery costs.

4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale. Entro la data di cessazione del contratto di concessione, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi.

5. Le concessioni di illuminazione elettrica votiva in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate.

6. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Art. 20.
(Segnalazioni all'Agenzia delle entrate e rilevazioni statistiche)

1. I soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge trasmettono annualmente, in modalità telematica, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente i dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. Analoga comunicazione è effettuata per le autorizzazioni rilasciate per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri, con l'indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la tipologia di dati, le modalità e i termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. L'ISTAT attiva all'interno della programmazione statistica nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni comune, il numero annuo di:

a) autorizzazioni concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali;

b) autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione stagna o aerata di feretri;

c) autorizzazioni all'affidamento di urne cinerarie agli aventi diritto;

d) autorizzazioni alla dispersione di ceneri dentro e fuori del cimitero;

e) concessioni cimiteriali all'utenza sorte nell'anno, distinte per tipologia e durata;

f) autorizzazioni per lavori edilizi, lapidei e marmorei nei cimiteri;

g) impianti di cremazione operanti, nonché numero delle cremazioni effettuate, distinte per tipologie, con facoltà di predisporre elaborazioni sull'andamento, se del caso anche utilizzando dati rilevati da altri soggetti prima dell'inizio della rilevazione prevista dal presente comma, al solo fine di costruire serie storiche sull'accesso alla cremazione.

4. I dati di cui al comma 3, raccolti ed elaborati per regione e per comune, sono diffusi con periodicità annuale, anche al fine di consentire le valutazioni su possibili programmazioni di nuovi impianti di cremazione o cimiteri in ogni città metropolitana o ente di area vasta.

CAPO IV

PREVIDENZA FUNERARIA E MISURE FISCALI

Art. 21.
(Previdenza funeraria e cimiteriale)

1. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti, sia in ambito funebre che in ambito cimiteriale, è consentito avvalersi di strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma disgiunta, da una società assicuratrice e:

a) in vita, dalla persona beneficiaria;

b) da parte di un familiare del defunto;

c) dal componente di un nucleo di stabile convivenza, costituito da almeno due anni, di cui sia parte il defunto.

2. Per previdenza funebre si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della fornitura di servizi e beni in occasione di un funerale, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.

3. Per previdenza cimiteriale si intende il contratto di assicurazione, con l'obbligo del fare, teso alla garanzia di copertura economica della sepoltura di un defunto e del suo mantenimento nel tempo, da parte di soggetti titolati a fornirli che possono essere predeterminati dal beneficiario.

4. La verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funebre e nella previdenza cimiteriale siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati è di competenza della società assicuratrice, che provvede altresì al pagamento direttamente al soggetto esecutore delle prestazioni e dei servizi previsti dai relativi contratti di assicurazione,

Art. 22.
(Misure fiscali)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro»;

b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.

4. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.
(Adeguamento delle normative regionali e regolamento di attuazione)

1. Con appositi regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, sono adottate, rispettivamente, le disposizioni attuative della presente legge per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le disposizioni volte a definire la relativa modulistica uniforme valida in tutto il territorio nazionale, e le disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) previsione della denuncia di morte ed accertamento dei decessi;

b) accertamento e certificazione della morte;

c) individuazione di locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;

d) definizione dei trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane;

e) definizione di autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) previsione di disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;

g) previsione di prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e i luoghi di dispersione delle ceneri;

h) individuazione di procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

4. Tutti gli atti, i provvedimenti, le comunicazioni e le pubblicazioni previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui al comma 1, per quanto possibile, sono formati, trasmessi ed archiviati nell'osservanza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 24.
(Norme transitorie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni all'esercizio delle attività funerarie rilasciate in applicazione di disposizioni regionali delle quali si rende necessaria la modifica o l'abrogazione ai sensi dell'articolo 23, possono continuare ad esercitare le medesime attività fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 23, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In virtù della loro eccezionale valenza storico-sociale, ai Cimiteri appartenenti a confraternite e associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle rispettive federazioni regionali a cui aderiscono almeno trenta organismi di volontariato possessori di cimiteri, non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i feretri da utilizzare per i funerali devono possedere le caratteristiche definite dalla norma UNI 11519 «cofani funebri - casse di legno - cofani non conformi senza prove (CSP) - metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego», ovvero dalla norma UNI 11520 «cofani funebri - casse di legno - terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura». Al fine di consentire l'utilizzo delle giacenze, fino al termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'utilizzo per i funerali di feretri conformi alle previsioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TABELLA 1
(Articoli 4, comma 1, lettera e), e 6, comma 1)

Funerali/anno	Mezzi funebri	Necrofori	Direttore tecnico
da 301 a 1.000	3	6	1
oltre 1.000	4	12	1

1.3.2.1.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 378 (pom.) del 15/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016
378ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GAETTI (*M5S*) esprime apprezzamento per il testo unificato predisposto dalla Relatrice e preannuncia che si soffermerà, nel corso del proprio intervento, su alcuni aspetti che a suo avviso sono suscettibili di interventi migliorativi o integrativi.

Ritiene che ai comuni debbano essere attribuite funzioni in materia di gestione cimiteriale, ma non anche in materia funeraria: a tale ultimo riguardo è preferibile che gli enti locali si avvalgano, attraverso trasparenti rapporti di tipo convenzionale, dell'operato di imprese private.

Quanto al tema della certificazione sanitaria, segnala che è cruciale, in proposito, tenere presente che essa consta di due atti distinti: la constatazione del decesso e l'accertamento della morte. A suo giudizio è necessario, a tale riguardo, addivenire ad una normativa uniforme a livello nazionale,

considerato che le regolamentazioni regionali sono sul punto piuttosto eterogenee.

Per ciò che attiene alle definizioni, formula l'auspicio che l'articolo 2 del testo sia reso più completo e chiaro, al fine di predisporre un quadro normativo esaustivo e scongiurare difficoltà interpretative per gli operatori del settore. Al riguardo, osserva che appaiono meritevoli di chiarificazione soprattutto le nozioni di "casa funeraria" e "trasporto funebre". Più nello specifico, in merito al trasporto funebre interregionale cosiddetto a cassa aperta, richiama l'attenzione sull'opportunità di circoscrivere tale attività con dei precisi limiti di natura chilometrica.

Riguardo all'articolo 10, concernente la cremazione e dispersione delle ceneri, propone di trasporre all'interno di tale disposizione tutte le norme attualmente poste dalla legge n. 130 del 2001, la quale andrebbe contestualmente abrogata. Soggiunge che sarebbe anche da valutare l'opportunità di introdurre nel testo un riferimento ai "giardini delle rimembranze", ossia alle specifiche aree cimiteriali dedicate alla dispersione delle ceneri.

In relazione all'articolo 17, che dispone in ordine ai cimiteri per animali d'affezione, segnala che manca all'interno del testo una definizione di tale categoria di animali.

Con riferimento all'articolo 21, il quale reca norme in materia di previdenza funeraria e cimiteriale, dichiara di comprendere la *ratio* di tale disposizione ma invita a un supplemento di riflessione in merito agli effetti distorsivi del mercato che potrebbero derivare dalla sua applicazione.

In conclusione, richiama l'attenzione sull'opportunità di integrare il testo con disposizioni legislative inerenti alla procedura e alle modalità di sepoltura dei feti, nella consapevolezza dell'estrema delicatezza e ricchezza di implicazioni di tale specifica materia.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nella seduta pomeridiana di martedì 20 settembre si concluderà l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 324, in materia di OGM. Nella stessa giornata potrà proseguire l'istruttoria sui disegni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, mediante audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza (a tal proposito invita i senatori interessati a far pervenire le proprie proposte di audizione).

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 21 settembre si concluderà, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Servizio sanitario nazionale, l'audizione del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), avviata prima della pausa estiva. Inoltre, nella stessa giornata, alle ore 16, si terrà una riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite Igiene e Sanità e Cultura, per definire la programmazione dei lavori dell'affare relativo al progetto *Human Technopole*, assegnato dalla Presidenza del Senato lo scorso 4 agosto.

La seduta antimeridiana di giovedì 22 settembre sarà dedicata al seguito dell'esame dei disegni di legge sulle attività funerarie e al sindacato ispettivo.

Nel corso della prossima settimana potranno inoltre essere pronunciate le eventuali improponibilità e inammissibilità con riguardo ai subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti del Relatore al disegno di legge 2224.

Infine, sarà avviato, nelle prossime settimane, l'esame della recente comunicazione della Commissione

europea in tema di interferenti endocrini (atto comunitario n. 181).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 379 (pom.) del 20/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016
379ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La Commissione conviene con la proposta della PRESIDENTE di rinviare il seguito dell'esame congiunto, onde consentire ai senatori interessati a intervenire in sede di discussione generale di approfondire lo studio del testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto del 3 agosto).

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) ***BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in***

ambito medico e sanitario

(1648) ***ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La PRESIDENTE comunica, in relazione ai sub emendamenti riferiti ai nuovi emendamenti del Relatore (pubblicati in allegato al resoconto del 3 agosto), le proprie determinazioni in tema di improponibilità e inammissibilità.

Sono improponibili i sub emendamenti 9.21 testo 2/1, 9.21 testo 2/2, 9.21 testo 2/3, 10.300/1, 10.300/2 e 10.300/3, in quanto - utilizzando una tecnica premissiva - mirano a introdurre modificazioni a parti del testo non riguardate dall'emendamento del Relatore, al quale sono formalmente riferiti: dunque si pongono al di fuori dalla linea normativa dell'emendamento principale. Peraltro, le modifiche sottese ai sub emendamenti in questione sono già contenute in autonomi emendamenti principali, riferiti agli articoli 9 e 10.

Sono inammissibili i sub emendamenti 10.300/4 e 11.1 testo 2/1, in quanto, essendo interamente sostitutivi dell'emendamento principale al quale si riferiscono, costituiscono in realtà autonomi emendamenti, presentati decorso il termine stabilito.

La PRESIDENTE avverte che il Relatore ha riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, il proprio emendamento 14.1, allo scopo di recepire la condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione bilancio. Considerata la peculiare finalità della predetta riformulazione, propone di soprassedere alla fissazione di un termine per i sub emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame congiunto, in sede consultiva, del rendiconto per il 2015 e dell'assestamento per il 2016. L'esame dei predetti documenti finanziari inizierà nella seduta antimeridiana di domani per concludersi nella giornata di giovedì, in relazione al previsto andamento dei lavori presso la Commissione bilancio.

Avverte che l'ordine del giorno sarà altresì integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. 547, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive. L'esame dall'atto citato inizierà nella seduta antimeridiana di giovedì 22 settembre e dovrà

concludersi entro il termine dell'8 ottobre 2016, assegnato dalla Presidenza del Senato.

Fa presente, infine, che la conclusione dell'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 324 avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, è stata depositata documentazione da parte dell'avvocato Massimo Clara e dell'avvocato Marilisa D'Amico, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università statale di Milano, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1630 e connessi (procreazione assistita).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2224

Art. 14

14.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. È istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze

delle imprese di assicurazione, sono definiti:

a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;

b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera *a)*;

c) i princìpi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e CONSAP;

d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera *a)*, viene aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera *a)*, la CONSAP trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;

b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica e privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 7 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 385 (pom.) del 28/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016
385ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(447) **Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri**
(1611) **VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie**
(2492) **MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice SILVESTRO (PD) si sofferma, in primo luogo, su alcune disposizioni del testo unificato che a suo avviso rivestono particolare interesse: la riconduzione dei servizi cimiteriali tra le funzioni fondamentali dei comuni (articolo 1); la predisposizione di un elenco di definizioni finalizzata alla chiarezza del testo e alla sua uniforme applicazione (articolo 2); la definizione delle dotazioni umane e strumentali richieste alle imprese funebri (articolo 4); la specificazione dei requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati (articolo 5); la prefigurazione dei requisiti per la pratica della tanatoprassi (articolo 11).
Pone in evidenza, quindi, alcuni aspetti del testo che reputa suscettibili di interventi migliorativi.
Nell'ambito dell'articolo 5, occorrerebbe rivedere la disciplina transitoria recata dal comma 3 e specificare le ragioni per la quali, secondo il disposto del comma 5, per le imprese funebri dotate di

certificazione ISO9001:2008 e UNI EN15017:2006 è ridotta la durata minima dei corsi per l'abilitazione transitoria.

Nell'ambito dell'articolo 13, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle disposizioni recate dal Codice del consumo in materia di trasparenza contrattuale e contrasto delle pratiche commerciali scorrette e delle clausole vessatorie.

Nell'ambito dell'articolo 15, parrebbe opportuno specificare quali competenze e titoli formativi debba possedere il personale dei comuni e delle ASL deputato alle verifiche sull'osservanza delle norme inerenti all'attività funebre, dal momento che il riferimento alla formazione abilitante prevista per i direttori tecnici di impresa funebre non appare chiaro: tale ultima figura è sì citata dall'articolo 4, ma senza indicazioni specifiche in tema di formazione.

Nell'ambito dell'articolo 17, occorrerebbe valutare l'opportunità di richiamare la definizione di "animali da compagnia" contenuta nell'accordo intercorso il 6 febbraio 2003 tra Ministero della salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 386 (ant.) del 29/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016
386ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) ringrazia anzitutto la relatrice per aver tenuto in considerazione, in sede di predisposizione del testo unificato, anche il disegno di legge n. 2492, malgrado quest'ultimo sia stato presentato a ridosso dell'adozione del testo base.
In generale, ritiene che, in materia di esercizio delle attività funerarie, sia necessario addivenire alla definizione di principi fondamentali, al fine di garantire una disciplina sufficientemente omogenea sul territorio nazionale.
Reputa che le questioni fondamentali siano trattate negli articoli da 4 a 7 del testo unificato e, a tal proposito, osserva che è condivisibile, da un lato, l'obiettivo di innalzare la qualità dei servizi funerari, evitando al contempo un'eccessiva frammentazione del mercato; dall'altro, tuttavia, occorre

scongiurare una penalizzazione eccessiva delle piccole e medie imprese operanti nel settore. In particolare, va evitato che gli operatori di minori dimensioni, che faticherebbero a rispettare i requisiti rigorosi introdotti dal testo in esame, si trasformino in agenti monomandatari, ossia in una sorta di procacciatori di affari per le imprese di maggiori dimensioni, con conseguente perdita del rapporto fiduciario con i clienti sul territorio. Meglio sarebbe, ad avviso dell'oratore, favorire le aggregazioni delle piccole e medie imprese, operanti soprattutto nei piccoli comuni.

Quanto ai profili formativi, manifesta apprezzamento per la previsione di una disciplina transitoria e trova condivisibile la valorizzazione delle certificazioni di qualità possedute dalle imprese funebri. In particolare, riguardo alla figura del direttore tecnico di impresa, esprime il convincimento che sia necessario esplicitare quale sia la relativa formazione abilitante. Così come ritiene che debbano essere individuati in maniera più puntuale le responsabilità e i profili di qualificazione del personale da adibire alle attività di vigilanza sul territorio.

Trova condivisibili le disposizioni in materia di segnalazioni all'Agenzia delle entrate, per ciò che attiene alle autorizzazioni in materia funeraria; nonché le previsioni di agevolazioni fiscali, in quanto finalizzate all'emersione di attività spesso svolte in maniera opaca.

In conclusione, nel ribadire la propria valutazione complessivamente positiva sul testo in esame, formula l'auspicio che in sede attuativa siano mantenuti adeguati livelli di chiarezza e omogeneità.

La PRESIDENTE propone di consentire lo svolgimento di ulteriori interventi in discussione generale sino alla metà del prossimo mese di ottobre, fissando sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato alle ore 14 di giovedì 27 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 387 (pom.) del 04/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
387ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, rivolge un ringraziamento alla Relatrice per il lavoro svolto in sede di predisposizione del testo unificato e dichiara, in linea generale, di trovare condivisibile l'obiettivo di assicurare, nel settore dei servizi funerari, uniformità di disciplina e adeguati *standard* qualitativi all'utenza.

Ritiene, tuttavia, che il testo in esame sottenda un fine ulteriore, mutuato dal disegno di legge n. 1611, ovvero quello di ridurre legislativamente il numero degli operatori presenti sul mercato, estromettendo le piccole e medie imprese a favore di quelle di maggiori dimensioni. A tale riguardo, esprime il convincimento che la possibilità di stare sul mercato debba dipendere esclusivamente dalla capacità degli operatori di essere concorrenziali e non da improvvide imposizioni del legislatore.

Ciò posto, sottolinea l'importanza delle misure recate dal testo in esame per lo snellimento

della burocrazia, la necessità di chiarire le competenze in materia degli enti locali e l'opportunità di modulare adeguatamente la disciplina transitoria, al fine di consentire agli operatori di conformarsi senza eccessive difficoltà al mutato quadro normativo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) ritiene che la concorrenza ed il mercato non costituiscano dei fini in sé, ma piuttosto degli strumenti per garantire ai consumatori servizi di qualità a costi sostenibili.

Paventa che talora il legislatore smarrisca tale consapevolezza, anche sotto l'influsso delle suggestioni provenienti da soggetti istituzionali estranei al Parlamento, come l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nel caso di specie, a giudizio dell'oratore, si corre il rischio di approvare un testo che, senza con ciò migliorare le condizioni di accesso dei consumatori ai servizi, determinerà una torsione del mercato in senso oligopolistico, con espulsione degli operatori di minori dimensioni e consolidamento dei grandi gruppi economici.

Formula l'auspicio che la Relatrice possa valutare positivamente proposte emendative volte a sanare le rilevate criticità.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) osserva che sarebbe opportuno prevedere l'individuazione, all'interno dei cimiteri comunali, di aree da adibire al rito del commiato al defunto, rito che attualmente viene svolto presso locali messi a disposizione dalle agenzie di pompe funebri.

Una previsione di questo tipo, ad avviso dell'oratrice, assicurerebbe la presenza di adeguati locali in prossimità del luogo dove si svolge l'estremo saluto (sale del commiato), nel rispetto dei convincimenti di ciascuno e senza la necessità di esborsi aggiuntivi da parte dei congiunti della persona scomparsa: ciò restituirebbe dignità ad ogni defunto indipendentemente dalla fede professata, consentendo lo svolgimento di cerimonie sia per gli atei sia per quanti professino credo religiosi per i quali non esistano adeguati ambienti di culto.

Propone, conclusivamente, che i servizi di presidio alle sale del commiato, di custodia della salma, di accoglienza dei visitatori e di ripristino dei locali al termine delle esequie siano posti in capo al comune.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis*) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BIANCO (*PD*) illustra il documento finanziario in titolo.

Premette che la Nota di aggiornamento reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede: un incremento del PIL pari allo 0,8 per cento per l?anno in corso (in conformità al quadro

tendenziale, riportato dalla medesima Nota), all'1,0 per cento per il 2017, all'1,3 per cento per il 2018 ed all'1,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il valore è pari allo 0,6 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed all'1,3 per cento per il 2019); un tasso di disoccupazione pari all'11,5 per cento per il 2016, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,3 per cento per il 2018, al 9,9 per cento per il 2019 (nel quadro tendenziale il tasso è identico a quello programmatico per il 2016, mentre è pari all'11,1 per cento per il 2017, al 10,6 per cento per il 2018 e al 10,2 per cento per il 2019); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,4 per cento per l?anno in corso (in conformità al quadro tendenziale) e pari al 2,0 per cento per il 2017, all'1,2 per cento per il 2018 ed allo 0,2 per cento per il 2019 (mentre nel quadro tendenziale il tasso di indebitamento netto è pari all'1,6 per cento per il 2017, allo 0,8 per cento per il 2018 e si azzera nel 2019).

Fa presente che la suddetta proposta di rimodulazione del tasso di indebitamento netto e del percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio è motivata, da parte del documento in esame, in relazione "al mutato quadro internazionale e a segnali di rallentamento della domanda interna", nonché alle esigenze specifiche poste dai processi di immigrazione e dalle conseguenze degli eventi sismici nell'Italia centrale dei giorni 24 agosto e seguenti del corrente anno.

Riguardo al settore sanitario, segnala che il documento ricorda alcuni provvedimenti e determinazioni recenti, quali: il decreto legislativo (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171) di revisione della disciplina sul conferimento degli incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; l'adozione del Piano nazionale della cronicità, che definisce le modalità di assistenza e tutela dei pazienti affetti da malattie croniche, al fine di favorire il buon funzionamento delle reti assistenziali e la continuità assistenziale, mediante "una forte integrazione tra l?assistenza primaria, centrata sul medico di medicina generale e le cure specialistiche", il potenziamento delle cure domiciliari e la riduzione dei ricoveri ospedalieri (anche attraverso l?uso di tecnologie innovative); l'adozione di un documento integrativo (deliberato il 13 aprile 2016) del precedente atto di indirizzo (deliberato il 12 febbraio 2014) per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali relativi ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta; l'adozione di un documento integrativo (deliberato il 13 luglio 2016) del precedente atto di indirizzo (deliberato il 18 febbraio 2015) per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale relativo ai rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private; l'adozione del Patto per la sanità digitale.

Riguardo ai provvedimenti in corso di approvazione - soggiunge il Relatore -, il documento ricorda che il 7 settembre 2016 è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Segnala che il documento dà conto anche delle cinque Raccomandazioni specifiche per l'Italia approvate dal Consiglio dell?Unione europea del 28 giugno 2016, tra le quali la Raccomandazione n. 5, che auspica, tra l'altro, diintervenire ulteriormente per aumentare la concorrenza nelle professioni regolamentate, nei trasporti, nella sanità, nel commercio al dettaglio e nell?aggiudicazione delle concessioni.

Fa rilevare che, secondo il cronoprogramma allegato alla Nota in esame, il disegno di legge concernente la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la responsabilità delle relative strutture - già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura ed attualmente all'esame della Commissione (A.S. n. 2224) - dovrebbe essere approvato in via definitiva entro il 2016.

Quanto infine alla spesa sanitaria, evidenzia che il documento in esame si limita a riportare i relativi dati a legislazione vigente. In base ad essi, la spesa sanitaria corrente è pari a 113.654 milioni di euro nell'anno in corso, a 115.440 milioni nel 2017, a 116.821 milioni nel 2018 ed a 119.156 milioni nel 2019 (il rapporto tra la medesima spesa ed il PIL è previsto pari a 6,8 punti sia nell'anno in corso sia nel 2017, nonché pari a 6,7 punti nel 2018 e a 6,6 punti nel 2019).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) ***BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***
(1648) ***ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che il Relatore ha ulteriormente riformulato l'emendamento 9.21, allo scopo di superare la contrarietà manifestata dalla Commissione bilancio (emendamento 9.21 testo 3, pubblicato in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti del Ministero della salute, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario n. COM (2016) 547 definitivo (valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2224

Art. 9

9.21 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dall'articolo 52, comma 2, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto a incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori».

Conseguentemente:

al comma 7, dopo le parole: «di rivalsa», inserire le seguenti: «e in quello di responsabilità amministrativa»;

nella rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Azione di rivalsa», aggiungere in fine le seguenti: «o di responsabilità amministrativa»;

all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: «all'azione di rivalsa» con le seguenti: «alle azioni».

1.3.2.1.10. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 392 (pom.) del 12/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
392ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (COM (2016) 350 definitivo) (n. 181)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), intervenendo in sede di discussione generale, pone in risalto la crescente attenzione riservata dalla scienza, a partire dagli anni '90 dello scorso secolo, agli effetti pregiudizievoli degli interferenti endocrini.

Sottolinea che si tratta di sostanze alle quali sono correlate diverse malattie e disordini endocrino-correlati (problemi di salute riproduttiva, malformazioni genitali, nascite pre-termine o sotto-peso, patologie tumorali, obesità, diabete). D'altro canto, i progressi scientifici hanno consentito finora di individuare in maniera certa solo alcuni prodotti chimici come interferenti endocrini, pur essendovi sospetti, in attesa di essere suffragati a livello scientifico, su molte altre sostanze.

Ritiene pertanto che, in linea generale, occorrerebbe investire maggiori risorse nel settore della ricerca scientifica, così come sarebbero da potenziare le attività di prevenzione.

Quanto ai contenuti dell'atto comunitario in esame, paventa che il prefigurato sistema di deroghe nel settore dei prodotti fitosanitari, basato sul concetto di "rischio trascurabile", possa non garantire un adeguato livello di protezione della salute.

Più in generale, è dell'avviso che i criteri scientifici in materia di interferenti endocrini debbano essere definiti in conformità al principio di precauzione e si augura pertanto che lo schema di risoluzione cui sta lavorando la relatrice sia caratterizzato da un approccio prudenziale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte che, diversamente dalle previsioni, la conclusione dell'esame non avrà luogo nella seduta antimeridiana di domani, in quanto il Governo ha richiesto di poter disporre di un lasso di tempo più ampio per valutare le risultanze della discussione generale, anche al fine di maturare il proprio orientamento circa i contenuti dello schema di risoluzione, in avanzata fase di elaborazione da parte della relatrice.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di prendere atto della richiesta di dilazione avanzata dal Governo - alla quale non si oppone - ma auspica che l'Esecutivo mostri in futuro analoga disponibilità nei riguardi delle esigenze di approfondimento delle Commissioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, la PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di dedicare la seduta antimeridiana già convocata per la giornata di domani al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2224 e connessi, rammentando che i lavori riprenderanno con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che alle ore 15,30 della giornata odierna si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.11. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 393 (ant.) del 13/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016
393ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(1134) ***BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***
(1648) ***ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.1 è posto ai voti e approvato.

La PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.2 del relatore, avvertendo che esso, recando correzioni al testo di carattere meramente formale, sarà esaminato in sede di coordinamento, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3, sottoscritto dal senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), nel presupposto che il riferimento al monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, che i proponenti intendono introdurre nel testo, sia da inserire dopo la seconda ricorrenza, nel comma 2, dell'espressione "rischio sanitario".

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è approvato.

L'emendamento 3.4 è ritirato dal senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

La PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 sono stati dichiarati assorbiti o preclusi per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.21.

Gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10 sono ritirati dai rispettivi proponenti, in conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.11, a condizione che lo stesso sia riformulato in maniera tale da garantirne il coordinamento con l'articolo 5.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme a quello del relatore.

Previa sottoscrizione da parte della senatrice STEFANI (*LN-Aut*) e del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), l'emendamento in questione è riformulato nel senso testé indicato e, posto ai voti, approvato nel nuovo testo (emendamento 3.11 testo 2, pubblicato in allegato).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 3.12 e 3.15, sostanzialmente identici, sono posti congiuntamente ai voti e respinti, mentre l'emendamento 3.14 è ritirato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 3.13.

In accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono quindi ritirati l'emendamento 3.16, previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), nonché gli emendamenti 3.17 e 3.18, sottoscritti dal senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 4.1.

In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati i subemendamenti: 4.100/1, fatto proprio dal senatore Romano; 4.100/2, fatto proprio dal senatore Zuffada; 4.100/3, fatto proprio dal senatore Zuffada; 4.100/4.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 4.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.10.

In conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 4.11 e 4.12.

Il RELATORE invita altresì al ritiro degli identici emendamenti 4.13 e 4.14, quest'ultimo sottoscritto dalla senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Fa presente, in risposta a una richiesta di delucidazioni della stessa senatrice Bianconi, che reputa inopportuno sopprimere l'obbligo di pubblicazione, sul sito *internet* delle strutture sanitarie,dei risultati dell'attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, trattandosi di una innovazione importante nell'ottica della trasparenza.

Il rappresentante del GOVERNO si associa alla posizione espressa dal relatore.

Gli emendamenti 4.13 e 4.14 sono quindi ritirati così come, in conformità all'invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i successivi emendamenti 4.15, 4.16 - previa sottoscrizione da parte della senatrice MATTESINI (*PD*) -, 4.17 e 4.18.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 4.19, rammentando che sullo stesso vi è anche la contrarietà della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiara di essere disposto a valutare un ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento in questione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GAETTI (*M5S*) fa rilevare che l'emendamento in esame scaturisce dalla sua lunga esperienza professionale: l'Italia è l'unico Paese in cui i familiari della persona deceduta non possono disporre il riscontro diagnostico e ciò è causa del frequente ricorso alla magistratura penale, con gli intuitivi corollari in termini di inflazione del contenzioso e oneri finanziari.

Il sottosegretario DE FILIPPO ritiene che l'onerosità della disposizione derivi dalla previsione secondo la quale il riscontro diagnostico disposto dai familiari è garantito dal Servizio sanitario nazionale: tale previsione potrebbe aumentare esponenzialmente il numero delle autopsie poste a carico della sanità pubblica.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) rimarca che attualmente i familiari delle persone decedute

ottengono l'auspicato riscontro diagnostico ricorrendo alla magistratura.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) è dell'avviso che, al mero fine di superare la contrarietà della Commissione bilancio, occorrerebbe porre le spese del riscontro diagnostico a carico dei familiari.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) sottolinea la problematicità dell'emendamento: da una parte, nella sua attuale formulazione esso provocherebbe un aumento notevole degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale; dall'altra, una sua riformulazione nel senso suggerito dal senatore Romano potrebbe risultare discriminatoria nei riguardi delle famiglie meno abbienti.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) ritiene che l'aumento dei costi implicato dall'emendamento in discussione sarebbe in realtà irrisorio, in quanto la richiesta di riscontro diagnostico difficilmente sarebbe avanzata in maniera superficiale dai familiari della persona deceduta.

Il RELATORE segnala che nella prassi le strutture sanitarie non rifiutano quasi mai il riscontro diagnostico richiesto dai familiari del deceduto. Sottolinea che dovrebbero essere meglio specificati, in ogni caso, qualifica e ruolo del personale di fiducia della famiglia in sede di riscontro diagnostico. Infine, teme che la modifica dell'emendamento - nel senso di prevedere sì l'effettuazione del riscontro, ma con risorse proprie dei familiari interessati - possa effettivamente produrre un effetto discriminatorio.

La PRESIDENTE fa rilevare che un eventuale testo 2 dell'emendamento dovrebbe comunque essere sottoposto alla valutazione della Commissione bilancio.

Alla luce della discussione, il senatore GAETTI (*M5S*) dichiara alfine di ritirare l'emendamento 4.19, riservandosi di presentare una proposta di modifica analoga durante l'esame del testo in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza svolta nel pomeriggio di ieri.

Nella giornata di martedì 18 ottobre, nella seduta pomeridiana, si concluderà l'esame dell'Atto comunitario n. 181 (prodotti fitosanitari e sui biocidi) e proseguirà la sede consultiva sull'Atto del Governo n. 334 (d*isciplina sanzionatoria per violazione regolamento oggetti per alimenti)*. Nella stessa giornata, se necessario nell'ambito di un'apposita seduta notturna, proseguirà altresì l'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 2224 e connessi (*responsabilità professionale del personale*

sanitario).

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 ottobre sarà avviato l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2400 e connessi (*borse di studio medici specializzandi)* e proseguirà l'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 447 e connessi (disciplina delle attività funerarie). A seguire si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, per lo svolgimento di audizioni informali nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 1608 e connessi (procreazione assistita).

Soggiunge che, come emerso in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7a e 12a, le audizioni sull'affare assegnato n. 827 (Progetto *Human Technopole*) inizieranno con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dalla settimana prossima, compatibilmente con le disponibilità dei Ministri stessi. A seguire saranno auditi gli altri soggetti concordati, *in primis* i rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT).

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 ottobre, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione *Parent Project* Onlus.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2224

3.11 (testo 2)

BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN, STEFANI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, dopo le parole: «società scientifiche»*, inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 5».

1.3.2.1.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 398 (nott.) del 26/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016
398ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Accedendo ad una richiesta avanzata dalla relatrice MATURANI (*PD*), la PRESIDENTE propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del prossimo 15 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) ***BIANCO ed altri. - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario***

(1648) ***ROMANO ed altri. - Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

L'emendamento 10.1, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La PRESIDENTE avverte che il Relatore ha presentato una versione formalmente corretta dell'emendamento 10.2 (emendamento 10.2 CORR, pubblicato in allegato).

La Commissione prende atto.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.2 CORR è approvato. Sono conseguentemente dichiarati preclusi l'emendamento 12.14, nella sua interezza, e gli emendamenti 12.15, 12.16 e 12.17, in alcune loro parti.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 10.3 - sottoscritto dal senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) - e 10.4 - sottoscritto dalla senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) - sono ritirati, così come i subemendamenti 10.100/1 e 10.100/2.

Il RELATORE fa presente che il proprio emendamento 10.100 apporta modificazioni all'articolo 10, che egli giudica incompatibili con quelle sottese ai successivi emendamenti 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17 e 10.18.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, previo ritiro degli emendamenti 10.13 - sottoscritto dalla senatrice PADUA (*PD*) - e 10.14, è quindi approvato l'emendamento 10.100 del relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 10.15, 10.16, 10.17 e 10.18.

L'emendamento 10.5 è ritirato in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Posto in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.6 è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11 - sottoscritto dalla senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) -.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di firma dei senatori D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ANITORI (*AP (NCD-UDC)*), Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e FLORIS (*FI-PdL XVII*), è posto in votazione e approvato l'emendamento 10.12.

In conformità all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.19 è ritirato.

Posto ai voti col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 10.20 del relatore.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 10.21 e 10.22 - sottoscritto dalla senatrice PADUA (*PD*) - sono ritirati.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 10.23, mentre gli emendamenti 10.24, 10.25 - sottoscritto dalla senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) - e 10.26 sono ritirati.

La PRESIDENTE avverte che l'emendamento 10.200 del relatore - sul quale è espresso parere favorevole dal rappresentante del Governo - sarà posto in votazione in un testo formalmente corretto (emendamento 10.200 CORR, pubblicato in allegato).

Posto in votazione, l'emendamento 10.200 CORR è approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.27 è ritirato, mentre l'emendamento 10.28 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto in votazione con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 10.29.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 10.30.

Col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione ed approvato l'emendamento 10.31.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 10.32 - sottoscritto dal senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) -, 10.33 - sottoscritto

dal senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) - e 10.34.

Ritirato l'emendamento 10.35, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 10.35 (testo 2).

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 10.36, 10.37 - sottoscritto dal senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) -, 10.38, 10.39, 10.40, 10.42 - sottoscritto dal senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) - e 10.43, mentre è dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 10.41.

Previo ritiro del subemendamento 10.300/5, in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.300 del relatore è - col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO - posto in votazione e approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è infine ritirato l'emendamento 10.44.

La PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti concernenti l'articolo 11, in attesa di un'auspicata revisione del parere espresso dalla Commissione bilancio - di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - sull'emendamento 11.1 (testo 2) del relatore.

Si procede dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 12.1 - sottoscritto dalla senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) -, 12.2, 12.3 - sottoscritto dalla senatrice PADUA (*PD*) -, 12.4, 12.5 - sottoscritto dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) - e 12.7 - sottoscritto dal senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di firma dei senatori ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Fausto Guilherme LONGO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e ANITORI (*AP (NCD-UDC)*), è posto in votazione e approvato l'emendamento 12.8.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 12.9 - sottoscritto dalla senatrice PADUA (*PD*) -, 12.10 - sottoscritto dalla senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) - e 12.11, mentre l'emendamento 12.12 - sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è del pari contrario - è posto in votazione e respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.13 è ritirato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sulle parti non precluse degli emendamenti 12.15, 12.16 e 12.17. I predetti emendamenti sono quindi ritirati (l'emendamento 12.16 dalla senatrice PADUA (*PD*), che lo fa proprio in assenza della proponente).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di

firma dei senatori ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e ANITORI (*AP (NCD-UDC)*), l'emendamento 12.18 è posto in votazione e approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.19 e 12.20 sono, rispettivamente: posto in votazione e respinto; ritirato.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 13.1 - sottoscritto dalla senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) - 13.2, 13.3, 13.4 - sottoscritto dalla senatrice PADUA (*PD*) - e 13.5.

Posto in votazione con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è infine approvato l'emendamento 13.6 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nel corso della prossima settimana, nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 novembre, le sedute della Commissione saranno dedicate al seguito e alla conclusione dell'esame dei disegni di legge n. 2224 e connessi e dell'atto del Governo n. 334. Potrà inoltre proseguire l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2400 e connessi.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nell'odierna riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 7a e 12a riunite, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 827 (progetto *Human technopole),* rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia hanno consegnato documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2224

Art. 10

10.2 CORR

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti» *con le seguenti:* «strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste»;

b) *sostituire le parole:* «presso l'azienda, la struttura o l'ente» *con le seguenti:* «**presso** le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo 10:*

1. *al comma 2, sostituire le parole:* «un'azienda, struttura o ente» *con le seguenti:* «una struttura»;

2. *al comma 3, sostituire le parole:* «aziende del Servizio sanitario nazionale, in strutture o in enti privati» *con le seguenti:* «strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

3. *al comma 4, sostituire le parole:* «aziende, strutture e gli enti» *con le seguenti:* «strutture»;

4. *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «strutture sanitarie»*, inserire le seguenti:* «e sociosanitarie pubbliche **o** private».

- *all'articolo 12:*

1. *al comma l, sostituire le parole:* «all'azienda, struttura o ente» *con le seguenti:* «alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private»;

2. *al comma 4, sostituire le parole: «azienda, struttura o ente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica **o** privata»,*

3. *al comma 5, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato» *con le seguenti:* «la struttura sanitaria **o** sociosanitaria pubblica **o** privata».

10.200 CORR

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «articolo 9», inserire le seguenti: «e **all'articolo** 12, comma 3».*

1.3.2.1.13. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 400 (pom.) dell'08/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016
400ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (*PD*) - premesso che il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi in favore delle popolazioni, delle imprese e delle strutture pubbliche delle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 - illustra le parti del provvedimento rientranti nella competenza della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 5, Ricostruzione privata, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *h)* ed *i)*, i contributi pubblici, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono riconosciuti anche per: la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili adibiti a servizi pubblici e privati; i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali nel campo dei servizi - sia pubblici sia privati - sociali, socio-sanitari e sanitari; i danni alle strutture private adibite ad attività sanitarie, sociali, socio-sanitarie e socio-educative; gli interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; gli interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro. I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, assistito da garanzia dello Stato, di durata massima venticinquennale, sulla base di stati di avanzamento lavori; il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile con modalità da stabilire a cura dell?Agenzia delle Entrate.

In proposito, la Relatrice osserva che non è indicata la modalità di erogazione dei contributi di cui alle lettere *h)* ed *i),* e chele disposizioni in discorso non determinano effetti finanziari, perché si limitano a stabilire le procedure di erogazione, mentre l?importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare sarà determinato con la legge di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 6, recante Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, comma 1, lettera *a)*, ai fini del finanziamento degli interventi di ricostruzione relativi agli immobili privati distrutti, il limite di riferimento, costituito dalle superficie preesistenti, è aumentabile ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario; in base alla successiva lettera *c)*, l'adeguamento igienico-sanitario è compreso nel finanziamento anche per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita dai provvedimenti adottati ai sensi dell?articolo 2, comma 2.

L?articolo 14, Ricostruzione pubblica, reca disposizioni, tra l'altro, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, e per interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici. In particolare, il comma 1, lettera *c)* prevede contributi a favore di edifici pubblici ad uso pubblico: in tale ambito - rileva la Relatrice - non sono menzionati espressamente gli edifici ad uso sanitario o socio-sanitario.

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

L'articolo 48, al comma 1, lettera *i)*, include nella sospensione dei pagamenti quelli relativi alle prestazioni ed agli accertamenti effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche o del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma.

Al comma 6, differisce al 1° marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadano nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

Al comma 18 differisce, dal 30 novembre 2016 al 1° gennaio 2017, il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici e garantire la presenza di soggetti che sappiano impiegare i medesimi. L?obiettivo dichiarato del differimento, valido per l'intero territorio nazionale, è di consentire nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

In conclusione, la Relatrice richiama l'attenzione della Commissione sui numerosi provvedimenti di evacuazione - o dichiarativi di inagibilità parziale - adottati riguardo a strutture ospedaliere o a RSA ubicate nelle zone colpite dal sisma: a suo avviso, è necessario che il testo in esame dedichi specifica attenzione a tali problematiche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di***

dispersione e conservazione delle ceneri

(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 26 ottobre.

La relatrice MATURANI (*PD*), intervenendo in sede di replica, sottolinea la profondità dell'istruttoria svolta dalla Commissione e rimarca, al contempo, l'importanza del dibattito susseguente all'adozione del testo unificato.

Fa presente che è orientata ad accogliere, in sede emendativa, diverse delle indicazioni scaturite dalla discussione generale, ma ritiene di dover respingere alcune letture del testo, secondo le quali esso sarebbe volto a ridurre in maniera drastica il numero degli operatori e a stravolgere l'attuale assetto del mercato. Evidenzia che la *ratio* del testo è quella di predisporre una normativa chiara e sistematica, omogenea sul territorio nazionale e funzionale a garantire la legalità e la trasparenza nel settore delle attività funerarie - oggi non sempre assicurate - e a innalzare i livelli qualitativi e l'efficienza dei servizi all'utenza.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2400) ***AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006***

(288) ***BARANI. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991***

(679) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992***

(1548) ***LUCHERINI e MORGONI. - Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005***

(1557) ***CENTINAIO. - Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991***

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 ottobre.

Si apre la discussione generale.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) premette che il disegno di legge adottato come testo base dalla Commissione di merito, del quale è primo firmatario, persegue tre diversi obiettivi: garantire diritti derivanti da norme europee e finora negati a molti medici; evitare le incertezze e gli aggravi finanziari connessi all'imponente contenzioso cui è esposto lo Stato; creare le premesse per un *turn over* nel settore medico, attraverso l'istituto della contribuzione figurativa.

Ciò posto, si sofferma su alcune delle considerazioni problematiche svolte dalla relatrice in sede di introduzione dell'esame.

L'ambito applicativo delle provvidenze è stato esteso agli iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno 1978 in quanto erano questi ultimi i frequentanti nell'anno 1983, anno dal quale la normativa europea ha previsto la necessità di adeguata remunerazione.

L'ambito applicativo è stato esteso anche ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1993 al 2006, pur se per questi ultimi vigeva una disciplina specifica sulla adeguata remunerazione (decreto legislativo 257/1991), in linea con diverse pronunce giudiziarie.

Quanto alla congruità del trattamento indennitario, bisogna considerare che la somma a suo tempo prevista dalla legge n. 370 del 1999 deve essere attualizzata, ragione per cui non sembra eccessiva la prefigurazione di una indennità pari a 11 mila euro per anno di corso.

In merito alla rilevata necessità di tenere conto del carattere a tempo pieno o a tempo parziale dell'attività di specializzazione, sovviene la stessa normativa europea.

Riguardo infine alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, occorre tenere presente che, nel corso degli anni, i medici bisognosi di assistenza e di consulenza si sono rivolti a enti di tipo associativo, al fine di ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni a costi ridotti.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) esprime disagio per le iniziative legislative in esame, in quanto esse mirano a soddisfare le pretese giuridiche di soggetti che hanno una carriera avviata e che non versano certamente in condizioni di difficoltà economica, in un momento storico nel quale, per la penuria di risorse disponibili, il legislatore fatica a dare ristoro a soggetti ben più fragili, come ad esempio i danneggiati dagli emoderivati. Pur riconoscendo che la finalità di porre termine al contenzioso e alla connessa alea finanziaria è condivisibile, ritiene che il testo debba essere modificato allo scopo di garantire che la chiusura definitiva delle liti avvenga con il minor aggravio possibile per le finanze pubbliche, e tenendo conto del fatto che il trattamento indennitario deve essere adeguato rispetto al carattere - a tempo pieno o parziale - dell'attività di specializzazione a suo tempo espletata.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) osserva che i disegni di legge in esame si fanno carico di dare ristoro a soggetti i cui diritti sono stati innegabilmente negati, ragione per cui ritiene che fosse necessario assumere iniziative di tipo legislativo. Soggiunge che vi è, nondimeno, un altro obiettivo sotteso ai testi in esame: evitare le incertezze e i possibili aggravi finanziari legati all'imponente contenzioso in essere e chiudere definitivamente le liti giudiziarie, con un impegno economico che, per quantità e modalità di esborso, è più lieve di quello derivante da eventuali sentenze di condanna: sono previste, ad esempio, la possibilità di corresponsione dilazionata dei trattamenti indennitari, quella di ricorrere al credito d'imposta o anche quella di ricorrere a una forma di contribuzione figurativa, quale modalità alternativa di sanatoria.

Per il complesso delle ragioni esposte, esprime il convincimento che i disegni di legge in esame siano meritevoli di una valutazione positiva, sebbene suscettibili di affinamento - ad esempio, per ciò che attiene all'ammontare delle indennità - in sede emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.14. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 404 (pom.) del 22/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
404ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza.

Comunica che, nella giornata di domani, sarà avviato il ciclo di audizioni informali sull'atto del Governo n. 358 (Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502); le audizioni proseguiranno nella giornata di mercoledì 30 novembre: saranno sentiti in tale data, tra gli altri, esponenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Al riguardo, invita i senatori interessati a far pervenire entro la giornata odierna le proprie richieste di audizione.

Soggiunge che, in ragione dell'importanza e della complessità dello schema sui LEA, sarà richiesta al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis,* comma 2 del Regolamento, una proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DIRINDIN (*PD*) illustra le parti del provvedimento in titolo concernenti aspetti di competenza della Commissione.

Il comma 8-*bis* dell'articolo 1 - inserito dalla Camera dei deputati durante l'esame del testo in prima lettura - autorizza gli enti vigilati dal Ministero della salute ad avvalersi del patrocinio dell?Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina generale relativa a quest'ultima.

L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare a due missioni: la missione di supporto sanitario in Libia denominata operazione "Ippocrate" e la missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL).

L?articolo 9 disciplina altresì i profili normativi connessi alle suddetti missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

L'articolo 15, comma 2, lettera *a)*, dispone, ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui al decreto-legge in esame, una riduzione, nella misura di 451,83 milioni di euro per l?anno 2016, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell?elenco allegato al decreto. Per lo stato di previsione del Ministero della salute, la riduzione complessiva è pari a 4,1 milioni di euro.

In conclusione, propone di formulare sul testo, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) esprime perplessità in merito alla disposizione che autorizza gli enti vigilati dal Ministero della salute ad avvalersi dell?Avvocatura dello Stato: si domanda se l'autorizzazione valga anche per la Croce rossa italiana e pone in rilievo, più in generale, che si tratta di una previsione che comporta un importante utilizzo di risorse pubbliche.

La senatrice MATURANI (*PD*) osserva che l'Avvocatura pubblica, nell'assistere gli enti vigilati dal Ministero della salute, può garantire che il patrocinio avvenga in armonia con l'interesse dello Stato.

La PRESIDENTE(*PD*) fa rilevare che vi è un utilizzo di risorse pubbliche anche quando gli enti vigilati ricorrono a legali del libero foro.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) ritiene comprensibili le perplessità sollevate dalla senatrice Granaiola in relazione alla Croce rossa, ma reputa che esse debbano essere affrontate mediante un approfondimento specifico concernente tale ente. In linea generale, invece, esprime l'avviso che la facoltizzazione all'avvalimento dell'Avvocatura dello Stato per il complesso degli enti vigilati sia condivisibile.

La PRESIDENTE, in assenza di altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere formulata dalla Relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa 360 emendamenti riferiti al testo unificato (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta documentazione da parte degli avvocati Filema Gallo e Gianni Baldini, auditi lo scorso 9 novembre, in sede di Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1630 e connessi (procreazione medicalmente assistita).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 447, 1611, 2492

Art. 1

1.1

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria» *con le seguenti:* «al trattamento, alla sepoltura, alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria. »;

b) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «I cimiteri» *con le seguenti:* «I servizi necroscopici e cimiteriali»;

c) *al comma 4, sopprimere il numero* «4.» *e sostituire le parole:* «Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri» *con le seguenti:* «In tale nozione».

1.2

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in un quadro di rispetto delle convinzioni e dei sistemi valoriali contemplati dalla Costituzione».

1.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in un quadro di rispetto delle convinzioni e dei sistemi valoriali contemplati dalla Costituzione».

1.4

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 2, lettera d)*, eliminare le parole:* «da parte di soggetti pubblici e privati»*, ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e delle norme sul lavoro e sul mercato».

1.5

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «da parte di soggetti pubblici e privati»*, con le seguenti:* «nel rispetto delle norme sul lavoro e sul mercato».

1.6

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere le parole:* «pubblici e».

1.7

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e nel rispetto delle norme sul lavoro e sul mercato».

1.8

ANITORI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e cimiteriali».

1.9

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 3, e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: «ASL territorialmente competente» *con le seguenti:* «Azienda Sanitaria Territoriale».

1.10

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «compiti» *inserire la seguente:* «amministrativi».

1.11

ANITORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella nozione di servizio pubblico essenziale dei cimiteri è ricompreso l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, la concessione di spazi per sepolture ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono escluse le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture in quanto rientranti in attività tipiche dell'onoranza funebre in regime di libero mercato concorrenziale».

1.12

TOMASELLI

Al comma 4, dopo le parole: «spazi per sepolture» *inserire le seguenti:* «e il servizio di illuminazione votiva,».

1.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «spazi per sepolture» *inserire le seguenti:* «e il servizio di illuminazione votiva,».

1.14

FUCKSIA

Al comma 4, dopo le parole: «spazi per sepolture» *inserire le seguenti:* «e il servizio di illuminazione votiva,».

1.15

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività» *con le seguenti:* «le inumazioni e le esumazioni ordinarie ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle ceneri nel cimitero e sono eseguibili, su mandato degli aventi titolo da operatori abilitati anche svolgenti attività funebre».

1.16

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 4, sostituire le parole da: «nonché le operazioni cimiteriali» *e fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «,le inumazioni e le esumazioni ordinarie ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle ceneri nel cimitero e sono eseguibili, su mandato degli aventi titolo, da operatori abilitati anche svolgenti attività funebre».

1.17

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 4 sostituire le parole: «nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno delle strutture, ivi comprese», *con le seguenti:* «, le inumazioni e le esumazioni ordinarie ivi comprese le procedure amministrative connesse alle predette attività. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e

traslazione di defunti o dispersione delle ceneri nel cimitero e sono eseguibili, su mandato degli aventi titolo da operatori abilitati anche svolgenti attività funebre».

1.18

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Tutte queste attività possono essere svolte da soggetti privati, autorizzati all'attività funebre, laddove il loro affidamento sia subordinato a provate necessità degli enti titolari del servizio e regolato in base a procedure concorsuali o di appalto, mantenendo tuttavia in capo alla autorità comunale la vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi esternalizzati».

Art. 2

2.1

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole* «una volta eseguito» *con le seguenti:* «dopo» *e sopprimere le parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;

c) *dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* soggetti aventi titolo: il coniuge, la parte di un'unione civile o il convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, o, in mancanza di questi, nell'ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto;»;

d) *sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* per "dolenti" si intendono coloro che, estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere»;

e) *alla lettera* f), *numero 1), sostituire le parole:* «dei familiari o di altri aventi titolo» *con le seguenti:* «dei soggetti aventi titolo»;

f) *alla lettera* g), *sostituire la parola:* «quelle» *con le seguenti* «le attività»;

g) *alla lettera* g), *numero 1), sopprimere le parole*: «codice di cui al»;

h) *alla lettera* g), *numero 1), 1.1.), sostituire le parole:* «quando il defunto e la famiglia di appartenenza sia indigente o quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari fino al sesto grado» *con le seguenti:* «quando il defunto e la famiglia di appartenenza siano indigenti o quando vi sia il disinteresse da parte dei soggetti aventi titolo», *sopprimere la parola:* «unicamente» *e sostituire le parole:* «coniuge o familiari» *con le seguenti:* «i soggetti aventi titolo»;

i) *alla lettera* h), *dopo le parole:* «dell'impresa» *inserire le seguenti:* «funebre o del centro di servizi»;

j) *alla lettera* i), *sostituire la parola:* «cerimoniale» *con la seguente:* «cerimoniali»;

k) *alla lettera* i), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o in un un'urna cineraria»;

l) *alla lettera* l), numero 1), sostituire le parole: «strutture cimiteriali» *con le seguenti:* «strutture sanitarie o cimiteriali» *e dopo la parola:* «svolto» *inserire la seguente:* «, rispettivamente,»;

m) *alla lettera* l), *sostituire il numero* 3) *con il seguente:* «3) il trasporto, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, svolto, con le necessarie precauzioni igienico-sanitarie, da qualunque soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:* «dei suoi familiari» *con le seguenti:* «dei soggetti aventi titolo»;

b) *all'articolo 4, comma 1, lettera* d), *sostituire le parole:* «familiari» *con le seguenti:* «soggetti aventi titolo»;

c) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* «dei familiari» *con le seguenti:* «dei soggetti

aventi titolo»;

d) *all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole:* «dei familiari o conviventi del defunto» *con le seguenti:* « dei soggetti aventi titolo»;

e) *all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole:* «i familiari o loro delegati" *con le seguenti*: "i soggetti aventi titolo";

f) *all'articolo 8, comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: "*dei familiari" *con le seguenti: "*dei soggetti aventi titolo";

g) *all'articolo 9, comma 4, sostituire le parole: "*dei familiari del defunto" *con le seguenti: "* dei soggetti aventi titolo*";*

h) *all'articolo 12, alinea, sostituire le parole:* "dei familiari del defunto" *con le seguenti:* "dei soggetti aventi titolo";

i) *all'articolo 21, comma 1, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:* "b) da parte di un soggetto avente titolo".

2.2

ALBANO

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «resto mortale» *con le seguenti:* «resti mortali».

2.3

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera d)*, sostituire la parola:* «dolenti» *con le seguenti:* «aventi titolo».

2.4

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera d)*, sostituire la parola:* «dolenti»*, con le parole:* «aventi titolo»*, e dopo le parole:* «prendono vista»*, inserire le parole:* «e dispongono».

2.5

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera d)*, sostituire la parola:* «dolenti»*, con le seguenti:* «aventi titolo» *e le parole:* «prendono vista della salma o del cadavere»*, con le seguenti:* «dispongono della salma o del cadavere».

2.6

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «prendono vista» *con le seguenti:* «dispongono».

2.7

GIOVANARDI

Sostituire al comma 1, la lettera f)*, con la seguente:*

«*f)* per "attività funebri" si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, nella sola forma congiunta, le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale;

3) ricomposizione del cadavere, sua vestizione e tanatocosmesi;

4) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, di decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

5) il trasporto di cadavere può essere effettuato in forma disgiunta dalle attività di cui ai punti 1, 2 e 3;

6) le attività di cui ai punti 1 e 3 sono di sola competenza dei soggetti indicati all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 2, della presente legge».

2.8

ANITORI

Al comma 1, lettera f)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «si intendono le attività, esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi» *con le seguenti:* «si intende l'insieme dei servizi tesi a sollevare la "famiglia dolente" o i "dolenti" da tutte le incombenze relative al lutto subito, tra cui:»;

b) *sopprimere il numero 5).*

2.9

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «esercitate in forma di impresa, volte a fornire, congiuntamente, le seguenti prestazioni e servizi»*, con le seguenti:* «imprenditoriali svolte nel rispetto delle norme UNI EN 15017:2006 e delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza degli obblighi contrattuali assunti con gli aventi titolo, dai soggetti in possesso dei requisiti dalla presente legge, e della necessaria idoneità tecnico professionale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 al fine di fornire congiuntamente le seguenti prestazioni e servizi».

2.10

BIANCONI

Al comma 1, lettera f)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola:* «congiuntamente» *con le seguenti:* «nella sola forma congiunta»;

b) *sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) il trasporto di cadavere può essere effettuato in forma disgiunta dalle attività di cui ai punti 1, 2 e 3»;

c) *dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«6) le attività di cui ai punti 1 e 3 sono di sola competenza dei soggetti indicati all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 2, della presente legge;».

2.11

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1,lettera f)*, punto 1), sostituire le parole:* «dei famigliari o di altri» *con la parola:* «degli».

2.12

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera f)*, numero 1), sostituire le parole:* «dei famigliari o di altri»*, con le seguenti:* «degli».

2.13

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera f)*, punto 1), sostituire la parola:* «familiari» *con la seguente:* «dolenti».

2.14

BAROZZINO

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il punto 2 con il seguente:*

«2) vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, ad eccezione di lapidi, rivestimenti lapidei di loculi o edicole cimiteriali, coprifossa, porta fiori, lampade e accessori vari, ovvero degli arredi cimiteriali;».

2.15

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera f)*, punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.16

VOLPI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera f)*, punto 2, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.17

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera f)*, punto 2, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.18

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, CENTINAIO, FLORIS, ZUFFADA

Al comma 1, lettera f)*, numero 2, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «, ad esclusione della realizzazione di prodotti lapidei».

2.19

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera f)*, punto 2), aggiungere, in fine, le parole:* «, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria».

2.20

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera f)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria.».

2.21

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) composizione del cadavere mediante sua vestizione e tanatocosmesi e tanatoprassi;».

2.22

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera f)*, punto 3), sostituire le parole:* «ricomposizione del cadavere,» *con le seguenti:* «composizione del cadavere mediante» *e aggiungere, in fine, le parole:* «e tanatoprassi;».

2.23

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il punto 5 con il seguente:*

«5) eventuale gestione e utilizzo di sale del commiato o case funerarie, in forma associata con altre attività funebri autorizzate, pubbliche o private e anche in collaborazione con le strutture di ricovero, residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed altre strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale».

2.24

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) eventuale gestione di case funerarie;».

2.25

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera g)*, punto 1, sopprimere le parole:* «direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero».

2.26

ALBANO

Al comma 1, lettera g)*, numero 1), 1.1), sostituire le parole:* «della bara» *con le seguenti:* «del feretro».

2.27

LO GIUDICE

Al comma 1, lettera g)*, numero 1, 1.1), sostituire le parole:* «per la quale non vi siano, o non siano noti, coniuge o familiari» *con le seguenti:* «per la quale non vi siano, o non siano noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto o altri familiari».

2.28

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera g)*, punto 2, dopo la parola:* «legale» *inserire le seguenti:* «e gli ospedali,».

2.29

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera h)*, sopprimere le parole:* «alle dirette dipendenze dell'impresa».

2.30

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA

Al comma 1, lettera h)*, sopprimere le parole:* «alle dirette dipendenze dell'impresa».

2.31

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera i)*, con la seguente:*

«i) per "Casa Funeraria" si intende una struttura gestita dall'impresa funebre, collocata fuori dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o accreditate, dalle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e dai cimiteri e deputata alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri e a deposito in attesa delle procedure di cremazione o della sepoltura. I crematori costruiti entro i recinti della Casa Funeraria, soggetti alla vigilanza del comune, prevedono una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi».

2.32

ALBANO

Al comma 1, lettera i)*, sostituire le parole:* «attività cerimoniale funebri»*, con le seguenti:* «servizio funebre».

2.33

BIANCONI

Al comma 1, lettera i)*, al numero 1) apportare le seguenti modificazioni:*

dopo la parola: «struttura», *inserire le seguenti:* «gestita dall'impresa funebre»;

dopo le parole: «cerimonie funebri», *aggiungere le seguenti:* «e a deposito in attesa delle procedure di cremazione o della sepoltura. I crematori costruiti entro i recinti della Casa Funeraria, soggetti alla vigilanza del comune, prevedono una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi;».

2.34

FUCKSIA

Al comma 1, lettera i)*, punto 1, le parole:* «e dai cimiteri»*, sono soppresse.*

2.35

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera i)*, punto 1, le parole:* «e dai cimiteri»*, sono soppresse.*

2.36

TOMASELLI

Al comma 1, lettera i)*, numero 1), sopprimere le parole:* «e dai cimiteri».

2.37

ALBANO

Al comma 1, lettera i)*, numero 1), sostituire le parole:* «esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta»*, con le seguenti:* «esposizione delle salme collocate in feretro aperto».

2.38

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera i) *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre ed in possesso dei requisiti di cui alla presente legge. Nella casa funeraria si possono praticare imbalsamazione e tanatoprassi;».

2.39

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera i)*, punto 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre ed in possesso dei requisiti di cui alla presente legge. Nella casa funeraria si possono praticare imbalsamazione e tanatoprassi».

2.40

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera i)*, punto 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e gestita da soggetti autorizzati all'attività funebre ed in possesso dei requisiti di cui alla presente legge. Nella casa funeraria si possono praticare imbalsamazione e tanatoprassi».

2.41

ALBANO

Al comma 1, lettera i)*, numero 2), dopo la parola:* «adibita»*, inserire le seguenti:* «, su richiesta dei soggetti aventi titolo,».

2.42

ANITORI

Al comma 1, lettera i)*, numero 2) sopprimere le parole:* «posto in feretro chiuso».

2.43

GIOVANARDI

Al comma 2, lettera l)*, sostituire la parola:* «deposizione» *con la seguente:* «esposizione».

2.44

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera l)*, sostituire la parola:* «deposizione» *con la seguente:* «esposizione».

2.45

BIANCONI

Al comma 2, lettera l)*, sostituire la parola:* «deposizione» *con la seguente:* «esposizione».

2.46

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera l)*, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole:* «eseguito con mezzi e personale idonei da soggetti abilitati all'esercizio di attività funebre».

2.47

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera l)*, dopo la parola:* «legge» *inserire le seguenti:* «, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio di attività funebre».

2.48

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera l)*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio di attività funebre».

2.49

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera l)*, punto 1, sopprimere le parole:* «, svolto dal personale alle dipendenze delle ASL o delle strutture cimiteriali».

2.50

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera l)*, sostituire il punto 3 con il seguente:*

«3) il trasporto dei resti mortali o indecomposti, anche plurimo, nonché di contenitori di resti mortali, svolto da soggetto autorizzato alla attività funebre dotato dei mezzi idonei aventi requisiti richiesti dall'autorità sanitaria che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo».

2.51

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera l)*, sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) il trasporto di resti mortali o indecomposti, anche plurimo, nonché di contenitori di resti mortali, svolto da soggetto incaricato dotato dei mezzi idonei sotto l'aspetto sanitario e di sicurezza che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;».

2.52

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera l)*, punto 3), dopo le parole:* «il trasporto di resti mortali»*, inserire le seguenti:* «o indecomposti».

2.53

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera l)*, punto 3), dopo le parole:* «di resti mortali»*, inserire le seguenti:* «o indecomposti»*, e sostituire le parole:* «svolto da qualunque soggetto incaricato»*, con le parole:* «svolto da soggetto incaricato, dotato di mezzi idonei sotto l'aspetto sanitario e di sicurezza,».

2.54

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera l)*, punto 3), sopprimere la parola:* «qualunque».

2.55

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera l)*, punto 3), sostituire le parole:* «soggetto incaricato che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo»*, con le seguenti:* «soggetto autorizzato alla attività funebre dotato dei mezzi idonei aventi requisiti richiesti dall'autorità sanitaria che sia in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo».

Art. 3

3.1

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Le attività funebri sono attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza che si esercitano con modalità atte a tutelare l'effettiva libertà di scelta degli utenti».

3.2

ANITORI

Al comma 1, dopo le parole: «attività economiche» *inserire la seguente:* «artigiane».

3.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.4

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

3.5

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 4.

3.6

VOLPI, CENTINAIO

Sopprimere il comma 4.

3.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Sopprimere il comma 4.

3.8

RIZZOTTI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, CENTINAIO, FLORIS, ZUFFADA

Sopprimere il comma 4.

3.9

BIANCONI

Sopprimere il comma 4.

3.10

VACCARI

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla legislazione in materia di servizi pubblici locali»*, con le seguenti:* «dal Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, attuativo degli

articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124».

3.0.1

CENTINAIO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 3-*bis.*

(Compiti e attribuzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai princìpi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale;

h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

l) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3-*ter.*

(Compiti e attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali;

d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle ASL».

3.0.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Compiti e attribuzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle

materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai princìpi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale;

h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

l) le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge».

3.0.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Compiti e attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali;

d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle ASL».

3.0.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Programmazione territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.

2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle Regioni quali enti primari di

programmazione, tenendo in considerazione il rapporto popolazione/numero di sedi autorizzate. Tale programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti l'attività funebre già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, il numero delle sedi autorizzabili, sia proporzionale al numero degli abitanti residenti in macroaree territoriali vaste ed omogenee anche se extracomunali o interprovinciali definite dalle regioni in ragione di una autorizzazione ogni 15.000 abitanti.

3. I criteri di autorizzazione di cui al precedente comma 2 si applicano sia alle sedi principali dei soggetti esercenti l'attività funebre che alle sedi secondarie degli stessi».

3.0.5

CENTINAIO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Programmazione territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.

2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle Regioni quali enti primari di programmazione, tenendo in considerazione il rapporto popolazione/numero di sedi autorizzate. Tale programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti l'attività funebre già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, il numero delle sedi autorizzabili, sia proporzionale al numero degli abitanti residenti in macroaree territoriali vaste ed omogenee anche se extracomunali o interprovinciali definite dalle regioni in ragione di una autorizzazione ogni 15.000 abitanti.

3. I criteri di autorizzazione di cui al precedente comma 2 si applicano sia alle sedi principali dei soggetti esercenti l'attività funebre che alle sedi secondarie degli stessi».

Art. 4

4.1

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 4. ? *(Impresa funebre). ? 1*. L'attività funebre assicura la fornitura in forma congiunta dei seguenti servizi:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;

d) il trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;

f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

g) eventuale gestione di case funerarie;

h) previdenza funeraria.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e a società in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune, valevole per l'intero territorio nazionale, ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

3. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono vietati nell'attività funebre l'intermediazione e il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la redazione del preventivo per il funerale, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale deve essere svolta solo nelle sedi dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. Chi intenda avvalersi delle prestazioni delle imprese funebri conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alle stesse. L'impresa funebre, nel momento della sottoscrizione del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto per l'organizzazione del funerale, ha obbligo di redigere un preventivo con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi.

5. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività funebre:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali;

d) nell'ambito dell'esercizio di attività sanitarie, socio sanitarie, assistenziali, ivi compreso il servizio di ambulanza o di trasporto degenti.

6. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura;

b) gestire strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private, nonché servizi sanitari, parasanitari e assistenziali;

c) gestire servizi cimiteriali istituzionali;

d) gestire servizi di ambulanza, ivi compreso il trasporto di malati o degenti;

e) gestire il servizio comunale di pubbliche affissioni;

f) gestire forni crematori.

7. Le attività svolte in contrasto con quanto previsto al comma 6 cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in mercati paralleli, quali quelli relativi alla gestione cimiteriale o dei forni crematori, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale.

8. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani e/o svantaggiati, o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, per garantire la continuità dei servizi cimiteriali istituzionali è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali.

4-*bis. ? (Requisiti dell'attività). ? 1*. Le imprese funebri, per l'esercizio delle attività funebri, devono essere in possesso della disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a) una sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente la sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) una o più autofunebri per il trasporto funebre con annessa. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano adibito alle salme e cadaveri dell'autofunebre;

c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, anche coincidente con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dello svolgimento dell'attività funebre;

d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi con regolare e continuativo rapporto di lavoro con il richiedente

l'autorizzazione;

e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve avere un regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere *b)* ed *e),* può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 1625-*ter* del codice civile in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1 e attrezzati, in termini di dotazioni umane e strumentali, secondo quanto previsto alla Tabella 1. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge.

3. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 lettere *b)* ed *e)* non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee di impresa e le reti d'impresa.

4. Per i soggetti in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1, qualora il direttore tecnico e l'addetto abilitato alla trattazione affari di cui alle lettere *c)* e *d)* comma 1 svolgano anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera *e)*.

5. I soggetti che garantiscono la disponibilità dei requisiti di cui al comma 2 devono essere autorizzate all'esercizio dell'impresa funebre dimostrando la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 e delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte:

a) una sede;

b) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necrofori con regolare contratto di lavoro ai sensi del comma 1, lettera *e)*;

c) almeno tre autofunebri e relativa autorimessa;

d) un'ulteriore ULA per ogni contratto di fornitura, di servizi o di agenzia sottoscritto oltre al quinto o comunque eccedente il numero massimo di contratti che, in base a quanto stabilito dalle regioni in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti nel territorio d'area vasta, è possibile svolgere in caso di possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) un'ulteriore autofunebre per ogni quattro ULA aggiuntive.

6. L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale rilasciata secondo i criteri della pianificazione territoriale regionale di cui alla presente legge, ed è subordinata alla presenza di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.

7. Presso ciascuna regione è istituito un elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni e dei direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

8. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento».

4.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? *(Impresa funebre). ? 1*. L'attività funebre assicura la fornitura in forma congiunta dei

seguenti servizi:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;

d) il trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;

f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

g) eventuale gestione di case funerarie;

h) la previdenza funeraria.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e a società in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune, valevole per l'intero territorio nazionale, ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

3. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono vietati nell'attività funebre l'intermediazione e il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la redazione del preventivo per il funerale, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale deve essere svolta solo nelle sedi dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri. Chi intenda avvalersi delle prestazioni delle imprese funebri conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alle stesse. L'impresa funebre, nel momento della sottoscrizione del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto per l'organizzazione del funerale, ha obbligo di redigere un preventivo con l'indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi.

5. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività funebre, nonché l'attività marmorea e lapidea:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali;

d) nell'ambito dell'esercizio di attività sanitarie, socio sanitarie, assistenziali, ivi compreso il servizio di ambulanza o di trasporto degenti.

6. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura;

b) gestire strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socioassistenziali, pubbliche o private, nonché servizi sanitari, parasanitari e assistenziali;

c) gestire servizi cimiteriali istituzionali;

d) gestire servizi di ambulanza, ivi compreso il trasporto di malati o degenti;

e) gestire il servizio comunale di pubbliche affissioni

f) gestire forni crematori.

7. Le attività svolte in contrasto con quanto previsto al comma 6 cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in mercati paralleli, quali quelli relativi alla gestione cimiteriale o dei forni crematori, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque

denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale.

8. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani e/o svantaggiati, o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, per garantire la continuità dei servizi cimiteriali istituzionali è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali.».

4.3

ANITORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. È istituita la qualifica di imprenditore artigiano funebre.

2. I requisiti formativi dell'imprenditore artigiano funebre sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti sul territorio nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'imprenditore funebre artigiano è responsabile della formazione del personale dipendente.

4. L'imprenditore funebre artigiano svolge l'attività di formazione del proprio personale, fermo restando la responsabilità pubblica di verifica.».

b) *sopprimere il comma 9.*

Conseguentemente, sostituire la Rubrica dell'articolo con la seguente: «Imprenditore artigiano funebre e impresa funebre».

4.4

ALBANO

Al comma 1, lettere a) *e* d)*, sostituire le parole:* «degli affari» *con le seguenti:* «del servizio funebre».

4.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «disponibilità» *aggiungere le seguenti:* «, anche mediante appositi contratti,».

4.6

VOLPI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «disponibilità» *aggiungere le seguenti:* «, anche mediante appositi contratti,».

4.7

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «disponibilità»*, aggiungere le seguenti:* «, anche mediante appositi contratti,».

4.8

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera d)*, dopo la parola:* «previsione»*, inserire le seguenti:* «nell'organico aziendale».

4.9

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole:* «presente per almeno venticinque ore alla settimana presso ogni sede operativa o punto vendita o comunque presso ogni locale di contatto con il pubblico»*, con le seguenti:* «responsabile della attività funebre in generale ed in particolare del rapporto con gli enti istituzionali ed il servizio sanitario regionale e nazionale».

4.10

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con

regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La disponibilità dei necrofori non è necessaria qualora l'attività di necroforo, in occasione della cerimonia funebre, venga svolta volontariamente e gratuitamente da persone incaricate dalla famiglia di appartenenza del defunto o dal defunto stesso. I predetti soggetti sono esentati dall'obbligo dei requisiti formativi di cui all'articolo 5».

4.11

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire la lettera e)*, con la seguente:*

«*e)* l'impresa funebre deve dotarsi di dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a due unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve avere un regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi. L'effettiva disponibilità del personale necessario per garantire durante lo svolgimento 1'efficacia ed il decoro del servizio può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1 lettera *a), b), c), d)* del presente articolo e attrezzati, in termini di dotazioni umane e strumentali. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, lettera *e)*, non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee di impresa e le reti d'impresa».

4.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Apportare le seguenti modifiche:

«*a)* al comma 1, sostituire la lettera *e)* con la seguente: "*e)* disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La disponibilità dei necrofori non è necessaria qualora l'attività di necroforo, in occasione della cerimonia funebre, venga svolta volontariamente e gratuitamente da persone incaricate dalla famiglia di appartenenza del defunto o dal defunto stesso. I predetti soggetti sono esentati dall'obbligo dei requisiti formativi di cui all'articolo 5";

b) al comma 2, sopprimere il primo periodo;

c) sopprimere il comma 9».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera h)*, sopprimere le parole:* «alle dirette dipendenze dell'impresa».

4.13

VOLPI, CENTINAIO

Apportare le seguenti modifiche:

«*a)* al comma 1, sostituire la lettera *e)* con la seguente: "*e)* disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in

materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La disponibilità dei necrofori non è necessaria qualora l'attività di necroforo, in occasione della cerimonia funebre, venga svolta volontariamente e gratuitamente da persone incaricate dalla famiglia di appartenenza del defunto o dal defunto stesso. I predetti soggetti sono esentati dall'obbligo dei requisiti formativi di cui all'articolo 5";

b) al comma 2, sopprimere il primo periodo;

c) sopprimere il comma 9».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera h)*, sopprimere le parole:* «alle dirette dipendenze dell'impresa».

4.14

RIZZOTTI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 1, sostituire la lettera *e)* con la seguente: "*e)* disponibilità, durante la fase della cerimonia funebre, di almeno quattro necrofori, compresi il direttore tecnico e il titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 5 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con l'impresa o con altro soggetto di cui questa si avvale, nel rispetto della normativa in materia di mercato del lavoro, ivi comprese le tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";

b) al comma 2, sopprimere il primo periodo;

c) sopprimere il comma 9».

4.15

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.16

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la parola: «necrofori»*, inserire le seguenti:* «durante lo svolgimento della cerimonia funebre».

4.17

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Per i soggetti come il direttore tecnico dell'impresa e l'addetto abilitato alla trattazione degli affari svolgano anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 2».

4.18

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 5, inserire dopo la parola: «persone» *le seguenti:* «e società».

4.19

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 5, dopo la parola: «riabilitazione,» *inserire le seguenti:* «ovvero di alcuno dei provvedimenti emessi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,»

4.20

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 9.

4.21

VACCARI

Al comma 9, dopo le parole: «UNI EN 15017:2006» *inserire le seguenti:* «e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 5, e all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «UNI EN 15017:2006» *inserire le seguenti:* «e successive modificazioni».

4.22

GIOVANARDI

Al comma 9, sostituire le parole: «cinque anni», *con le seguenti:* «tre anni».

4.23

BIANCONI

Al comma 9, sostituire le parole: «cinque anni» *con le seguenti:* «tre anni».

4.24

BIANCONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis.* Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale come definito al comma 4 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica».

4.25

GIOVANARDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale come definito al comma 5 dell'articolo 1, nello stesso territorio in cui operano come impresa funebre, sono obbligate alla separazione societaria con proprietà diverse, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica».

4.0.1

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

(Requisiti attività funebri)

1. Ai fini dell'autorizzazione l'attività funebre deve operare nel rispetto della normativa UNI EN15017 ed avere e documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a) una sede adeguata per la trattazione degli affari, comprendente la sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) una o più autofunebri per il trasporto funebre con annessa. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano adibito alle salme e cadaveri dell'auto funebre;

c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione, anche coincidente con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dello svolgimento dell'attività funebre;

d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi con regolare e continuativo rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione;

e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve avere un regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere *b)* ed *e)* può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un'altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come le associazioni in

partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 1625-*ter* del codice civile. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge.

3. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 lettere *b)* ed *e)* non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni temporanee di impresa ed alle reti d'impresa.

4. Per i soggetti in possesso diretto del requisito di cui al comma 1, qualora il direttore tecnico e l'addetto abilitato alla trattazione affari di cui alle lettera *c)* e *d)* comma 1 svolgano anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera *e)*.

5. I soggetti che garantiscono la disponibilità dei requisiti di cui al comma 2 devono essere autorizzate all'esercizio dell'impresa funebre dimostrando la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1 e delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte:

a) una sede

b) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necrofori con regolare contratto di lavoro ai sensi del comma 1, lettera *e)*;

c) almeno tre autofunebri e relativa autorimessa;

d) un'ulteriore ULA per ogni contratto di fornitura, di servizi o di agenzia sottoscritto oltre al quinto o comunque eccedente il numero massimo di contratti che, in base a quanto stabilito dalle regioni in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti nel territorio d'area vasta, è possibile svolgere in caso di possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) un'ulteriore autofunebre per ogni quattro ULA aggiuntive.

6. L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale rilasciata secondo i criteri della pianificazione territoriale regionale di cui alla presente legge, ed è subordinata alla presenza di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile rapporto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.

7. Presso ciascuna regione è istituito un elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni e dei direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.

8. Per le imprese funebri, i centri di servizio funebre e gli agenti funebri stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le relative disposizioni nazionali di recepimento».

Art. 5

5.1

ANITORI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? *(Requisiti del personale dei soggetti esercenti l'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati). ? 1*. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale o firmataria di CCNL per il settore funebre.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità della formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.

3. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti alla professione del personale di cui al comma 1 possono essere indetti dalle federazioni di settore operanti su scala nazionale prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla medesima data di entrata in vigore restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.

4. È ammesso l'utilizzo nelle attività funebri di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, salvo integrazione con specifici corsi.

5. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

6 . Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione».

5.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ? *(Requisiti del personale dei soggetti esercenti l'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati). ? 1*. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale o firmataria di CCNL per il settore funebre.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità della formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.

3. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti alla professione del personale di cui al comma 1 possono essere indetti dalle federazioni di settore operanti su scala nazionale prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla medesima data di entrata in vigore restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.

4. È ammesso l'utilizzo nelle attività funebri di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, salvo integrazione con specifici corsi.

5. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

6. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione».

5.4

LA RELATRICE

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «requisiti formativi» *sopprimere* «,»*;*

b) *ai commi 2 e 3, sopprimere la parola:* «ministeriale»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «è ridotta» *con le seguenti:* «è stabilita».

5.5

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della presenza *on line* dei soggetti da formare o da aggiornare».

5.6

BIANCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con il decreto ministeriale, di cui al comma 1, sono disposte altresì le periodicità per la formazione professionale continua e le sue modalità, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Sono favoriti la formazione e l'aggiornamento a distanza attraverso specifiche piattaforme telematiche che garantiscano la tracciabilità della presenza *on line* dei soggetti da formare o da aggiornare».

5.7

SILVESTRO, VACCARI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso per la formazione del direttore tecnico dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, il decreto di cui al comma 1 prevede un numero di ore di formazione abilitante pari almeno al doppio della formazione prevista per gli altri addetti dell'impresa funebre».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «non meno di sessanta ore per ciascun addetto»*, inserire le seguenti:* «e non meno di centoventi ore per il direttore tecnico di impresa».

5.8

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «le federazioni di settore» *aggiungere le seguenti:* «e le

associazioni di categoria»;

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente*: «3-*bis*. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».

5.9

VOLPI, CENTINAIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole*: «le federazioni di settore», *aggiungere le seguenti*: «e le associazioni di categoria»;

b) *dopo il comma 3 inserire il seguente*: «3-*bis*. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».

5.10

RIZZOTTI, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole*: «le federazioni di settore», *aggiungere le seguenti:* «e le associazioni di categoria»;

b) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente*: «3-*bis*. I commi da l a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».

5.11

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, dopo le parole: «le federazioni di settore», inserire le seguenti: *«e le associazioni di categoria».*

5.12

SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «possono attivare», *con le seguenti*: «attivano»;

b) *al comma 5, sostituire le parole*: «è ridotta» *con le seguenti:* «è stabilita».

5.13

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I commi da 1 a 3 non si applicano al personale in possesso di titoli abilitanti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi delle normative regionali».

5.14

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, dopo la parola: «rilasciati»*, inserire le seguenti:* «in osservanza alle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è automaticamente abilitato alla professione, chi invece ha conseguito titoli».

5.15

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 5.

5.16

SILVESTRO, VACCARI

Al comma 5, dopo le parole: «UNI EN 15017:2006»*, inserire le seguenti:* «e con esperienza almeno annuale».

5.17

D'AMBROSIO LETTIERI

La rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti del personale dell'impresa funebre, dei gestori dei servizi cimiteriali e dei crematori e dei soggetti ad essi collegati sia pubblici che privati».

5.18
FUCKSIA
La rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti del personale dell'impresa funebre, dei gestori dei servizi cimiteriali e dei crematori e dei soggetti ad essi collegati sia pubblici che privati».
5.19
TOMASELLI
Sostituire la rubrica con la seguente: «Requisiti del personale dell'impresa funebre, dei gestori dei servizi cimiteriali e dei crematori e dei soggetti ad essi collegati sia pubblici che privati».

Art. 6

6.1
CENTINAIO, VOLPI
Sopprimere l'articolo.
6.2
ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI
Sopprimere l'articolo.
6.3
ANITORI
Sopprimere l'articolo.
6.4
GIOVANARDI
Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. I centri di servizio funebre sono specifico soggetto avente quale esclusivo scopo sociale il supporto alle imprese funebri nell'esercizio della loro attività, mediante la stipula di formali contratti di appalto di servizi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e sicurezza. I centri di servizio funebre devono disporre delle dotazioni umane e strumentali minime previste per le imprese funebri nell'articolo 4, comma 2, e di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. È consentito alle imprese funebri di svolgere anche l'attività di centro di servizio funebre, a condizione che ciò sia espressamente previsto nel proprio oggetto sociale con l'obbligo di mantenere i requisiti previsti per entrambi i soggetti».

6.5
BIANCONI
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «operano a supporto delle» *con le seguenti:* «sono specifico soggetto avente quale esclusivo scopo sociale il supporto alle»;

dopo la parola: «minime» *inserire le seguenti:* «previste per le imprese funebri nell'articolo 4, comma 2, e».

6.6
GAETTI, TAVERNA
Al comma 1, sostituire le parole: «minime di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» *con le seguenti:* «adeguate a garantire in via continuativa la disponibilità di risorse e mezzi alle imprese cui forniscono servizio».
6.7
GAETTI, TAVERNA
Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 4».
6.8
VOLPI, CENTINAIO
Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» *con le seguenti:* «di cui all'art. 4»;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *aggiungere, infine, il seguente comma:* «4-*bis*. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

6.9

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge» *con le seguenti:* «di cui all'art. 4»;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «4-*bis*. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

6.10

RIZZOTTI, MANDELLI, FLORIS, CENTINAIO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di cui alla tabella l allegata alla presente legge» *con le seguenti:* «di cui all'art. 4»;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *aggiungere, infine, il seguente comma:* «4-*bis*. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

6.11

BIANCONI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'obbligo di mantenere i requisiti previsti per entrambi i soggetti».

6.12

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 3.

6.13

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 4.

6.14

ALBANO

Al comma 4, sostituire le parole: «pompe funebri» *con le seguenti:* «onoranze funebri».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), *capoverso* «Art. 127-*vicies*.» *sostituire le parole:* «pompe funebri» *con le seguenti:* «onoranze funebri».

6.15

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. I centri servizi funebri validi sono solo quelli costituiti da imprese funebri, di cui agli articoli 2602 del codice civile e seguenti o di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile e possono prestare la loro attività solo verso i soci».

6.16

GAETTI, TAVERNA

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di favorire l'aggregazione tra micro e piccole imprese funebri, è prevista la concessione di mutui agevolati nella misura massima di 400.000 euro per la costituzione e l'avvio di propri centri servizi funebri a scopo mutualistico, nelle forme aggregative previste dalla legge. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono definiti criteri e modalità per la concessione dei mutui».

Art. 7

7.1

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? *(Mandato). ? 1.* Il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;

b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

5. Il mandato conferito dagli aventi titolo sul defunto deve contemplare l'informativa *privacy* di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e l'eventuale sussistenza dei rapporti di cui all'articolo 9 comma 2 della presente legge».

7.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ? *(Mandato). ? 1.* Il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;

b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso

l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

5. Il mandato conferito dagli aventi titolo sul defunto deve contemplare l'informativa *privacy* di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e l'eventuale sussistenza dei rapporti di cui all'articolo 9 comma 2 della presente legge.».

7.3

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dell'impresa» *inserire la seguente:* «funebre»;

b) *al comma 4, sostituire la parola:* «precedenti» *con le seguenti:* «1, 2 e 3».

7.4

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 1, dopo la parola: «sanitarie»*, inserire le seguenti:* «territoriali ovvero».

7.5

ANITORI

Sopprimere i commi dal 2 al 6.

7.6

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I centri di servizio funebre e le imprese funebri esercenti anche attività di centro di servizio funebre non possono avvalersi delle agenzie funebri ai sensi del comma 2».

7.7

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «In ogni caso i contratti di cui al medesimo comma 2 non possono essere stipulati per più di un mandato».

7.8

BIANCONI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 8

8.1

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali il servizio mortuario sanitario, il servizio di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie».

8.2

BIANCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione, intendendosi come tali il servizio mortuario sanitario, il servizio di osservazione comunale e l'obitorio, ovvero alla casa

funeraria, alla struttura per il commiato o all'abitazione del defunto, purché il suo completamento avvenga entro ventiquattro ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie».

8.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita»*, inserire le seguenti:* «entro 24 ore dal decesso».

8.4

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita»*, inserire le seguenti:* «entro 24 ore dal decesso,».

8.5

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, dopo la parola: «vita»*, inserire le seguenti:* «, effettuato entro ventiquattro ore dal decesso,».

8.6

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nei casi in cui il cadavere sia stato sottoposto ad autopsia o riscontro diagnostico, prelievo di organi o sia intervenuta l'Autorità Giudiziaria, il trasferimento a cassa aperta è consentito previo assenso del medico necroscopo, entro le ventiquattro ore successive dal momento del rilascio del nulla osta giudiziario o del termine dell'autopsia, valutate le circostanze tanatologiche».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

8.7

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove lo stesso è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato dall'addetto al trasporto, a cura dei soggetti autorizzati è da effettuare con mezzo funebre e con personale necessario, secondo le normative vigenti in materia d'igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, prima della partenza:

a) verifica l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) garantisce la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'auto funebre impiegata;

c) redige apposito verbale da cui dovrà risultare l'itinerario del tragitto dal luogo di partenza in cui si trova il cadavere alla destinazione.

2-*bis*. L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ed il numero di autorizzazione. Una copia del verbale accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto.

2-*ter*. Nel caso di trasporto di cadavere sul territorio nazionale, il verbale sostituisce l'autorizzazione al trasporto prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 articoli 23 e 24; del trasporto si deve dare preventiva comunicazione che deve essere inviata, via *fax* o telematica, al comune di partenza e di destinazione previo accordo con i servizi cimiteriali. Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie o secondo le disposizioni previste dagli accordi tra

gli Stati interessati.

2-*quater*. Per i trasporti di cadavere all'interno del territorio nazionale non è obbligatoria la somministrazione del trattamento antiputrefattivo previsto dal articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, fermo restando la sua obbligatorietà per i cadaveri destinati all'estero».

8.8

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove lo stesso è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato dall'addetto al trasporto, a cura dei soggetti autorizzati è da effettuare con mezzo funebre e con personale necessario, secondo le normative vigenti in materia d'igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, prima della partenza:

a) verifica l'identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) garantisce la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all'auto funebre impiegata;

c) redige apposito verbale da cui dovrà risultare l'itinerario del tragitto dal luogo di partenza in cui si trova il cadavere alla destinazione.

L'addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell'impresa funebre ed il numero di autorizzazione. Una copia del verbale accompagna il feretro a destinazione, una copia deve essere trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall'incaricato al trasporto. Nel caso di trasporto di cadavere sul territorio nazionale, detto verbale sostituisce l'autorizzazione al trasporto prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 articoli 23 e 24; del trasporto si deve dare preventiva comunicazione che deve essere inviata, via *fax* o telematica, al comune di partenza e di destinazione previo accordo con i servizi cimiteriali. Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'azienda sanitaria locale, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie o secondo le disposizioni previste dagli accordi tra gli Stati interessati. Per i trasporti di cadavere all'interno del territorio nazionale non è obbligatoria la somministrazione del trattamento antiputrefattivo previsto dal articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, fermo restando la sua obbligatorietà per i cadaveri destinati all'estero».

8.9

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la parola: «chiuso»*, inserire le seguenti:* «trascorse almeno ventiquattro ore dal decesso, salvo nei casi in cui sia disposta dalla autorità sanitaria o giudiziaria la chiusura e sigillatura anticipata del feretro, e ottenuta la documentazione autorizzativa necessaria,».

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «impresa funebre o centro di servizi funebre»*, con le seguenti:* «soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre».

8.11

FUCKSIA

Al comma 2, sostituire le parole: «impresa funebre o centro di servizi funebre»*, con le seguenti:* «soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre».

8.12

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «impresa funebre o centro di servizi funebre»*, con le seguenti:*

«soggetti accreditati per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «denominazione dell'impresa»*, aggiungere le seguenti:* «operante il trasporto».

8.13

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo le parole: «impresa funebre»*, sopprimere le seguenti:* «o centro servizi funebre».

8.14

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la parola: «osservazione»*, inserire le seguenti:* «alla chiesa o luogo di culto,».

8.15

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, casa di riposo (RSA), istituto pubblico o privato di assistenza, ricovero o cura non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.16

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, casa di riposo (RSA), istituto pubblico o privato di assistenza, ricovero o cura non costituisce trasporto di salma o di cadavere il suo trasferimento all'interno della struttura predetta. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.17

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 4, le parole: «dell'ASL», *sono soppresse.*

8.18

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, sostituire le parole: «accreditati per lo»*, con le parole: «autorizzati allo».*

8.19

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 5, dopo l e parole: «La suddetta certificazione», inserire le seguenti: «è titolo valido per il trasferimento della salma ed».

8.20

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La suddetta certificazione»*, inserire le seguenti:* «è titolo valido per il trasferimento della salma ed».

8.21

GAETTI, TAVERNA

Al comma 5, sopprime le parole: «anche per telefax o».

8.22

GAETTI, TAVERNA

Al comma 5, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* alla sede del medico necroscopo, nel caso debba essere compilato il certificato di

accertamento di morte».

8.23

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il trasporto entro 100 chilometri può avvenire con un autofunebre, oltre i 100 chilometri fino ad un massimo di 500 chilometri con autofunebre refrigerato».

8.24

GAETTI, TAVERNA

Al comma 6, sopprimere le parole: «anche per telefax o»

8.25

GAETTI, TAVERNA

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Qualora la constatazione di morte *»fino alla fine del periodo.*

8.26

LA RELATRICE

Al comma 6, sostituire le parole: «constatazione di morte» *con le seguenti:* «constatazione di decesso».

8.27

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 6 secondo periodo, sopprimere le parole: «per il rilascio della relativa documentazione».

8.28

GIOVANARDI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine delle ventiquattro ore è derogato nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposti dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso o dall'autorità giudiziaria, purché il completamento del trasferimento di salma avvenga entro 24 ore dalla certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o riscontro diagnostico, oppure dal rilascio da parte dell'autorità giudiziaria del nulla osta al seppellimento o alla cremazione».

8.29

BIANCONI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di 24 ore, nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposti dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso o dall'autorità giudiziaria, purché il completamento del trasferimento di salma avvenga entro 24 ore dalla certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o riscontro diagnostico, oppure dal rilascio da parte dell'autorità giudiziaria del nulla osta al seppellimento o alla cremazione».

8.30

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«*9-bis*. L'accertamento di morte è effettuato entro ventiquattro ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso».

8.31

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere il comma 10.

8.32

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere il comma 10.

8.33
SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI
Al comma 10, dopo le parole: «pubblico servizio»*, si aggiungono le seguenti:* «limitatamente al periodo temporale necessario all'espletamento del servizio stesso».
8.34
ALBANO
Al comma 10, sostituire la parola: «confezionato» *con la seguente:* «realizzato».
8.35
CENTINAIO, VOLPI
Sopprimere il comma 11.
8.36
ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI
Sopprimere il comma 11.
8.37
ALBANO
Al comma 11, sostituire le parole: «coperchio del cofano funebre» *con le seguenti:* «coperchio del feretro».
8.38
D'AMBROSIO LETTIERI
Al comma 11, dopo le parole: «denominazione dell'impresa»*, aggiungere le seguenti:* «operante il trasporto».
8.39
FUCKSIA
Al comma 11, dopo le parole: «denominazione dell'impresa»*, aggiungere le seguenti:* «operante il trasporto».
8.40
ALBANO
Al comma 11, sostituire le parole: «al comune di decesso» *con le seguenti:* «al comune ove è avvenuto il decesso».
8.41
GAETTI, TAVERNA
Al comma 12, secondo periodo, dopo la parola: «cadavere» *sopprimere le parole:* «direttamente, ovvero attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o».
8.42
GAETTI, TAVERNA
Al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole: «mantenendone la titolarità,».
8.43
CENTINAIO, VOLPI
Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso ed i corrispettivi per il rilascio dei documenti connessi al decesso devono essere commisurati all'effettivo impegno economico sostenuto dalla pubblica amministrazione per redigerli».
8.44
ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI
Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso ed i corrispettivi per il rilascio dei documenti connessi al decesso devono essere commisurati all'effettivo impegno economico sostenuto dalla pubblica amministrazione per redigerli».
8.45
GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute con proprio decreto predispone la modulistica nazionale per il certificato di decesso, il certificato di accertamento di morte, il modulo di trasporto».

8.0.1

CENTINAIO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Caratteristiche dei feretri e confezionamento)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione ed la loro modalità di confezionamento:

a) il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 995 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010;

b) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatorio oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche l'utilizzo di una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato la presenza della controcassa stessa non è richiesta;

c) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante incisione con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso;

d) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, dovranno essere impressi in maniera indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del prodotto. La marchiatura potrà essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di stampatura o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quello del fabbricante. Nello specifico l'etichettatura dei cofani funebri di legno è descritta dalla norma UNI 11520:2014, riferimento nazionale per la conformità dei Cofani funebri di legno. Tuttavia al fine consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, in occasione di funerale, di bare ancora conformi al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

e) quando è utilizzata la sola cassa di legno, la stessa deve essere munita di involucro impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno, biodegradabile di spessore minimo di 40 micron che vada a coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale adsorbente ed enzimatico in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali, così come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da solo carboni o idrogeno e ossigeno ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Il cofano funebre deve essere dotato di sistemi di impugnatura (maniglie) saldamente fissati sui fianchi dello stesso, portanti, per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo n. 81, del 9 aprile 2008 e successive modifiche, a tutela della sicurezza degli operatori;

f) nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. In questi casi in cui è previsto l'uso della controcassa interna in zinco (tumulazione in loculo stagno) le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Siccome trascorso il tempo massimo di sepoltura potrebbe rendersi necessaria la cremazione, i

materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti. devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC;

g) indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano, compresi quelli utilizzati per la vestizione della salma, devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907 del 2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ad eccezione dei prodotti utilizzati per la vestizione della salma, è obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità nel caso di non rispetto dei requisiti cogenti;

h) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la tumulazione in loculo areato i materiali tessili interni al cofano devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto, in tale circostanza, non esistono le condizioni ambientali per permetterne la biodegradazione;

i) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti, devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le caratteristiche di biodegradabilità sono ininfluenti. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC.

1) Sul fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente ed enzimatico. Tali materiali, come la tappezzeria interna, hanno la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. I cofani funebri devono essere dotati di sistemi di impugnatura portanti per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo n. 81, del 9 aprile 2008 a tutela della sicurezza degli operatori. Nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso.

2. Limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dal comma 2, ma comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 "Cofani funebri ? Casse di legno ? Cofani non-CSP ? Metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego" e UNI 11520:2014 "Cofani funebri ? Casse di legno ? Terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura".

3. Sono vietati la commercializzazione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non

rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle Asl e agli organi di polizia o soggetti terzi individuati dal Ministero, il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando ove si rendesse necessario le sanzioni di legge.

4. Le aziende produttrici e/o di commercializzazione devono obbligatoriamente essere iscritte al Registro nazionale istituito e mantenuto dal Ministero della salute o da altro soggetto appositamente da quest'ultimo delegato. Tale registro sarà consultabile *on line* e sarà di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, che per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al Registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e commercializzano i loro prodotti all'interno del territorio italiano ed impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali (sia per i cofani che per gli accessori) provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale (Inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno e cremazione). Tale certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute e/o soggetto da quest'ultimo appositamente delegato.

5. Il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre secondo quanto previsto all'articolo 13 comma 5 in qualità di incaricato di pubblico servizio e provvedendo a redigere apposito certificato di conformità modello n. 11 da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche in conformità con le disposizioni previste nella presente legge».

8.0.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Caratteristiche dei feretri e confezionamento)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, i cofani funebri devono avere in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione e la loro modalità di confezionamento, le seguenti caratteristiche:

a) il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010;

b) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatorio oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche l'utilizzo di una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato la presenza della controcassa stessa non è richiesta;

c) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante incisione con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso;

d) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, dovranno essere impressi in maniera indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del prodotto. La marchiatura potrà essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di stampatura o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quello del fabbricante. Nello specifico l'etichettatura dei cofani funebri di legno è descritta dalla norma UNI 11520:2014, riferimento nazionale per la conformità dei Cofani funebri di legno. Tuttavia al fine consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, in occasione di funerale, di bare ancora conformi al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

e) quando è utilizzata la sola cassa di legno, la stessa deve essere munita di involucro impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno, biodegradabile di

spessore minimo di 40 micron che vada a coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale adsorbente ed enzimatico in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali, così come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Il cofano funebre deve essere dotato di sistemi di impugnatura (maniglie) saldamente fissati sui fianchi dello stesso, portanti, per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche, a tutela della sicurezza degli operatori;

f) nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. In questi casi in cui è previsto l'uso della controcassa interna in zinco (tumulazione in loculo stagno) le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Siccome trascorso il tempo massimo di sepoltura potrebbe rendersi necessaria la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti. Devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori), valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC;

g) indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano, compresi quelli utilizzati per la vestizione della salma, devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ad eccezione dei prodotti utilizzati per la vestizione della salma, è obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità nel caso di non rispetto dei requisiti cogenti;

h) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la tumulazione in loculo areato i materiali tessili interni al cofano devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto, in tale circostanza, non esistono le condizioni ambientali per permetterne la biodegradazione;

i) quando è utilizzata la sola cassa di legno in quanto è prevista la cremazione, i materiali interni al cofano, (accessori quali rivestimenti, materassi, coperte, cuscini) devono avere un Indice di LOI (INDICE LIMITE DI OSSIGENO) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti, devono essere di origine naturale cellulosica (cotone, lino e fibre liberiane in genere) con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale (viscosa, cupro, acetato). I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le caratteristiche di biodegradabilità sono ininfluenti. Le stesse considerazioni fatte per i materiali interni al cofano (accessori),valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti (scarpe) in gomma e/o in PVC;

l) sul fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente ed enzimatico. Tali materiali, come la tappezzeria interna, hanno la funzione di trattenere eventuali percolazioni di

liquidi cadaverici durante il trasporto. I cofani funebri devono essere dotati di sistemi di impugnatura portanti per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della sicurezza degli operatori. Nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso.

2. Limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dal comma 2, ma comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 "Cofani funebri ? Casse di legno ? Cofani non-CSP ? Metodi di prova e criteri di verifica per l'idoneità all'impiego" e UNI 11520:2014 "Cofani funebri ? Casse di legno ? Terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura".

3. Sono vietati la commercializzazione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle Asl e agli organi di polizia o soggetti terzi individuati dal Ministero, il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando ove si rendesse necessario le sanzioni di legge.

4. Le aziende produttrici e/o di commercializzazione devono obbligatoriamente essere iscritte al Registro nazionale istituito e mantenuto dal Ministero della salute o da altro soggetto appositamente da quest'ultimo delegato. Tale registro sarà consultabile *on line* e sarà di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, che per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al Registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e commercializzano i loro prodotti all'interno del territorio italiano ed impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali (sia per i cofani che per gli accessori) provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale (Inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno e cremazione). Tale certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute o soggetto da quest'ultimo appositamente delegato.

5. Il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre secondo quanto previsto all'articolo 13 comma 5 in qualità di incaricato di pubblico servizio e provvedendo a redigere apposito certificato di conformità modello n. 11 da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore è responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche in conformità con le disposizioni previste nella presente legge».

Art. 9

9.1

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La realizzazione e l'esercizio di una Casa Funeraria gestita dall'impresa funebre, da intendersi quale struttura utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme a fini di osservazione e rituali e per la cremazione o da deposito in attesa della sepoltura se realizzate al di fuori dei cimiteri, e di una sala del commiato, da intendersi quale struttura utilizzata per esposizione a feretro chiuso per fini rituali, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente».

9.2

BIANCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La realizzazione e l'esercizio di una Casa Funeraria gestita dall'impresa funebre, da intendersi quale struttura utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme a fini di osservazione e rituali e per la cremazione o da deposito in attesa della sepoltura se realizzate al di fuori dei cimiteri, e di una sala del commiato, da intendersi quale struttura utilizzata per esposizione a feretro chiuso per fini rituali, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente».

9.3

FUCKSIA

Al comma 2 le parole: «all'impresa funebre»*, sono sostituite dalle seguenti:* «alle imprese ed enti pubblici e privati aventi i requisiti di legge».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso.

9.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 le parole: «all'impresa funebre»*, sono sostituite dalle seguenti:* «alle imprese ed enti pubblici e privati aventi i requisiti di legge».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso.

9.5

TOMASELLI

Al comma 2, sostituire le parole «all'impresa funebre» *con le seguenti:* «alle imprese ed a enti pubblici e privati aventi i requisiti di legge».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

9.6

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h*-bis. sistema di monitoraggio sulle salme 24/24 ore».

9.7

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 2, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h*-bis*)* sistema di monitoraggio sulle salme 24 ore su 24».

9.8

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Case Funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

Per le Case Funerarie ove vengono svolte procedure di cremazione, i crematori sono costruiti entro i recinti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri. La gestione e la manutenzione dei crematori all'interno delle Case Funerarie sono svolte dal titolare della Casa Funeraria.

I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, numero 2), sono gestiti dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre».

9.9

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, dopo le parole: «Le case funerarie»*, inserire le seguenti:* «private».

9.10

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, dopo le parole: «convenzionate con»*, inserire le seguenti:* «i comuni, con le».

9.11

BIANCONI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per le Case Funerarie ove vengono svolte procedure di cremazione, i crematori sono costruiti entro i recinti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi. II progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri. La gestione e la manutenzione dei crematori all'interno delle Case Funerarie sono svolte dal titolare della Casa Funeraria».

9.12

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 3, dopo le parole: «in alcun modo collegati» , *inserire le seguenti:* «o collegabili».

9.13

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «collegati» *inserire le seguenti:* «o collegabili»

9.14

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «collegati», *inserire le seguenti:* «o collegabili».

9.15

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È consentita la stipula di una convenzione tra strutture di cura accreditate con il servizio sanitario nazionale ed impresa funebre, purché adeguatamente regolamentata e vigilata dando priorità di utilizzo alla struttura di cura accreditata, delle strutture obitoriali di cui le prime sono tenute ad esserne dotate. Tale servizio viene a colmare nelle zone a bassa densità abitativa la scarsità di luoghi pubblici di osservazione, ancorché sottoposto a regime di convenzionamento formale tra impresa e struttura».

9.16

VOLPI, CENTINAIO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione. L'impresa funebre convenzionata rende disponibili tali servizi alla clientela in forma gratuita».

9.17

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione. L'impresa funebre convenzionata rende disponibili tali servizi alla clientela in forma gratuita».

9.18

RIZZOTTI, MANDELLI, ZUFFADA, CENTINAIO, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione. L'impresa funebre convenzionata rende disponibili tali servizi alla clientela in forma gratuita».

9.19

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le strutture pubbliche o private accreditate possono consentire alle imprese funebri

l'utilizzo delle strutture dei servizi mortuari mediante apposita convenzione».

9.20

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Esse possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese funebri non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati non possono essere istituite e gestite da imprese funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, poiché rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, disgiuntamente dalle Case Funerarie, purché non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui, e dovranno unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore».

9.21

BIANCONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Esse possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese funebri non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati non possono essere istituite e gestite da imprese funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, poiché rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, disgiuntamente dalle Case Funerarie, purché non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui, e dovranno unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore».

9.22

VACCARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sale del commiato sono strutture, pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere, su richiesta dei soggetti aventi titolo, e tenere in custodia il feretro chiuso o l'urna cineraria, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Le imprese funebri, i centri di servizio e le agenzie funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato, che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui».

9.23

ANITORI

Al comma 4, sostituire le parole: «il feretro chiuso» *con le seguenti:* «la salma».

9.24

SIMEONI, MUSSINI

Al comma 4, in fine aggiungere il seguente periodo: «Le predette sale non devono presentare alcun riferimento o simbolo religioso, indipendentemente dalla confessione».

9.25

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito realizzare

Case Funerarie e strutture di accoglienza di salme all'interno di cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale. Resta salva la localizzazione delle Case Funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di salme già esistenti nei cimiteri o nelle zone di rispetto cimiteriale alla predetta data».

9.26

GAETTI, TAVERNA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito realizzare case funerarie e strutture di accoglienza di salme all'interno di cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale. Resta salva la localizzazione delle case funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di salme già esistenti nei cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale per la durata di anni 30, termine entro il quale il proprietario provvede alla demolizione della struttura. Trascorso tale termine senza che il proprietario abbia provveduto alla demolizione della struttura, la stessa viene acquisita dal comune in cui si trova».

9.27

BIANCONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito realizzare Case Funerarie e strutture di accoglienza di salme all'interno di cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale. Resta salva la localizzazione delle Case Funerarie e di ogni altra struttura di accoglienza di salme già esistenti nei cimiteri o nelle zone di rispetto cimiteriale alla predetta data».

9.28

VACCARI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. L'accesso a una casa funeraria o a una sala del commiato avviene su richiesta del familiare del defunto o di altro soggetto avente titolo.

5-*ter*. Le case funerarie e le sale del commiato, da chiunque realizzate e gestite, sono fruibili da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, indipendentemente dall'impresa funebre incaricata dagli aventi titolo».

Art. 10

10.1

LA RELATRICE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la parola:* «italiani»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato ovvero del nulla osta della autorità giudizi aria competente, recante specifica indicazione sulla possibilità di cremare il cadavere, nel caso in cui non sia escluso il sospetto di morte conseguente a reato. In caso di cadavere derivante da esumazione o estumulazione straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del luogo di sepoltura»;

c) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire l'alinea con il seguente:*

«3. La volontà del defunto alla cremazione espressa dallo stesso o riferita da soggetti aventi titolo è riconosciuta con una delle seguenti modalità:»;

2) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «i familiari» *con le seguenti:* «i soggetti aventi titolo»;

3) *alla lettera* b)*, sostituire, le parole:* «l'iscrizione» *con la seguente:* «iscrizione» *e, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «familiari» *con le seguenti:* «soggetti aventi titolo»;

4) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta e avente data certa da parte del defunto, mediante dichiarazione di volontà dei soggetti aventi titolo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, resa all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione di volontà sia stata resa all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;

5) *alla lettera* d)*, sostituire le parole:* «la volontà» *con la seguente:* «volontà»;

6) *sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

«*e)* in difetto dei soggetti aventi titolo, mediante dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa dal defunto.»;

d) *al comma 5, dopo le parole:* «espressa con le modalità di cui al comma 3» *inserire le seguenti:* «lettere *a)* e *b)*»;

e) *al comma 6, sostituire la parola:* «dell'interno» *con la seguente:* «dell'intero«;

f) *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «da parte del coniuge e di altri aventi diritto» *con le seguenti:* «da parte dei soggetti aventi titolo» *e, secondo periodo, sopprimere la parola:* «medesime»;

g) *al comma 9, sostituire le parole:* «ai familiari» *con le seguenti:* «ai soggetti aventi titolo»;

h) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. La tumulazione e l'inumazione dell'urna cineraria sono effettuate con i materiali e le modalità previsti dalla normativa vigente»;

i) *al comma 16, sostituire le parole:* «a un familiare» *con le seguenti:* «a uno dei soggetti aventi titolo».

10.2

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 1, la parola: «italiani» *viene sostituita dalla parola:* «comunitari».

10.3

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 2, sostituire le parole da: «L'autorizzazione alla cremazione di cadavere»*, e fino a:* «del comune di decesso» *con le seguenti:* «L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune competente per il trasporto funebre compreso il personale del Comune».

10.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di decesso»*, con le seguenti:* «competente per il trasporto funebre compreso il personale del Comune».

10.5

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* il notaio o il pubblico ufficiale deve raccogliere la volontà propria della persona di procedere alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a un familiare con corrispettiva indicazione dell'accettazione da parte di quest'ultimo, al prelievo di organi a fini di trapianto terapeutico o ad altre destinazioni future del corpo, in qualunque momento e anche nel momento del rilascio della carta di identità da parte del comune di residenza. La richiesta è sempre modificabile o revocabile».

10.6

ALBANO

Al comma 3, lettera b)*, e al comma 14, sostituire la parola:* «associati» *con la seguente:* «iscritti».

10.7

LO GIUDICE

Al comma 3, lettera c)*, sostituire le parole:* «la volontà propria del coniuge o della persona, anche dello stesso sesso, con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni» *con le seguenti:* «la volontà propria del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, della persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa non a scopo di collaborazione domestica da almeno tre anni o abbia stipulato un contratto di convivenza».

Conseguentemente,

a) *al medesimo articolo 10, comma 3, lettera* e)*, sostituire le parole:* «in difetto di coniuge, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera c) *con le seguenti:* «in difetto di coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di parenti o di persone di cui al comma 2, lettera *c)*;

b) *al medesimo articolo 10, comma 8, sostituire le parole:* «da parte del coniuge e di altri aventi diritto» *con le seguenti:* «da parte del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, del o della convivente di fatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *c)* e di altri aventi diritto».

10.8

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 3, lettera c)*, sostituire le parole da:* «Per l'accertamento della stabile convivenza» *e fino a:* «all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso» *con le seguenti:* «Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello competente per il trasporto, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune competente per il trasporto funebre».

10.9

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 3, lettera c)*, sostituire il terzo periodo, con il seguente:*

«Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello competente per il trasporto, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune competente per il trasporto funebre».

10.10

GAETTI, TAVERNA

Al comma 3, lettera e)*, sostituire le parole:* «al comma 2» *con le seguenti:* «al comma 3».

10.11

SILVESTRO

Al comma 6, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* in aree che i cimiteri pubblici devono appositamente destinare».

10.12

ALBANO

Al comma 6, lettera b)*, sostituire le parole:* «a ciò» *con le seguenti:* «a tal fine».

10.13

GIOVANARDI

Al comma 6, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* in aree private, all'aperto previo consenso scritto dei proprietari;».

10.14

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 7, dopo le parole: «dal soggetto avente titolo ai sensi del presente articolo» *inserire le seguenti:* «dal soggetto da questi delegato, o».

10.15

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune», *con le seguenti:* «dal soggetto da questi delegato».

10.16

GAETTI, TAVERNA

Al comma 7, sostituire le parole: «, dal personale autorizzato dal comune» *con le seguenti:* «dall'incaricato della impresa funebre delegata allo scopo dagli aventi titolo».

10.17

GIOVANARDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al primo comma dell'articolo 411 del codice penale dopo le parole: "o una parte di esso," sono inserite le seguenti: "o ne trasferisce all'estero le ceneri per sottoporle a un processo di diamantificazione,"».

10.18

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto, con le modalità di cui al comma 3. In caso di rifiuto da parte dell'affidatario, ovvero qualora l'affidatario medesimo non intenda più conservare l'urna cineraria, l'urna è conferita al cimitero con le destinazioni previste dalla norma. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata, nel caso di affidamento, per volontà degli aventi titolo, solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione deve essere tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento».

10.19

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «è sepolta in cimitero o le ceneri sono disperse secondo le modalità di cui al presente articolo», *con le seguenti:* «è conferita al cimitero con le destinazioni previste dalla norma. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata, nel caso di affidamento, per volontà degli aventi titolo, solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione deve essere tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento».

10.20

ALBANO

Al comma 16, sostituire la parola: «corrispettiva» *con la seguente*: «allegata».

Art. 11

11.1

GAETTI, TAVERNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I trattamenti di tanatoprassi e di tanatocosmesi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, ove richiesti dagli aventi titolo o dolenti, possono essere eseguiti da operatori qualificati delle imprese autorizzate all'attività funebre solo successivamente all'accertamento di morte compilato dal medico necroscopo».

11.2

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato dal medico necroscopo».

11.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte

compilato dal medico necroscopo».

11.4

ALBANO

Al comma 1, sostituire le parole: «tumulazione stagna»*, con le seguenti:* «tumulazione di cadavere con cassa ermetica di zinco».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 16, comma 8, lettera* b)*, capoverso, sostituire le parole:* «tumulazione stagna»*, con le seguenti:* «tumulazione di cadavere con cassa ermetica di zinco»;

b) *all'articolo 20, comma 3, lettera* b)*, sostituire le parole:* «tumulazione stagna»*, con le seguenti:* «tumulazione di cadavere con cassa ermetica di zinco».

11.5

LA RELATRICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*,».

Art. 12

12.1

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «cimiteri» *aggiungere le seguenti:* «anche da parte di personale dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, delle strutture pubbliche o private».

12.2

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le strutture sanitarie di ricovero e cura, le strutture socio sanitarie e socio-assistenziali devono predisporre atti per regolamentare il comportamento dei propri dipendenti e materiale informativo da consegnare ai familiari del deceduto al fine di informarli sulle dinamiche degli eventi. Le strutture di cui al primo periodo, devono elaborare statistiche annuali incrociando il numero dei decessi per mese, per reparto, per ditta al fine di evidenziare scostamenti significativi, tenendo altresì conto della territorialità e comune di residenza».

Art. 13

13.1

ANITORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. ? *(Banca dati). ? 1.* È istituita una banca dati presso il Ministero dello Sviluppo economico in cui confluiscono i dati relativi:

a) alle imprese funebri artigiane qualificate operanti su tutto il territorio nazionale;

b) alle istituzioni sanitarie pubbliche e private;

c) agli uffici comunali preposti all'autorizzazione al trasporto e seppellimento.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:

a) i protocolli procedurali attraverso i quali far confluire nella banca dati di cui al comma 1 le informazioni di cui ai punti da a) a c) del medesimo comma e quelle relative all'evento morte;

b) i soggetti obbligati all'inserimento dei dati e la tipologia di dati obbligatori;

c) la disciplina dell'accesso alla banca dati da parte degli organi preposti al controllo, dell'autorità giudiziaria e delle associazioni di categoria».

13.2

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il parere delle associazioni di categoria firmatarie dei CCNL, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) l'obbligo, per ogni singola impresa o agenzia funebre, di pubblicazione e di aggiornamento

del listino all'interno della sede in cui tratta gli affari col pubblico;

b) schemi uniformi, validi per l'intero territorio nazionale, delle autorizzazioni previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi».

13.3

SILVESTRO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «presente legge»*, inserire le seguenti:* «, in conformità con quanto previsto dalle Parti II e III del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,».

13.4

BIANCONI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

13.5

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13.6

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13.7

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «all'interno dei locali di vendita;».

13.8

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «all'interno dei locali di vendita;».

13.9

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, lettera d)*, dopo la parola:* «schemi»*, inserire le seguenti:* «e modelli».

13.10

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 1, lettera d)*, dopo la parola:* «schemi»*, inserire le seguenti:* «e modelli».

Art. 14

14.1

ANITORI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le agenzie funebri».

14.2

BAROZZINO

Al comma 1, dopo le parole: «dei titoli»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero l'iscrizione C.C.I.A.A. con codice ATECO, che identifichi il settore merceologico,».

14.3

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

14.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere il comma 2.

14.5

GAETTI, TAVERNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività funebri in possesso dell'autorizzazione unica alla attività funebre come disciplinata dalle normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrano tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.».

14.0.1

GIOVANARDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)

1. Le imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, ove aventi partecipazione pubblica di cui comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dovranno operare rispettando i principi della libera concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, nell'ambito cimiteriale.

2. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o per continuare l'esercizio di impresa funebre nell'ambito delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è che:

a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

b) l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

3. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

a) a copertura di eventuali perdite;

b) ad accantonamento per riserva di legge;

c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o ad agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

d) il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera *c)* del comma 3, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richieda, anche oltrepassando la misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera *c)*.

5. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 3 sono individuate dalla obbligatoria presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale».

14.0.2

GAETTI, TAVERNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)

1. Le imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, ove aventi partecipazione pubblica di cui comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono operare rispettando i principi della libera concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, nell'ambito cimiteriale.

2. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o per continuare l'esercizio di impresa funebre nell'ambito delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è che:

a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

b) l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

3. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

a) a copertura di eventuali perdite;

b) ad accantonamento per riserva di legge;

c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o ad agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

d) il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera *c)* del comma 3, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richieda, anche oltrepassando la misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera *c)*.

5. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 3 sono individuate dalla obbligatoria presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale».

Art. 15

15.1

ANITORI

Sopprimere l'articolo.

15.2

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole: «avvalendosi di personale specificatamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre,» *con le seguenti:* «avvalendosi di proprio personale».

15.3

SILVESTRO

Al comma 1, sostituire le parole: «specificamente individuato» *con la seguente:* «proprio».

15.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT».

Conseguentemente, «all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

15.5

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro, da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT».

15.6

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» *sopprimere le parole:* «nonché di un contributo» *fino alla fine del comma.*

15.7

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 3.

15.8

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere il comma 3.

15.9

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere il comma 3.

Art. 16

16.1

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Piani regolatori cimiteriali). ? 1.* Le Regioni definiscono il "piano regionale" dei cimiteri e dei crematori pubblici entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con durata previsionale di almeno cinque anni definendo altresì i criteri generali per la sicurezza, la conservazione, tutela e gestione di queste strutture e requisiti e percorsi formativi per gli addetti.

2. Tale piano prevede l'accorpamento dei comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali istituzionali ed individua altresì i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

3. I comuni e le città metropolitane approvano i piani regolatori dei cimiteri secondo le indicazioni delle regioni prevedendo anche l'eventuale presenza dei cimiteri per gli animali di affezione.

4. Le città metropolitane ed i comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali istituzionali e ne affidano la gestione in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione Europea.

5. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

6. Le città metropolitane ed i comuni approvano il Regolamento di polizia mortuaria che:

a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private, gli obblighi dei concessionari e le condizioni delle loro decadenze.

c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria e dell'obitorio comunale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

f) cura e promuove la valorizzazione del patrimonio storico artistico del cimitero d'intesa con gli enti competenti.

7. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

8. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge.

9. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto

previsto dal comma 2, lettera *d)*, del presente articolo».

16.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Piani regionali cimiteriali). ? 1.* Le Regioni definiscono il "piano regionale" dei cimiteri e dei crematori pubblici entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con durata previsionale di almeno 5 anni definendo altresì i criteri generali per la sicurezza, la conservazione, tutela e gestione di queste strutture e requisiti e percorsi formativi per gli addetti.

2. Tale piano prevede l'accorpamento dei comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni e per i servizi cimiteriali istituzionali ed individua altresì i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

3. I comuni e le città metropolitane approvano i piani regolatori dei cimiteri secondo le indicazioni delle regioni prevedendo anche l'eventuale presenza dei cimiteri per gli animali di affezione.

4. Le città metropolitane ed i comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali istituzionali e ne affidano la gestione in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione Europea.

5. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

6. Le città metropolitane ed i comuni approvano il Regolamento di polizia mortuaria che:

a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private, gli obblighi dei concessionari e le condizioni delle loro decadenze.

c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria e dell'obitorio comunale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione;

e) istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

f) cura e promuove la valorizzazione del patrimonio storico artistico del cimitero d'intesa con gli enti competenti.

7. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

8. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge.

9. I cimiteri particolari esistenti prima della data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposti a vigilanza secondo quanto previsto dal comma 2, lettera *d)*, del presente articolo».

16.3

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, dopo le parole: «enti di area vasta» *inserire le seguenti:* «, nonché i comuni singoli o associati,».

16.4

GAETTI, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole:« attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti» *con le seguenti:* «attività dei cimiteri compresi nel rispettivo territorio».

16.5

LATORRE

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o sistemi innovativi e tecnologici che consentano un sistema a rotazione con la riduzione dei tempi della mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione, garantendo il rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali, senza l'utilizzo di prodotti chimici acceleranti anche nell'ottica della salvaguardia della salute degli operatori».

Conseguentemente,

a) *al comma 3, lettera* d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o utilizzando sistemi innovativi e tecnologici che consentano il recupero di tombe senza modifiche strutturali e la riduzione dei tempi della mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, garantendo il rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali con riduzione dei costi amministrativi e sociali, senza più aumenti di strutture cementizie»;

b) *al comma 3, dopo la lettera* f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* ricerca di soluzioni alternative, valutando nuovi sistemi innovativi che garantiscano e migliorano la modalità di sepoltura, non invasivi, che risolvono il problema della mineralizzazione del cadavere portando un miglioramento delle soluzioni esistenti, stagna o aerata, migliorando l'ambiente cimiteriale anche in funzione del rispetto igienico ambientale, sociale e lavorativo, evitando la costruzione di nuovi manufatti».

16.6

FUCKSIA

Al comma 2, lettera b)*, dopo la parola:* «la cremazione» *aggiungere le seguenti:* «o sistemi innovativi e tecnologici che consentano la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, la neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione, garantendo il rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali, senza l'utilizzo di prodotti chimici acceleranti, anche nell'ottica della salvaguardia della salute degli operatori».

16.7

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere le parole:* «la costituzione di un ispettorato per la vigilanza ed il controllo della gestione dei servizi cimiteriali».

Conseguentemente, al comma 10, sopprimere le parole: «ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 2, lettera *d)*».

16.8

ANITORI

Al comma 2, lettera d)*, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, che includa un'adeguata rappresentanza delle Associazioni dei consumatori e datoriali più rappresentative a livello territoriale al fine di garantire il controllo delle parti, garantendo in tal modo il principio di imparzialità».

16.9

SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Al comma 3, alinea, dopo la parola: «cimiteriale,» *inserire le seguenti:* «ed in particolare del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,».

16.10

FUCKSIA

Al comma 3, lettera d) *dopo le parole:* «loculi areati» *aggiungere le seguenti:* «o tramite l'utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici che consentano il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali, e permettano la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna che nella tumulazione aerata, nel rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali».

16.11

GAETTI, TAVERNA

Al comma 6, dopo le parole: «svolgono altresì»*, inserire le seguenti:* «,qualora il comune ove risiede il cimitero non intenda svolgerle,».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

16.12

LA RELATRICE

Al comma 6, lettera b)*, sostituire la parola:* «contrattazione»*, con le seguenti:* «definizione degli *standard* di servizio e predisposizione dello schema del contratto di servizio per gli affidamenti di cui all'articolo 18».

16.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 6, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

16.14

FUCKSIA

Al comma 6, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

16.15

TOMASELLI

Al comma 6, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

16.16

FUCKSIA

Al comma 6, dopo la lettera f) *aggiungere la lettera seguente:*

«*f-bis)* ricerca e adozione di nuovi sistemi innovativi che migliorino le modalità, di sepoltura, che agevolino il recupero di manufatti esistenti, e che risolvano il problema della lentezza della mineralizzazione del cadavere, con conseguente miglioramento dell'ambiente cimiteriale e delle condizioni sociali e lavorative degli addetti ai lavori».

16.17

GAETTI, TAVERNA

Al comma 8, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* «dall'ente» *con le seguenti:* «dai comuni».

16.0.1

GAETTI, TAVERNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe i comuni possono autorizzare la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della Salute, d'intesa con le Regioni, definisce i termini tecnico-costruttivi dei loculi areati e le caratteristiche da adottare per la neutralizzazione dei liquidi cadaverici e dei gas di decomposizione.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi».

16.0.2

CENTINAIO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

2. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

3. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati dalle norme statali e da quelle che eventualmente la regione ha stabilito.

4. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari di cui al comma 5 sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

7. In deroga a quanto previsto alla presente legge il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati in luoghi esterni al cimitero anche nei centri abitati, da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei».

16.0.3

CENTINAIO, VOLPI

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, d'intesa con le Regioni, definisce i termini tecnico-costruttivi dei loculi areati e le caratteristiche da adottare per la neutralizzazione dei liquidi cadaverici e dei gas di decomposizione.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Le bare destinate a inumazione, tumulazione o cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 8».

16.0.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Piani regolatori cimiteriali)

1. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

2. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri,

indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire un'adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

3. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati .dalle norme statali e da quelle che eventualmente la regione ha stabilito.

4. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e crematori, i comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari e ossari.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari di cui al comma 5 sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

7. In deroga a quanto previsto alla presente legge il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati in luoghi esterni al cimitero anche nei centri abitati, da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei».

16.0.5

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'aerazione del cadavere.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della Salute, d'intesa con le Regioni, definisce i termini tecnico-costruttivi dei loculi areati e le caratteristiche da adottare per la neutralizzazione dei liquidi cadaverici e dei gas di decomposizione.

5. Nel loculo aerato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi».

Art. 17

17.1

SILVESTRO

Al comma 1, dopo le parole: «I cimiteri per animali d'affezione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».

17.2

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sia ai fini della cremazione che della sepoltura».

17.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sia ai fini della cremazione che della sepoltura».

17.4

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere il comma 4.

Art. 18

18.1

LA RELATRICE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il periodo:* «L'organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali è di competenza dei comuni, singoli o associati.» *con il seguente:* «L'organizzazione e la gestione dei servizi cimiteriali sono di competenza dei comuni, singoli o associati.»;

b) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* «i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvedono all'affidamento dei servizi cimiteriali nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:» *con le seguenti:* «i comuni, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quando i servizi cimiteriali non siano gestiti in economia, provvedono all'affidamento dei medesimi servizi nel proprio ambito territoriale con le seguenti modalità:»;

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:* «comprovare» *con la seguente:* «provare» *e, secondo periodo, sopprimere le parole:* «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio».

18.2

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è rimessa ai comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre; i soggetti esercenti l'attività funebre non possono ottenere la gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali se non previo separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale. I crematori privati possono essere costruiti in comuni privi di crematori ad una distanza di almeno 500 mt dai cimiteri e dagli ospedali, da strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private.

3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero e/o crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

4. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

5. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

6. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alle tariffe medie approvate dalla regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

7. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

7-*bis*. I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verifichino nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

7-*ter*. L'attività di forno crematorio realizzata al di fuori dei contesti cimiteriali è attività libero imprenditoriale, ferme restando le incompatibilità con l'esercizio dell'attività funebre e di casa funeraria previste all'articolo 15 della presente legge».

18.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è rimessa ai comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre; i soggetti esercenti l'attività funebre non possono ottenere la gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali istituzionali se non previo separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale. I crematori privati possono essere costruiti in comuni privi di crematori ad una distanza di almeno 500 mt dai cimiteri e dagli ospedali, da strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture sociosanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private.

3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero e/o crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

4. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

5. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

6. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alla tariffe medie approvate dalla regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

7. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.

8. I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verifichino nuovi ingressi di cadavere per oltre quindici anni.

9. L'attività di forno crematorio realizzata al di fuori dei contesti cimiteriali è attività libero imprenditoriale, ferme restando le incompatibilità con l'esercizio dell'attività funebre e di casa funeraria previste all'articolo 15 della presente legge».

18.4

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*c-bis)* in *house;*».

18.5

FUCKSIA

Al comma 5, le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.» *sono sostituite dalle seguenti:* «corredata da un piano economico finanziario per tutta la durata della gestione».

18.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.» *sono sostituite dalle seguenti:* «corredata da un piano economico finanziario per tutta la durata della gestione.».

18.7

TOMASELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «espresso al potere d'acquisto del primo esercizio.» *con le seguenti:* «corredato da un piano economico finanziario per tutta la durata della gestione.».

18.8

GAETTI, TAVERNA

Al comma 7, sopprimere le parole: «nello stesso ambito territoriale».

18.9

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali. Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. La determinazione delle tariffe non può in nessun caso discriminare alcune forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteri ali non possono essere gravati da alcun diritto fisso».

18.10

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti».

18.11

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché la relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge».

18.12

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

7-*ter*. La fornitura di lapidi, monumenti funebri ed arredi cimiteriali, nonché relativa posa, sono attività che non rientrano nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale priva di riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Eventuali convenzioni, appalti o affidamenti in tal senso cessano all'entrata in vigore della presente legge».

18.0.1

CENTINAIO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Oneri di gestione e di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate. Detti contratti possono riguardare servizi cimiteriali non istituzionali ma relativi alle opere da realizzarsi.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

18.0.2

BIANCONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Misure sulle partecipazioni societarie pubbliche)

1. Le imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, ove aventi partecipazione pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dovranno operare rispettando i principi della libera concorrenza nei servizi aperti al mercato, quali l'ambito funebre, nonché nella contendibilità del mercato, nell'ambito cimiteriale.

2. Condizione necessaria e sufficiente per costituire o per continuare l'esercizio di impresa funebre nell'ambito delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è che:

a) il risultato economico annuale di bilancio sia ordinariamente almeno in pareggio e gli utili, al lordo delle imposte, siano commisurati alla natura sociale del servizio e pertanto, seguendo i criteri tariffari di cui all'articolo 117 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non eccedano il 20 per cento del fatturato. Per tale motivo non si applicano a dette imprese le disposizioni concernenti i vincoli e i limiti in materia di assunzione del personale per le società partecipate dagli enti locali;

b) l'ambito operativo sia in un bacino con mortalità superiore ai 300 decessi annui.

3. Gli utili sono obbligatoriamente reinvestiti, nell'ordine:

a) a copertura di eventuali perdite;

b) ad accantonamento per riserva di legge;

c) nella misura minima del 20 per cento e massima del 50 per cento alla fornitura di servizi o ad agevolazioni di pagamento per i meno abbienti, rispettivamente in ambito funebre o cimiteriale, in relazione alla natura dell'impresa;

d) il restante può essere ripartito ai soci, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. Ove a consuntivo risultino utili superiori al 20 per cento del fatturato, questi sono obbligatoriamente reinvestiti con le finalità di cui alla lettera *c)* del comma 3, se necessario, in quanto la misura dell'eccedenza lo richieda, anche oltrepassando la misura massima del 50 per cento richiamata dalla medesima lettera *c)*.

5. In sede di costituzione le condizioni previste dal comma 3 sono individuate dalla obbligatoria

presentazione di un piano economico-finanziario almeno quinquennale».

18.0.3

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Oneri di gestione e di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate. Detti contratti possono riguardare servizi cimiteriali non istituzionali ma relativi alle opere da realizzarsi.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 19

19.1

FUCKSIA

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «ristrutturazione o sostituzione» *sono inserite le seguenti*: «o ampliamento, tramite contratto di concessione aggiudicata anche».

Conseguentemente al comma 2, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:* «c) affidamento con appalto o concessione anche mista, nell'ambito del servizio cimiteriale integrato».

19.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «ristrutturazione o sostituzione» *sono inserite le seguenti:* «o ampliamento, tramite contratto di concessione aggiudicata anche».

Conseguentemente al comma 2, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:* «c) affidamento con appalto o concessione anche mista, nell'ambito del servizio cimiteriale integrato».

19.3

TOMASELLI

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «ristrutturazione o sostituzione» *inserire le seguenti:* «o ampliamento, tramite contratto di concessione aggiudicato anche».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «c) affidamento con appalto o concessione anche mista, nell'ambito del servizio cimiteriale integrato».

19.4

GAETTI, TAVERNA

Al comma 2), aggiungere le seguenti lettere:

«*c-bis)* affidare il servizio secondo la modalità in *house providing* a società interamente pubblica.

c-ter) gestire direttamente il servizio in economia, a condizione che la tariffa praticata sia definita secondo il principio *full recovery cost*».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

19.5

FUCKSIA

Al comma 3, le parole: «non siano già fornite e» *sono soppresse.*

19.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, le parole: «non siano già fornite e» *sono soppresse.*

19.7

TOMASELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «non siano già fornite e».

19.8

FUCKSIA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale o lo diventano al termine della concessione nel caso in cui l'affidamento del servizio sia congiunto alla costruzione. Entro la data di cessazione del contratto di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi fatto salvo il ristabilimento dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio».

19.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale o lo diventano al termine della concessione nel caso in cui l'affidamento del servizio sia congiunto alla costruzione. Entro la data di cessazione del contratto di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi fatto salvo il ristabilimento dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio».

19.10

TOMASELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale o lo diventano al termine della concessione nel caso in cui l'affidamento del servizio sia congiunto alla costruzione. Entro la data di cessazione del contratto di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a verificare la proprietà degli impianti, ed eventualmente procedere al riscatto oneroso degli stessi al termine della concessione qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi fatto salvo il ristabilimento dell'equilibrio economico finanziario del rapporto concessorio».

19.11

LA RELATRICE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ed eventualmente» *inserire la seguente:* «a».

19.12

GAETTI, TAVERNA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valutati in base all'ammortamento».

19.13

FUCKSIA

Al comma 5, dopo le parole: «ulteriormente prorogate» *sono aggiunte infine le seguenti:* «fatta salva l'ipotesi in cui la proroga valga a consentire il riequilibrio economico-finanziario del rapporto

concessorio».

19.14

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5, dopo le parole: «ulteriormente prorogate» *sono aggiunte, infine, le seguenti:* «fatta salva l'ipotesi in cui la proroga valga a consentire il riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio».

19.15

TOMASELLI

Al comma 5, dopo le parole: «ulteriormente prorogate» *aggiungere, infine, le seguenti:* «fatta salva l'ipotesi in cui la proroga valga a consentire il riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio».

Art. 20

20.1

CENTINAIO, VOLPI

Sopprimere i commi 1 e 2.

20.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sopprimere i commi 1 e 2.

20.3

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «le modalità e i termini di trasmissione» *inserire le seguenti:* «degli stessi».

Art. 21

21.1

CENTINAIO, VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. ? *(Previdenza funeraria e cimiteriale)- 1*. Per previdenza funeraria si intende la sottoscrizione di un contratto assicurativo con la finalità della copertura finanziaria per la fornitura di servizi e prodotti inerenti all'attività funebre quali la fornitura di servizi funebri e di servizi cimiteriali, anche in forma disgiunta, da parte di un soggetto in vita o da un familiare avente titolo il quale individuerà liberamente come beneficiario di tale assicurazione un'impresa funebre alla quale spetterà il pagamento per l'importo delle prestazioni, dei servizi e delle forniture previste dal contraente alla sottoscrizione dell'assicurazione.

2. La società assicuratrice verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state prestate nei tempi e nei modi prefissati.

3. È fatto espressamente divieto in ogni caso alla società assicurativa di assegnare l'esecuzione del servizio funebre ad una impresa differente da quella individuata dal contraente alla sottoscrizione della polizza di previdenza funeraria. È fatto altresì divieto alla compagnia assicurativa di istituire, organizzare o affidare in parte l'esecuzione del servizio funebre oggetto del contratto di previdenza funeraria».

21.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. ? *(Previdenza funeraria e cimiteriale) ? 1*. Per previdenza funeraria si intende la sottoscrizione di un contratto assicurativo con la finalità della copertura finanziaria per la fornitura di servizi e prodotti inerenti all'attività funebre quali la fornitura di servizi funebri e di servizi cimiteriali, anche in forma disgiunta, da parte di un soggetto in vita o da un familiare avente titolo il quale individuerà liberamente come beneficiario di tale assicurazione un'impresa funebre alla quale spetterà il pagamento per l'importo delle prestazioni, dei servizi e delle forniture previste dal contraente alla sottoscrizione dell'assicurazione.

2. La società assicuratrice verifica che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state prestate nei tempi e nei modi prefissati.

3. È fatto espressamente divieto in ogni caso alla società assicurativa di assegnare l'esecuzione del servizio funebre ad una impresa differente da quella individuata dal contraente alla sottoscrizione della polizza di previdenza funeraria. È fatto altresì divieto alla compagnia assicurativa di istituire, organizzare o affidare in parte l'esecuzione del servizio funebre oggetto del contratto di previdenza funeraria».

21.3

SILVESTRO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «strumenti previdenziali sottoscritti, anche in forma disgiunta, da una società assicuratrice» *con le seguenti:* «strumenti assicurativi, sottoscritti anche in forma disgiunta».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «previdenza» *con la seguente:* «assicurazione».

21.4

GAETTI, TAVERNA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persona beneficiaria» *inserire le seguenti:* «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* «che possono essere» *e inserire, dopo le parole:* «dal beneficiario» *le seguenti:* «dei servizi»;

c) *al comma 3, sopprimere le parole:* «che possono essere» *e inserire, dopo le parole:* «dal beneficiario» *le seguenti:* «dei servizi».

21.5

RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA, MANDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «persona beneficiaria» *aggiungere le seguenti:* «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;

b) *al comma 2 sopprimere le parole:* «che possono essere» *e aggiungere, dopo le parole:* «dal beneficiario» *le seguenti:* «dei servizi»;

c) *al comma 3 sopprimere le parole:* «che possono essere» *e aggiungere, dopo le parole:* «dal beneficiario» *le seguenti:* «dei servizi».

21.6

VOLPI, CENTINAIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «persona beneficiaria» *aggiungere le seguenti:* «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;

b) *al comma 2 sopprimere le parole:* «che possono essere» *e aggiungere, dopo le parole:* «dal beneficiario» *le seguenti:* «dei servizi»;

c) *al comma 3 sopprimere le parole:* «che possono essere» *e aggiungere, dopo le parole:* «dal beneficiario» *le seguenti:* «dei servizi».

21.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «persona beneficiaria» *aggiungere le seguenti:* «dei servizi di cui ai commi 2 e 3»;

b) *al comma 2 sopprimere le parole:* «che possono essere» *e aggiungere, dopo le parole:* «dal beneficiario» *le seguenti:* «dei servizi»;

c) *al comma 3 sopprimere le parole:* «che possono essere» *e aggiungere, dopo le parole:* «dal beneficiario» *le seguenti:* «dei servizi».

21.8

GAETTI, TAVERNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. È fatto espressamente divieto in ogni caso alla società assicurativa di assegnare l'esecuzione del servizio funebre ad una impresa differente da quella individuata dal contraente alla sottoscrizione della polizza di previdenza funeraria. È fatto altresì divieto alla compagnia assicurativa di istituire, organizzare o affidare in parte l'esecuzione del servizio funebre oggetto del contratto di previdenza funeraria».

Art. 22

22.1

GAETTI, TAVERNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - *(Misure fiscali). ? 1.* All'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: "spese funebri" sono sostituite dalle seguenti: "spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre, per importo non superiore a 7.500 euro".

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è ripartita in dieci quote annuali di pari importo».

22.2

ZUFFADA, RIZZOTTI, FLORIS, MANDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «*d)*»*, sostituire le parole:* «7.500 euro»*, con le seguenti:* «10.000 euro»;

b) *al comma 1, lettera* b)*, capoverso* «*d*-bis»*, sostituire le parole:* «7.500 euro»*, con le seguenti:* «10.000 euro»;

c) *al comma 1, lettera* b)*, capoverso «d*-ter»*, sostituire le parole:* «7.500 euro»*, con le seguenti:* «10.000 euro»;

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri;

b) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.3

CENTINAIO, VOLPI

Al comma 1, le parole: «7.500 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «10.000 euro»*, ovunque ricorrano.*

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

22.4

GAETTI, TAVERNA

Sopprimere il comma 2.

22.5

VOLPI, CENTINAIO
Sopprimere il comma 2.

22.6
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO
Sopprimere il comma 2.

22.7
RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, CENTINAIO, ZUFFADA, MANDELLI
Sopprimere il comma 2.

Art. 23

23.1
MATURANI
Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «Con appositi regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,» *con le seguenti:* «Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sostituire la parola «col», ovunque ricorra, *con le seguenti:* «con il»;

b) *al comma 1, lettera* c), *sostituire le parole:* «ed obitori» *con le seguenti:* «e di obitori» *e sopprimere le parole:* «garanzie per l'autorità giudiziaria»;

c) *al comma 4, sopprimere le parole:* «, per quanto possibile,».

23.2
ZELLER
Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano i contenuti della presente legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, con loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

23.3
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 24

24.1
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», *con le seguenti:* «un anno».

24.2
BIANCONI
Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «un anno».

24.3
GAETTI, TAVERNA
Sopprimere il comma 3.

1.3.2.1.15. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 498 (pom.) del 10/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
498ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2801) ***Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) ***Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico***

(13) ***MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate***

(87) ***Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato***

(177) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione***

(443) ***Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario***

(485) ***DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato***

(1973) ***TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento***

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali ha, nella giornata odierna, espresso parere non ostativo sugli emendamenti da 1.1 a 1.100.

Soggiunge che, qualora il completamento dell'acquisizione dei prescritti pareri dovesse rivelarsi incompatibile con la conclusione dell'esame in tempi ragionevoli, considerato che i termini regolamentari sono ampiamente decorsi, valuterà la possibilità di procedere alle votazioni anche in difetto dei pareri in questione.

Il senatore GAETTI (*M5S*) formula l'auspicio che la Presidenza della Commissione adotti le decisioni necessarie per assicurare una sollecita prosecuzione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) ***Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La PRESIDENTE ricorda che il completamento delle dichiarazioni di voto e la messa in votazione della proposta di parere sono stati rinviati alla seduta odierna, in aderenza a una richiesta avanzata dal senatore Floris, per consentire lo svolgimento di approfondimenti.

Quindi, poiché nessuno chiede di intervenire, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dalla relatrice (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(438) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***

(2821) ***Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare***

(2824) ***Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare***

(2868) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La PRESIDENTE, prendendo la parola in discussione generale, manifesta alcune perplessità circa l'opportunità, rilevata dalla senatrice Padua nel corso del dibattito, di integrare il testo base con una disposizione volta a istituire un registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare: paventa che una norma di tale tenore possa essere percepita, al di là delle intenzioni di chi la propone, come volta a prefigurare una sorta di schedatura degli ammalati. Auspica, in proposito, un supplemento di riflessione, specie se si vorrà prendere in considerazione, come da taluni prospettato informalmente, un trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*), intervenendo per integrare le considerazioni già svolte, segnala l'opportunità di evitare complicazioni procedurali o duplicazioni di funzioni: richiama l'attenzione sul fatto che esiste già, nell'ordinamento, un osservatorio in materia di alimentazione e che pertanto potrebbe essere inopportuno istituire un nuovo registro in materia.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che ogni eventuale determinazione circa la richiesta di trasferimento alla sede deliberante dovrebbe essere preceduta da una valutazione complessiva, di ordine politico, in merito agli argomenti da trattare in via prioritaria nella fase conclusiva della legislatura. Paventa che, in assenza della necessaria ponderazione, l'imminenza della campagna elettorale possa produrre un condizionamento tale da incidere sul buon andamento dei lavori.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) precisa che il disegno di legge a sua firma, già adottato quale testo base, prevede una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della Salute, che ben potrebbe essere predisposta anche sulla base delle informazioni in possesso dell'osservatorio citato dal senatore Aiello.

La PRESIDENTE, in risposta all'intervento sull'ordine dei lavori del senatore D'Ambrosio Lettieri, fa rilevare che nessuna determinazione circa l'eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante è stata adottata e che una valutazione complessiva sui lavori della Commissione potrà essere svolta nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Propone, al fine di coniugare le esigenze di approfondimento del dibattito con quelle di rapidità dell'*iter*, di fissare sin da ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo lunedì 30 ottobre, lasciando ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, dopo aver fornito alcuni chiarimenti richiesti dalla senatrice Rizzotti e dal senatore Romano - rispettivamente, sul disegno di legge Lorenzin (A.C 3868) e sul disegno di legge di bilancio -, propone di integrare l'ordine del giorno della corrente settimana, a partire dalla seduta di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2582 (Composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica) e con il seguito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 447 e connessi (Disciplina settore funerario).

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLACOMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308

La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
considerato che il disegno di legge prevede nuovi strumenti, adeguati all'evoluzione tecnologica, che, seppur adottati su base volontaria, possono contribuire ad una maggiore tutela della sicurezza e della salute dei consumatori;

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.16. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 499 (pom.) dell'11/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
499ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2801) ***Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) ***Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico***

(13) ***MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate***

(87) ***Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato***

(177) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione***

(443) ***Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario***

(485) ***DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato***

(1973) ***TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento***

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti da 1.1 a 1.382: il parere sulle proposte emendative esaminate è non ostativo, salvo che sugli emendamenti 1.2 e 1.3, sui quali l'avviso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ravvisa pertanto le condizioni per procedere con le votazioni sugli emendamenti all'articolo 1, limitatamente a quelli già oggetto di scrutinio da parte della 1a e della 5a Commissione.

Dichiara quindi che tutti gli emendamenti premissivi all'articolo 1, identificati dai numeri da 1.0.1 a 1.0.184, sono, in tutto o in parte, improponibili per estraneità di materia.

Fa rilevare, in proposito, che un primo gruppo di emendamenti premissivi, del tutto improponibili, mira a introdurre nel testo, prima dell'attuale articolo 1, una disposizione in materia di divieto di eutanasia o di divieto di istigazione al suicidio, variamente formulata: gli emendamenti appartenenti a tale gruppo sono improponibili in quanto volti a introdurre nell'articolato un tema che non forma oggetto del disegno di legge, tema che rientra peraltro anche nella competenza primaria della Commissione giustizia.

Fa poi rilevare che un secondo gruppo di emendamenti premissivi, del pari *in toto* improponibili, mira invece a introdurre nel testo una disposizione volta a riconoscere e tutelare il diritto alla terapia del dolore e a stabilire che le finalità del provvedimento riguardino, in maniera esclusiva, le tematiche della terapia del dolore: gli emendamenti appartenenti a tale secondo gruppo sono improponibili in quanto il provvedimento, all'evidenza, non riguarda la terapia del dolore, se non per i limitati aspetti (trattati puntualmente dall'articolo 2) connessi al proprio oggetto, ossia il consenso informato e le DAT. Peraltro - osserva ancora la Presidente -, la terapia del dolore è già organicamente disciplinata da una legge specifica (legge n. 38 del 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore").

Soggiunge che sfuggono alla declaratoria di totale improponibilità i seguenti emendamenti premissivi all'articolo 1: 1.0.32 e 1.0.33, dei quali è improponibile solo la lettera *b)*; 1.0.168, del quale è improponibile solo la lettera *c)*.

Ciò detto degli emendamenti premissivi all'articolo 1, si riserva di pronunciare in seguito le improponibilità relative ai residui emendamenti, in conformità ai criteri già enunciati.

La Commissione prende atto.

Disposto dalla PRESIDENTE l'accantonamento degli emendamenti premissivi all'articolo 1 che non sono stati dichiarati *in toto* improponibili, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Su di essi la PRESIDENTE, in qualità di relatrice, formula un invito al ritiro, avvertendo che, ove si insistesse per la messa in votazione, il proprio parere sarebbe di segno contrario. Ribadisce che solo previo ritiro di un cospicuo numero di proposte emendative sarà possibile focalizzare l'esame di merito sugli emendamenti ritenuti più rilevanti.

Avverte peraltro che, qualora nel prosieguo dell'esame dovesse risultare palese che il mantenimento degli emendamenti è funzionale a una condotta di tipo ostruzionistico, la Presidenza della Commissione valuterà il ricorso agli strumenti contemplati dal Regolamento per assicurare l'economia delle votazioni.

Ciò posto, invita il Rappresentante del Governo a manifestare il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario PIZZETTI si rimette alle valutazioni della Commissione su tutti gli emendamenti riferiti al testo in esame, in continuità con la posizione già assunta dal Governo durante l'*iter* alla Camera e tenuto conto del carattere eticamente sensibile degli argomenti trattati dal provvedimento.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula l'auspicio che non si proceda con le votazioni prima di aver svolto un approfondimento, in una sede informale, in ordine alla possibilità di individuare una mediazione sugli emendamenti di maggiore pregnanza.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) osserva che sarebbe un errore rinunciare alla ricerca della mediazione, in contrasto con la prassi consueta della Commissione, per di più proprio nella fase finale della legislatura ed in relazione ad un provvedimento che, come riconosciuto dallo stesso rappresentante del Governo, affronta temi eticamente sensibili. Si associa, pertanto, alla richiesta avanzata dal senatore Romano.

Il senatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*) fa appello alla riconosciuta sensibilità istituzionale della Presidente affinché si individuino modalità procedurali che consentano il mantenimento dello spirito collaborativo che connota tradizionalmente i lavori della Commissione.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Aiello, assicurando che la propria parte politica non è animata da intenti ostruzionistici ma reputa necessario apportare contributi migliorativi a punti specifici del testo. Soggiunge che la rinuncia al raggiungimento di una mediazione in sede referente potrebbe produrre il caos nel corso del successivo esame dell'Assemblea: auspica che la Presidente, nella sua qualità di relatrice, dia seguito alle aperture emerse nel corso dell'intervento di replica, manifestando la propria disponibilità ad accogliere almeno alcune delle proposte emendative concernenti i punti più rilevanti del testo.

Il senatore BIANCO (*PD*) rileva che la Presidente ha invitato in diverse occasioni, sia durante i lavori della Commissione sia in sede informale, a valutare la possibilità di ritirare parte cospicua degli emendamenti, così da consentire un serio esame di merito delle proposte più qualificanti. Osserva che, a fronte di tale invito, non uno dei circa 3.000 emendamenti presentati è stato ritirato.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito incidentale.

Nel prendere atto che i suoi inviti a limitare il numero degli emendamenti non sono stati sinora accolti, ribadisce il mantenimento delle aperture già emerse nel corso della propria replica ma invita a considerare che il fattore tempo in politica è determinante: se il provvedimento non sarà licenziato in tempi ragionevoli dalla Commissione, considerati l'imminente avvio della sessione di bilancio e l'evoluzione politica in corso sulla riforma elettorale, esso sarà destinato con ogni probabilità a restare su un binario morto. Si appella dunque al senso di responsabilità dei commissari, auspicando che non si creino le condizioni per cui l'ennesimo nulla di fatto sulle DAT possa essere imputato alla Commissione. Soggiunge che, come *extrema ratio*, come ha già avuto modo di dichiarare, potrà prendere in considerazione anche la possibilità di rassegnare le dimissioni da relatrice, così da stigmatizzare l'eventuale situazione di stallo e rimettere ogni determinazione alla conferenza dei Capigruppo.

Conclude proponendo di riprendere l'esame del provvedimento, in sede plenaria, dopo un confronto politico nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, da svolgersi al più tardi all'inizio della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(438) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***

(2821) ***Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare***

(2824) ***Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare***

(2868) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta della Presidente di rinviare il seguito dell'esame, lasciando ancora aperta la discussione generale.

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016.

La PRESIDENTE comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 22.1000 (pubblicato in allegato).

La relatrice MATURANI (*PD*) fa presente che l'emendamento in questione, soppressivo dell'articolo 22, è stato predisposto allo scopo di agevolare l'espressione di un parere di nulla osta sul testo da parte della Commissione bilancio.

Stante la peculiare connotazione dell'emendamento appena illustrato, la PRESIDENTE propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2869) ***Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, rammentando che la fase istruttoria si è conclusa con l'audizione informativa svolta nella giornata odierna.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2582) ***Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca norme in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica.

L?articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, riferito ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223, che ha rifuso in un testo unico le norme della direttiva 76/768/UEE, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713 del 1986, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

L'articolo 2 dispone l'istituzione del marchio collettivo denominato "Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici". Le finalità del marchio sono di tipo: qualitativo, in quanto inerenti all'efficacia dei prodotti; ecologico, in quanto garanzia di minore impatto sull?ambiente durante l?intero ciclo di vita dei prodotti stessi; informativo, in quanto espressione di informazioni non ingannevoli e scientificamente fondate. Per la relativa disciplina si rinvia alla disciplina del marchio collettivo di cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale e all' articolo 2570 del codice civile.

L'articolo in esame prevede poi che la registrazione del marchio venga richiesta dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al decreto ministeriale n. 413 del 1995. E' stabilito che il Comitato provveda all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine all'uso del marchio italiano di qualità ecologica, l'articolo dispone che questo venga concesso, su richiesta del produttore per i prodotti cosmetici che soddisfino i parametri ecologici e di dermocompatiblità e presentino un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

L'articolo 3 definisce i parametri e i connessi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. Il comma 1 demanda a un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'ISPRA e l'Istituto superiore di sanità - che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta -, l'adozione, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute nel citato regolamento (CE) 1223/2009, nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili. Si prevede il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame per l'emanazione del regolamento in questione.

L'articolo 4 disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, è previsto che il produttore fornisca la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale, secondo la previsione, può provenire anche dalla documentazione dei fornitori del produttore. Ai sensi del comma 2, il Comitato verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento, se necessario richiedendo, entro 120 giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Si specifica che alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che riporta, ai sensi del comma 4, una specifica dicitura. Il comma 3 prevede un controllo periodico da parte del produttore circa i dati relativi ai parametri ecologici, costituendo ciò il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

L'articolo 5 prevede il supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del citato Comitato da parte dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità - che vi provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dovrà dare luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento.

L'articolo 6 stabilisce che i controlli indicati dalla legge sono volti in particolare a promuovere la

riduzione dell'inquinamento idrico, la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

L'articolo 7, in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato, prevede il pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria delle domande; nonché il pagamento del diritto annuale di utilizzazione, per l'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione. Inoltre, sono poste a carico del richiedente le spese per le verifiche di controllo, le prove di laboratori accreditati necessarie per dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio e per la concessione del marchio. Ai sensi del comma 3, la quantificazione degli importi relativi ai predetti diritti e alle citate spese è demandata a un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale nonché l'articolo 127 del Codice della proprietà industriale. Prevede, inoltre, che la sentenza di condanna sia pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.

L'articolo 9 introduce il divieto (dal 1º gennaio 2020) del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, dettando la definizione di microplastiche e plastica. Indica poi le sanzioni - di tipo amministrativo-pecuniario - a carico dei trasgressori del divieto (da 2.500 a 25.000 euro), che possono aumentare fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici in parola, oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

In caso di recidiva, è prevista la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Gli accertamenti delle violazioni sono demandati agli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981, in materia di competenze degli organi di polizia giudiziaria, prevedendosi poi che il rapporto sulle eventuali violazioni di divieti di messa in commercio di tali prodotti vada presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Infine, l'articolo 10 dispone che il Ministero dell'ambiente provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame, alla revisione del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413 del 1995, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni previste dal disegno di legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

La PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica, è pervenuta

documentazione da parte del dottor Michele Campanaro, vice Prefetto incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, e della dottoressa Antonella Guida, dirigente presso la Direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania .

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 447, 1611, 2492

Art. 22

22.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 447
XVII Legislatura

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

---

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 717 (pom.) 28 marzo 2017	Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.1611, S.2492 Parere destinato alla Commissione **12ª (Igiene e sanita')** Esito: **Rinvio su emendamenti**
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	
N. 74 (pom.) 6 dicembre 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Favorevole Discusso congiuntamente: S.1611, S.2492 Parere destinato alla Commissione **12ª (Igiene e sanita')**
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	

N. 40 (ant.) 31 gennaio 2017 **Sottocomm. pareri (fase disc.)**	Esito: Non ostativo con osservazioni **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.1611, S.2492 Parere destinato alla Commissione **12ª (Igiene e sanita')** Esito: Non ostativo con osservazioni **su emendamenti**
Commissione parlamentare questioni regionali	
18 ottobre 2017 (ant.)	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.1611, S.2492 Parere destinato alla Commissione **12ª (Igiene e sanita')**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
717ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane (n. 398)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

La relatrice ZANONI (*PD*) fa presente che il parere che la Commissione è tenuta a esprimere non dovrebbe presentare particolari difficoltà, in quanto la nota metodologica in esame non affronta problemi di quantificazione e copertura di oneri ma di ripartizione di risorse esistenti. Ricorda altresì che la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale effettua una valutazione approfondita nel merito del provvedimento, per cui potrebbe essere opportuno fare riferimento a tale analisi nell'espressione del parere. La Commissione bicamerale esprimerà il proprio parere nella seduta antimeridiana di domani, proponendo un parere favorevole con alcune osservazioni. Ricorda infine che la Commissione bilancio, nell'esame del precedente schema di decreto in materia di fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane, aveva preso atto del parere precedentemente espresso dalla Commissione bicamerale condividendone i contenuti.

Il presidente TONINI, non essendovi richieste di intervento, rimanda alle sedute di domani l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, al fine di verificare l'equilibrio finanziario del testo risultante dalla prima lettura parlamentare. Inoltre occorre acquisire specifica conferma che l'installazione di sistemi di videosorveglianza, come prevista dall'articolo 7, comma 2-*ter*, non può generare oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati, quali quelli di manutenzione o gestione dei nuovi sistemi. Occorre poi conferma che l'articolo 7, comma 2-*bis*, nel prevedere assunzioni a tempo indeterminato, non sia in grado di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica in relazione all'utilizzo di risparmi di spesa. Sempre in relazione all'articolo 7, va confermato che l'attività aggiuntiva prevista per le commissioni dal comma 2-*quater*, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla Nota di lettura n. 169 del Servizio del bilancio del Senato. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 7 occorre acquisire chiarimenti in ordine all'estensione dei contributi ad amministratori e sindaci di cui al comma 1, capoverso 15-*bis*, in quanto non è chiaro quale sia la prestazione a favore di tali soggetti a fronte dell'aliquota contributiva prevista dall'ultimo periodo.

Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine alla modifica apportata dalla Camera dei

deputati all'articolo 9, comma 1, circa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno per le spese della formazione posto che il calcolo delle minori entrate è rimasto lo stesso. La relazione tecnica al disegno di legge originario presentato in Senato stimava infatti numero di beneficiari che nella relazione tecnica di passaggio appare minore di quello iniziale senza una chiara spiegazione delle ragioni.

In relazione all'articolo 25, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura con riferimento alla lettera *a)*. Invece, con riferimento alle risorse di cui alla lettera *d)* appare necessario appurare che l'utilizzo di risorse destinate al cofinanziamento dei fondi europei non metta a rischio tale utilizzo e le finalità di quel fondo.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla nota n. 172 del Servizio del Bilancio

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito si propone di rivedere e modificare l'intera materia relativa al settore funerario, sia in ordine ai compiti degli enti territoriali, sia degli organismi sanitari che operano sul territorio, sia degli operatori commerciali del settore. Occorre pertanto acquisire una relazione tecnica che renda evidente l'innovazione legislativa che il disegno di legge propone rispetto alla legislazione vigente al fine di poter individuare la corretta copertura degli oneri. In particolare, approfondimenti si rendono necessari in relazione agli articoli 3, comma 4, 6, 9, 10, comma 12 e seguenti, 15, 16, 18, 19 e 20. La relazione tecnica si rende altresì necessaria in quanto il provvedimento stabilisce oneri amministrativi sia in capo agli enti territoriali che all'Agenzia dell'entrate che dell'ISTAT rispetto ai quali appare necessario un approfondimento al fine di valutare il possibile impatto finanziario (articolo 21). Infine, il provvedimento prevede all'articolo 22 un aumento delle detrazioni fiscali, sia in termini di entità di quelle esistenti che di nuove detrazioni, per le quali non è prevista nessuna quantificazione dell'onere e nessuna copertura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica unitaria in cui i diversi Ministeri competenti coinvolti forniscano tutti i chiarimenti necessari. Assicura, in ogni caso, l'impegno del Governo a fornire le delucidazioni richieste in tempi rapidi.

Il PRESIDENTE ricorda che il settore funerario è caratterizzato da un elevato livello di evasione fiscale e che pertanto eventuali interventi diretti a prevedere un aumento delle detrazioni

fiscali potrebbero avere, nel lungo periodo, effetti virtuosi consentendo un recupero di gettito attualmente sottratto all'Erario. Resta il fatto che, allo stato attuale, sia necessaria una corretta quantificazione degli oneri e un'adeguata copertura, senza la quale il parere della Commissione bilancio non potrà che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2304) ***Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento di cui all'articolo 4. Inoltre, occorre chiarire se le suddette risorse possano essere sufficienti a sostenere le finalità previste dall'articolo 2 del disegno di legge e a coprire le spese per il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni di cui all'articolo 3.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta dei relatori 3.200. Occorre altresì valutare la proposta 4.1. Comportano maggiori oneri le identiche proposte 3.14 e 3.200/11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, per quanto riguarda la norma che prevede una copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe), le relative risorse sono attualmente disponibili. Mette poi a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che propone di apportare alcune modifiche al testo affinché risulti chiaro che gli oneri ivi previsti devono essere coperti dalla norma avente carattere generale contenuta all'articolo 5. Segnala che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo starebbe predisponendo una relazione tecnica in cui recepisce tali rilievi. La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede conto dei motivi per cui le proposte emendative 3.14 e 3.200/11 presentino maggiori oneri.

Il PRESIDENTE propone di rinviare i necessari approfondimenti, anche sugli emendamenti, a una fase successiva, quando la Commissione si sarà espressa sul testo del provvedimento. Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**

(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario***

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato come la trasformazione delle commissioni tributarie in tribunali a carattere professionale possa comportare oneri assai rilevanti. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che questo provvede ad istituire dei tribunali tributari senza quantificare l'onere relativo e senza prevedere una corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) ***PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi***

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore ERAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica di passaggio richiesta al Governo.

Il vice ministro MORANDO comunica che il Ministero della giustizia ha predisposto una relazione tecnica su cui la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente. La Ragioneria generale dello Stato, in particolare, ha rilevato che l'articolo 15 del provvedimento contiene disposizioni onerose già presenti nel nostro ordinamento giuridico introdotte con la legge di stabilità per il 2016: tale norma, pertanto, necessita di una riformulazione. Viene segnalato, inoltre, che la relazione tecnica non esamina gli articoli da 16 a 19 sui quali, anche se formalmente di competenza del Ministero dell'interno, spetta comunque all'Amministrazione principale predisporre un'analisi tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) segnala che la scorsa settimana, in sede di esame del disegno di legge n. 2705 di conversione del decreto-legge n. 13/2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, le Commissioni di merito hanno approvato l'emendamento 19.47 (testo 3), in materia di Croce rossa, su cui la Commissione bilancio si era espressa negativamente, dopo che il rappresentante del Governo aveva dichiarato che tale proposta, priva ancora di relazione tecnica, sarebbe stata bollinata in tempi rapidi dalla Ragioneria generale dello Stato e che pertanto le Commissioni riunite, ove lo ritenessero, potevano procedere all'approvazione di quel testo. Reputa pertanto del tutto inusuale che un rappresentante del Governo intervenga in una Commissione di merito preannunciando la verifica positiva di un emendamento, con ciò prevaricando le prerogative proprie della Commissione bilancio. Ricorda infatti che è la Commissione bilancio a dover esprimere un parere sugli emendamenti, basandosi sulle relazioni tecniche predisposte dal Governo. Segnala peraltro che la relazione tecnica sull'emendamento in questione appare poco chiara, dal momento che prevede la rinuncia a un maggior gettito. Fa presente infine che i tempi di esame delle relazioni tecniche sono troppo ristretti per poterne consentire un esame adeguato e che spesso la Commissione bilancio si trova a esprimere pareri non ostativi senza aver potuto svolgere i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio aveva inizialmente dato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su due proposte emendative (19.47 (testo 3) e 13.0.1 (testo 2)), che successivamente le Commissioni di merito hanno approvato. Il giorno seguente la Commissione bilancio ha quindi rivisto il parere sulla proposta 19.47 (testo 3) in una sede diversa, ossia in sede di parere per l'Assemblea, dal momento che nel frattempo era pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Tale proposta emendativa, pertanto, avendo ricevuto il nulla osta da parte della Commissione bilancio, qualora dovesse essere riproposta nel maxi emendamento in fase di predisposizione da parte del Governo, non sarebbe soggetta a ulteriori rilievi. Più in generale ricorda che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio deve tener conto di volta in volta delle diverse circostanze e della tempistica con cui le altre Commissioni svolgono la loro attività. A seconda dei casi, infatti, taluni possono ritenere che la Commissione proceda con troppa prudenza o con eccessiva celerità, in realtà anche dovendosi adeguare alle modalità con cui si svolge il lavoro nelle Commissioni referenti. In ogni caso, la Commissione, nello svolgere la propria attività, si attiene sempre a una serie rigida di regole, in particolare per quanto riguarda la necessità di disporre di relazioni tecniche ogni qualvolta queste siano prescritte dal Regolamento, relazioni che sono sottoposte a un attento vaglio che ha natura tecnica anche se l'espressione del parere è un atto posto in essere da un organismo politico.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, durante l'esame del disegno di legge in sede referente, aveva personalmente informato le Commissioni di merito del fatto che la Commissione bilancio aveva formulato sull'emendamento 19.47 (testo 3) un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica. Al tempo stesso, aveva reso noto che il Governo aveva predisposto una relazione tecnica sulla stessa proposta, in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ciò premesso il successivo voto delle Commissioni di merito in

assenza del nulla osta da parte della Commissione bilancio rientra nell'ambito delle responsabilità e delle competenze proprie delle Commissioni parlamentari. Ricorda infine che il giorno successivo, nel momento in cui è pervenuta la relazione tecnica positivamente verificata, anche la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sulla proposta 19.47 (testo 3). Da ultimo, fa presente che la rinuncia al maggior gettito prevista nella relazione tecnica citata dalla senatrice Bulgarelli è una formulazione correttamente utilizzata dal Dipartimento delle finanze nel predisporre le proprie note ed è una motivazione normalmente utilizzata per l'espressione dei pareri non ostativi in casi come quelli dell'emendamento in questione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.2.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 74 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/12/2016

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2016
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 12ª Commissione:

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*** : parere favorevole.

1.4.2.3. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 40 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 31/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
40ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore12,30 alle ore 12,45

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 12a Commissione:

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***
(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***
(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*** : parere non ostativo con osservazione su testo unificato ed emendamenti.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.